

INDICE ANALITICO

Premessa.....	5
---------------	---

Capitolo I

I DIRITTI TELEVISIVI SPORTIVI IN ITALIA PRIMA DELLA LEGGE 78/99

1. Il rapporto tra lo sport e la televisione: dalla manifestazione sportiva allo spettacolo sportivo. Prassi negoziale.....	8
2. Il contrasto tra organizzatori degli eventi sportivi e produttori televisivi. La dottrina.....	9
2.1 <i>Segue</i> : la Giurisprudenza.....	12
3. Attività imprenditoriale e tutela dell'organizzatore.....	14
3.1. Tutela assoluta <i>ex lege</i>	16
3.2. Tutela relativa <i>ex contractu</i>	17
4. L'affermazione del mercato dei diritti televisivi.....	20
5. La nascita delle emittenti locali. Il rinnovo del contrasto tra diritti dell'organizzatore sportivo e diritto di cronaca.....	21
6. Nascita della televisione commerciale e del diritto della concorrenza.....	24
7. La direttiva TSF. L'Istituzione dell'AGCM. La prima norma legislativa in materia di diritti televisivi.....	25
8. La nascita di Telepiù. Il mercato in chiaro e quello a pagamento. L'individuazione del mercato rilevante.....	27
9. L'Istituzione dell'AGCOM. Il primo contratto di licenza di diritti criptati.....	28

Capitolo II

LA VENDITA INDIVIDUALE DEI DIRITTI TELEVISIVI SPORTIVI

1. Passaggio dalla vendita centralizzata alla vendita individuale: il decreto anti Murdoch e la legge n.78/99.....	30
2. La fusione tra Stream e Telepiù: Nasce Sky.....	34
3. La c.d. battaglia telefonica.....	37
4. L'indagine conoscitiva sul calcio professionistico in Italia.....	39
5. Il digitale terrestre e la pay per- view.....	40
6. L'istruttoria AGCM A-362.....	42

Capitolo III

IL RITORNO ALLA NEGOZIAZIONE CENTRALIZZATA

1. La legge delega n.106/2007.....	44
2. Il decreto delegato n. 9/2008.....	47

3. La direttiva Europea 2007/65/CE (SMA).....	51
---	----

Capitolo IV

LA DISCIPLINA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI NEL D. LGS. N. 9/2008

1. L'ambito di applicazione del decreto e la definizione dei diritti audiovisivi.....	52
2. Principi ispiratori e finalità.....	53
3. Principali definizioni utilizzate.....	56

Capitolo V

TITOLARITÀ ED ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI

1. Contitolarità tra organizzatore della competizione e società sportive: il parallelo con il diritto d'autore.....	62
2. L'esercizio dei diritti audiovisivi sportivi.....	63

Capitolo VI

IL DIRITTO DI CRONACA

1. Libertà di informazione e diritto di cronaca.....	66
2. La disciplina legislativa.....	68

Capitolo VII:

LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI

1. La natura giuridica della negoziazione dei diritti audiovisivi sportivi.....	75
2. Le linee guida.....	76
3. La commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi sul mercato nazionale.....	78
4. L'esercizio dei diritti audiovisivi sportivi da parte degli operatori della comunicazione e degli intermediari indipendenti.....	83
5. Il regime speciale sulle piattaforme emergenti e sulla piattaforma radiofonica.....	89
6. La commercializzazione sul mercato internazionale.....	95

Capitolo VIII

LA TUTELA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI

1. L'inserimento nella legge sul diritto d'autore.....	97
2. La protezione delle immagini.....	100
3. La legittimazione ad agire.....	101

Capitolo IX

REGOLAMENTAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le funzioni delle Autorità Antitrust.....	102
2. Il doppio canale di tutela della concorrenza: public and private enforcement.....	104
3. Le funzioni attribuite all'AGCM dal decreto Bersani.....	105
4. Il regolamento AGCOM in materia di tutela del diritto d'autore sulle comunicazioni elettroniche.....	107

Capitolo X

LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ASSICURATE DAL MERCATO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI

1. I diversi tipi di mutualità.....	109
2. I criteri di ripartizione degli introiti.....	112
3. Le osservazioni dell'AGCM.....	114
4. Indagine comparativa europea sulla distribuzione delle risorse e sulla individuazione del soggetto titolare dei diritti Tv.....	116

Capitolo XI

RILIEVI CRITICI SUL DECRETO LEGISLATIVO N. 9/2008

1. Il ricorso di Sky alla Commissione Europea.....	120
2. Il primo intervento dell'AGCM.....	121
3. I ricorsi di Conto Tv.....	125
4. Il secondo intervento dell'AGCM.....	128

Capitolo XII

L'ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI NEI CAMPIONATI DI CALCIO DI SERIE A E B, DOPO L'APPROVAZIONE DEL DECRETO N. 9/2008

1. L'assegnazione dei diritti negli anni 2010/2014 e 2015/2018.....131

Capitolo XIII

I REGOLAMENTI AGCOM ATTUATIVI DEL D. LGS. N. 9/2008

1. Il regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento.....134
2. Il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca.....136

Capitolo XIV

II REGOLAMENTO AGCOM RELATIVO AI BREVI ESTRATTI DI CRONACA

1. Il regolamento su brevi estratti di cronaca.....140
2. Il ricorso di Sky..... 141

PREMESSA

Gli introiti delle società sportive, derivanti dalla vendita¹ dei diritti audiovisivi sportivi nel calcio, hanno assunto una rilevanza sempre maggiore negli ultimi anni, essendo divenuti spesso la loro principale risorsa economica. Si è passati progressivamente dallo stadio reale, ove i ricavi derivano in maniera prevalente dal numero di tifosi presenti allo stadio a quello virtuale in cui prevale il guadagno derivante dai diritti televisivi.

L'Italia sembra essere uno dei paesi d'Europa che presenta la maggiore dipendenza economica da tali introiti. Tale fatto non appare positivo per il movimento calcistico italiano. Alcuni dati riportati su *Deloitte Football Money League* sono significativi in tal senso. Infatti, secondo il *Report* del 2009, le prime squadre europee per fatturato hanno un'incidenza dei diritti televisivi sui loro ricavi complessivi inferiore alla metà di questi (Real Madrid 40%, Barcellona 43%, Manchester United 36%, Bayern 24%, Arsenal 34%, Chelsea 38%, Liverpool 40%). Per le italiane, invece, le percentuali sono ben maggiori (Juventus 65 %, Milan 50%, Inter 59%, Roma 59%). Questa differenza sarebbe la conseguenza dell'incapacità delle squadre italiane di ampliare l'offerta di *merchandising* e di sfruttare l'immenso patrimonio immateriale costituito dai *marchi* prestigiosi di cui il nostro calcio dispone (derivante da più di cento anni di pratica ad alto livello), in modo da incrementare la propria visibilità nei mercati cd. emergenti (Cina e sud-est asiatico, India, Paesi Arabi), ma, soprattutto, dell'assenza di impianti sportivi all'avanguardia e di proprietà esclusiva dei singoli club (come accade in Germania e Inghilterra), che assicurino un ritorno in termini di vendite al botteghino².

¹ Nella tesi si utilizza il termine vendita, perché di uso comune. Il termine in effetti non è giuridicamente corretto in quanto i diritti audiovisivi sportivi sono oggetto di una licenza e non di una vendita. A differenza di quest'ultimo istituto, che comporta il trasferimento in via definitiva della proprietà dei diritti, la licenza genera soltanto un diritto a favore dell'emittente di riprendere e trasmettere l'evento sportivo.

² L'indagine conoscitiva dell'AGCM IC27 sul settore del calcio professionistico, prov. n.16280 del 21 dicembre 2006, in *Boll.* n.51-52/2006, afferma che "la tendenziale unicità della fonte di finanziamento" costituisce sicuramente un elemento di debolezza intrinseca del calcio italiano e contribuisce in modo determinante ad esasperare la sproporzione economica tra le squadre più forti e le altre.

La definizione di “diritti televisivi” è precedente l’approvazione del decreto n. 9/2008 e riguarda i diritti radiofonici e quelli televisivi (unici fino ad allora esistenti), mentre la definizione di “ diritti audiovisivi” comprende anche quelli riguardanti i nuovi mezzi di comunicazione.

I diritti audiovisivi sportivi derivano dalla utilizzazione da parte dell’organizzatore, ai fini economici, “dello spettacolo sportivo”. Tale ultimo appare come un bene strutturalmente e funzionalmente suscettibile di sfruttamento economico autonomo e quindi punto di riferimento di interessi e bisogni meritevoli di tutela, il cui diritto di utilizzazione economica spetta in via piena ed esclusiva, in base all’articolo 832 del codice civile, al soggetto che lo ha organizzato.

CAPITOLO I

I DIRITTI TELEVISIVI SPORTIVI IN ITALIA PRIMA DELLA LEGGE 78/99

Sommario: 1. Il rapporto tra lo sport e la televisione: dalla manifestazione sportiva allo spettacolo sportivo. Prassi negoziale; 2. Il contrasto tra organizzatori degli eventi sportivi e produttori televisivi: la dottrina; 2.1. Segue: la giurisprudenza; 3. Attività imprenditoriale e tutela dell'organizzatore; 3.1 Tutela assoluta *ex lege*; 3.2. Tutela relativa *ex contractu*; 4. L'affermazione del mercato dei diritti televisivi; 5. Nascita delle emittenti locali. Rinnovo del contrasto tra diritti dell'organizzatore sportivo e diritto di cronaca; 6 Nascita della televisione commerciale e del diritto della concorrenza; 7. Direttiva TSF. Istituzione dell'AGCM. Prima norma legislativa in tema di diritti televisivi; 8. La nascita di Telepiù. Il mercato in chiaro e il mercato a pagamento. L'individuazione del mercato rilevante; 9. Istituzione dell'AGCOM. Primo contratto di licenza di diritti criptati.

1. Il rapporto tra lo sport e la televisione: dalla manifestazione sportiva allo spettacolo sportivo. Prassi negoziale anteriore alla legge 78/1999.

Negli anni '50/'60 (periodo della scarsità televisiva)³ l'avvento di un nuovo straordinario mezzo di comunicazione quale la televisione ha modificato in maniera sostanziale la vita degli italiani.

In particolare, il rapporto tra manifestazioni sportive e televisione crescerà progressivamente in quanto esse rappresentano due mondi che si integrano a vicenda, traendo vantaggi l'uno

³Lo studioso inglese John Ellis suddivide la storia della televisione in tre grandi periodi : l'età della scarsità (scarcity), l'età della disponibilità (availability), e l'età dell'abbondanza (Plenty). La prima età è contrassegnata da una carenza sia di apparecchi che di frequenze sfruttabili. Il concetto di pluralismo è lontano dall'affermarsi. La televisione in sostanza rimane nella disponibilità esclusiva dello Stato e si configura come servizio pubblico a tutti gli effetti. Da Aldo Grasso per il *Corriere della sera* del 3 giugno 2008.

dall'altro; le prime, infatti, vedono aumentare notevolmente l'interesse di un sempre maggior numero di spettatori in base a quanto e a come esse vengono raccontate dal nuovo mezzo, mentre il cinema e la televisione trovano nello spettacolo sportivo un oggetto di riproduzione che risulta essere particolarmente gradito e richiesto dal pubblico.

Il 24 gennaio 1954, solo 21 giorni dopo l'apertura ufficiale delle trasmissioni televisive in Italia, è stata trasmessa in diretta televisiva la partita Italia - Egitto.

Da allora il calcio è divenuto una colonna portante della programmazione televisiva, e per molto tempo non si è fatta nessuna distinzione tra il calcio degli stadi e quello della Tv⁴.

Agli inizi degli anni '60 nasce, anche se a livello ancora embrionale, "il mercato dei diritti televisivi". Ne facevano parte, e così sarà per molti anni, la Lega calcio e la Radio televisione italiana (RAI).

E' da evidenziare come, prima dell'approvazione della legge n. 78/1999, il mercato dei diritti televisivi fosse disciplinato da regole stabilite all'interno del mondo del calcio, e la cessione dei diritti televisivi si svolgesse secondo un sistema centralizzato in cui la Lega calcio negoziava i diritti in nome dei singoli club.

Il primo contratto di cessione dei diritti Tv risale al 19 novembre 1958 e fu stipulato tra la Lega calcio e la RAI. Esso prevedeva il diritto, in favore di quest'ultima, di trasmettere le immagini del secondo tempo di una partita di serie A in differita, e le sintesi serali per un periodo di 4 anni⁵.

2. Il contrasto tra organizzatori degli eventi sportivi e produttori televisivi: la dottrina.

La nascita di questo nuovo mercato ha provocato un contrasto tra produttori, che affermavano la loro libertà di riprendere le immagini senza dover pagare compensi agli organizzatori o ai

⁴Da un articolo di Aldo Grasso del Corriere della sera del 21 agosto 2002. Il critico televisivo ha sottolineato come nella fase sperimentale il calcio avesse dimostrato di essere un oggetto così degno di attenzione che la giornata di inaugurazione della televisione si concluse con la Domenica sportiva e il resoconto filmato di alcune partite di serie A.

⁵Morelli E., *I diritti audiovisivi sportivi*, ed. Giuffrè, Milano, 2012, nt. 39.

protagonisti delle manifestazioni sportive, e organizzatori che pretendevano di far valere il loro diritto esclusivo alla utilizzazione economica delle manifestazioni dalla quali ricavare un giusto compenso finanziario.

In tale contesto si iniziò ad analizzare il complesso fenomeno delle manifestazioni sportive e dei relativi diritti. Le principali questioni riguardavano, in particolare, la delimitazione del contenuto e della portata dei diritti televisivi, l'identificazione del loro soggetto e del loro titolare, e la qualificazione del negozio traslativo dei diritti stessi.

A fronte della loro importanza, si presenta una scarsa produzione scientifica ed una ridotta casistica giurisprudenziale.

Il primo contributo dottrinario del 1954 riguarda la spinosa questione, che alimenta tutt'oggi il dibattito dottrinario, relativa alla contrapposizione tra diritto di cronaca e diritto di sfruttamento economico dello spettacolo sportivo⁶. Tale dottrina sottolineava come la categoria concettuale dei diritti televisivi riguardasse, sin dall'origine, gli eventi sportivi e non anche le altre opere teatrali, musicali, etc.

Sin dai primi contributi scientifici, la questione relativa alla riproducibilità dello spettacolo sportivo mediante la ripresa televisiva è stata esaminata sotto la lente della legge sul diritto d'autore, alla ricerca di un referente normativo entro cui porre la tutela delle manifestazioni sportive.

In un primo momento è stato considerato oggetto di tutela, *ex lege* sul diritto d'autore, l'evento sportivo in quanto tale o, in alternativa, la ripresa televisiva dell'evento stesso. Il riconoscimento della tutela autoriale della manifestazione sportiva è affermato, nel primo scritto in materia sopra citato, sul presupposto che lo sport rappresenti una forma d'arte, e che la manifestazione sportiva, ma soltanto quella professionistica⁷, debba considerarsi giuridicamente alla stregua di un'opera teatrale e, come tale, vada ricompresa tra le opere protette elencate nell'art. 1

⁶ Borruso R., *La disciplina giuridica delle riproduzioni cinematografiche e televisive in ordine agli spettacoli sportivi*, in *Riv. Dir. sportivo*, 1954, p.105 ss.

⁷ Borruso R., *Ancora in tema di riproduzione televisiva degli spettacoli sportivi*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1955, p. 21.

della l. n. 633/1941. Si ritrovano, quindi, nello spettacolo correlato alle gare professionistiche, entrambi i due requisiti necessari perché un'opera possa conseguire il riconoscimento del diritto d'autore, cioè la forma rappresentativa ed il carattere dell'originalità.

Peraltro, la stessa dottrina ha sostenuto che sarebbe comunque rinvenibile una tutela patrimoniale in favore degli atleti alla stregua del diritto riconosciuto in capo agli esecutori o interpreti, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'esecuzione o l'interpretazione sia in connessione con una delle opere dell'ingegno di carattere creativo previsto dall'art. 1 della l. n. 633/41. Tale tesi è stata successivamente accolta dalla dottrina maggioritaria, cui si è conformata anche la dottrina precedente, che, anche in base ad alcune sentenze giurisprudenziali, ha escluso che la manifestazione sportiva possa assurgere al rango di opera dell'ingegno, in quanto non riferibile ad un autore né ad un artista interprete o esecutore, bensì a semplici esperti dei singoli giochi.

Secondo quest'ultima impostazione dottrinale, il riconoscimento della tutela autoriale, seppure riferito non all'autore, bensì alle figure dell'esecutore e dell'interprete, cui l'atleta viene assimilato, presupporrebbe comunque l'esistenza di un'opera dell'ingegno che, nel caso dello spettacolo sportivo, invece difetta⁸.

Da ciò si perviene a negare qualsiasi forma di tutela dell'organizzatore sportivo nei confronti dell'attività di ripresa televisiva, ovvero a ricercare in altri riferimenti normativi, diversi dalla legge sul diritto d'Autore, possibili strumenti di tutela.

Un'isolata dottrina, al riguardo, ha suggerito il ricorso alla disciplina di cui all'art. 834 .c.c. in materia di espropriazione per pubblica utilità, sostenendo che l'organizzatore non possa impedire la ripresa televisiva dello spettacolo da lui prodotto, ma abbia comunque diritto al pagamento di una giusta indennità⁹.

⁸L.Nivarra, *I diritti esclusivi di trasmissione di eventi*, in AIDA, 2008, pag. 33 ss., ove si afferma che “non vi è alcuna possibilità di rintracciare un artefatto al quale, sia pure con qualche sforzo, attribuire il carattere della creatività”.

⁹Pietrantonio L., *Sul diritto di riproduzione cinematografica e televisiva di un avvenimento sportivo*, in *Riv. Dir. ind.*, 1960, II, p. 388 ss.

Questo passo in avanti è stato compiuto sulla base di tre ordini di considerazioni: a) la libertà di informazione e di cronaca non ricomprende la libertà di appropriarsi di un bene economico, frutto dell'altrui lavoro, con la conseguente distinzione tra cronaca e semplice riproduzione; b) la realizzazione di uno spettacolo sportivo implica l'esigenza di tutela dell'immagine degli atleti e delle persone a vario titolo coinvolte nello spettacolo stesso; c) l'organizzazione delle manifestazioni sportive configura un'attività di impresa e, conseguentemente, l'organizzatore sportivo ha il diritto di trarre in esclusiva i frutti della sua attività imprenditoriale¹⁰.

L'esame della produzione scientifica a cavallo tra gli anni '60 e '70, secondo alcuni autori, genera la sensazione che le contrapposte tesi indicate dalla dottrina siano il frutto della preordinata scelta di dare prevalenza alle istanze di un centro di interessi economici (organizzatori sportivi) ovvero di un altro (televisioni)¹¹.

2.1:Segue: la giurisprudenza

Sul formante giurisprudenziale, alcune sentenze hanno cercato negli anni di rispondere a questi interrogativi. Molteplici sono stati i modi per tentare di risolvere il conflitto tra diritto allo sfruttamento economico dello spettacolo sportivo da parte dell'organizzatore, diritto all'informazione giornalistica su eventi di interesse pubblico (il c.d. diritto di cronaca), di cui sono titolari gli operatori dell'informazione e "diritto ad essere informato" del pubblico assente alle manifestazioni dal vivo, corollari del principio di ordine supremo, contenuto nell'articolo 21 della Costituzione¹².

¹⁰ Borruso R., *La tutela dello spettacolo sportivo*, ult. cit. pag. 20 ss.

¹¹ Santoro L., *I diritti audiovisivi tra sport e mercato*, ed. Giuffrè, Milano 2014, p. 14.

¹² Ferorelli R.: *L'evento sportivo come bene in senso giuridico* alla luce del D. Lgs. n. 9/2008, in *Dir. Inf.*, 2009, 417.

All'inizio la giurisprudenza ha riconosciuto con difficoltà l'esistenza di diritti ben definiti in capo all'organizzazione di un evento sportivo, in assenza di una legislazione che ne disciplinasse le forme e le modalità di sfruttamento.

Una prima pronuncia del 1955 sull'argomento, da parte della Pretura di Roma, riguardante lo sfruttamento economico dei mondiali di ciclismo del 1955, sull'onda dell'importanza sociale che in quel periodo veniva attribuito allo sport, estese il diritto di cronaca oltre ogni possibile ed immaginabile limite¹³.

In maniera differente si espresse il Tribunale di Roma nel 1959, in merito alle olimpiadi di Cortina del 1956, affermando che "il diritto di cronaca non ha nulla a che vedere con il diritto allo sfruttamento economico delle gare sportive", negando che esso consista nella "riproduzione cinematografica degli avvenimenti sportivi, specie se eseguiti a scopi commerciali". Secondo la sentenza, se ciò fosse avvenuto, l'emittente "si approprierebbe ingiustamente dei capitali e del lavoro che l'organizzatore ha investito per l'allestimento delle gare"¹⁴. Questa decisione, pur circoscrivendo nettamente l'ambito del diritto di cronaca, non riuscì nello scopo principale, ossia l'attribuzione di diritti ben definiti in capo all'organizzatore dell'evento.

A distanza di soli 6 mesi, lo stesso Tribunale di Roma, nella vicenda relativa ai diritti sui mondiali di ciclismo del 1955, fece un passo avanti riconoscendo i diritti dell'organizzatore dello spettacolo sportivo, non sulla base di una generica facoltà di ammettere o meno determinati soggetti al luogo dell'evento, ma in quanto lo sfruttamento dello spettacolo è in qualche misura derivato dalla sua attività di imprenditore. Ne conseguiva che non sarebbe stato lecito trasmettere al pubblico l'intero spettacolo, o parti essenziali dello stesso, in quanto in tale ipotesi il cronista sarebbe andato

¹³Pretura di Roma, ord. 15 novembre 1955, in *Dir. Aut.*, 1956, pagg. 68 e ss. "Lo spettacolo sportivo, specie se di importanza eccezionale, per la sua particolare estensione di interessi suscitati e per gli sviluppi cui è giunto attualmente, come fenomeno sociale, appartiene, in quanto avvenimento, alla storia e, in quanto spettacolo, a tutto il vasto pubblico". "Non potrebbe anzitutto ritenersi lecita l'esclusione di categorie, come della televisione, di tutte le imprese cinematografiche, della radiotrasmissione, visto che nel nostro ordinamento non esistono norme positive che attribuiscono all'organizzatore di un avvenimento sportivo il potere legittimo di concedere esclusive di riproduzioni cinematografiche dell'avvenimento".

¹⁴Tribunale di Roma 28 marzo 1959 (confermata in appello a Roma il 27 luglio 1960) con riferimento al diritto di effettuare le riprese cinematografiche ceduto dal CONI all'istituto luce in occasioni delle olimpiadi invernali di Cortina d'Ampezzo, in *Foro It.*, 1959, I, 1213 e ss.

al di là del suo *ius narrandi*, invadendo la sfera riservata di chi ha compiuto sforzi significativi per la realizzazione dell'evento¹⁵.

Nel 1963 la Corte di Cassazione, chiamata a giudicare in via definitiva sulla vicenda dell'assegnazione dei diritti del Mondiale di ciclismo, giunse ad una decisione che per certi versi ebbe ben poco di risolutivo, lasciando al contrario parecchie domande aperte.

Secondo la S.C. all'organizzatore dell'evento sportivo spetterebbe soltanto il diritto (di natura non reale, ma bensì contrattuale) di impedire che vengano effettuate riprese televisive all'interno di spazi chiusi o richiudibili dei quali abbia la proprietà, il possesso o, comunque la temporanea disponibilità in via esclusiva. Era coesistente infatti che l'accesso ai luoghi venisse regolato sulla base di un contratto che veniva in questo caso, per così dire, "compreso" nel biglietto. Questa sentenza sarà alla base di quel filone di dottrina che si sarebbe riconosciuta nella tesi, che venne definita per l'appunto "contrattualistica", che non avrà comunque molto seguito.

3. Attività imprenditoriale e tutela dell'organizzatore

Nell'obiettivo di tutelare la figura dell'organizzatore sportivo e dare fondamento al suo diritto di trarre per sé i risultati della sua attività d'impresa, ed impedire che l'attività di terzi assuma i connotati della concorrenza sleale, larga adesione ha incontrato in dottrina la tesi che si basa sulla natura imprenditoriale di tale soggetto.

L'organizzazione di manifestazioni sportive presenta infatti i caratteri tipici dell'attività d'impresa, ai sensi dell'articolo 2082 c.c. Essa consiste in un'attività economica, svolta in modo professionale ed in forma organizzata. In particolare l'organizzatore sportivo, sia egli persona fisica

¹⁵Borruso R., *Sempre in tema di ripresa cinematografica o televisiva degli spettacoli sportivi* in *Riv. Dir. Sport.* 1960, pag. 361. "Non sarebbe stata, infatti, una stortura intollerabile [...] ammettere che esso potesse formare impunemente materia di pingue sfruttamento da parte di chi per nulla aveva contribuito ai sacrifici economici, ai rischi, al lavoro di chi ad esso aveva dato vita? Poteva mai essere sufficiente da un lato affermare che lo spettacolo sportivo non può essere oggetto di diritto d'autore e, dall'altro, invocare la libertà di cronaca per consentire un siffatto sfruttamento? Certamente no, e non c'è che da rallegrarsi per questa ennesima prova data dalla giurisprudenza di saper trovare, per ogni nuovo problema della vita d'oggi, una soluzione rispondente alla realtà delle cose".

o ente, è inquadrato tra gli imprenditori industriali in quanto la sua attività è diretta alla produzione di beni (intendendo per essi gli spettacoli sportivi rispetto al pubblico che vi assiste) e di servizi nei quali si manifesta l'attività organizzativa rispetto ai soggetti che vi partecipano (atleti, ufficiali di gara, etc.). Al riguardo, una parte della dottrina, piuttosto che parlare di bene o servizio, preferisce identificare il risultato dell'attività d'impresa dell'organizzatore sportivo in un cd. prodotto polivalente, correlativamente alle diverse utilizzazioni di cui è capace, sia in quanto servizio, sia quale entità riproducibile in diversa e materializzata forma. Si tratta in altri termini di un servizio-bene nel senso di un servizio idoneo a divenire o a convertirsi in un bene¹⁶. Altri poi sottolineano come al prodotto dello spettacolo sportivo debba necessariamente correlarsi il requisito dello sforzo organizzativo di un specifico soggetto, affinché esso possa essere oggetto di privative.

Il rilievo del carattere imprenditoriale dell'attività dell'organizzatore sportivo porta la riflessione dottrina su un doppio binario: da un lato, in un ottica maggiormente indirizzata all'ambito industriale, si concentra l'attenzione sul profilo dinamico dell'attività espletata alla luce delle sue possibili influenze sulla disciplina in materia di concorrenza; da un altro lato, in un ottica prettamente civilistica, ci si sofferma sul piano del diritto da riconoscersi in capo all'organizzatore imprenditore, per definirne la natura giuridica, in senso assoluto o relativo. Appare corretto dal punto di vista metodologico, qualunque sia la strada prescelta, accertare in via preliminare, dal punto di vista giuridico quale sia il bene sul quale opera l'interesse sotteso al riconoscimento dei diritti televisivi¹⁷.

Il bene di cui sopra è lo spettacolo sportivo che si distingue dalla manifestazione sportiva, in quanto organizzato in modo che ad esso possa partecipare il pubblico nella veste di spettatore. Dalla visione di tale evento l'organizzatore ha un'attesa di guadagno correlata alla visione diretta del pubblico, sia direttamente con il pagamento del relativo biglietto di accesso all'impianto, sia con

¹⁶ Santoro V.E., *Manifestazioni sportive e cronaca televisiva*, cit. p.1979, p. 52.

¹⁷ Santoro E., op. cit., p. 58, *Sulla necessità di definire la nozione di concorrenza preliminarmente alla verifica dell'applicazione del diritto della concorrenza alla materia de qua*. Bertani M., *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Quaderni di AIDA, n. 4, p.101 ss.

visione, da altri luoghi, con il mezzo televisivo, mediante la vendita dei diritti televisivi. In tale ottica l'acquisto del biglietto d'ingresso attribuisce allo spettatore il diritto di assistere allo spettacolo e non già il più limitato diritto di accesso al campo di gara. E' giusto, quindi, che all'organizzatore di uno spettacolo sportivo sia riconosciuta una 'tutela adeguata al soddisfacimento del suo giusto interesse'.

3.1 *La tutela assoluta ex lege*

Larga parte della dottrina riconosce all'organizzatore dell'evento un diritto esclusivo di sfruttamento commerciale dello spettacolo sportivo, in quanto bene prodotto nella sua attività di impresa¹⁸.

Tale prodotto consisterebbe in un bene immateriale innominato suscettibile di formare oggetto di diritti tutelati *erga omnes*, riconducibili, a secondo delle diverse elaborazioni dottrinarie, al campo dei diritti reali ovvero a quello delle privative.

In contrasto con tale teoria, taluni hanno osservato che essa mancherebbe di riferimenti normativi precisi¹⁹, mentre altri hanno sottolineato come la menzionata ricostruzione sarebbe in conflitto con il principio di tipicità dei diritti reali e, correlativamente, di tipicità dei beni immateriali, i quali costituirebbero un numero chiuso non suscettibile di ampliamento per via interpretativa²⁰. Contro tali obiezioni parte della dottrina ha sostenuto che il riconoscimento normativo di alcuni beni immateriali non valga ad escludere che altri trovino la loro fonte al di fuori di tale riconoscimento²¹. Altri hanno sottolineato come il diritto in capo all'organizzatore non

¹⁸ Santoro E., op. cit., p.53; Nicolò R., *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto*, in *Riv. Dr. Comm.*,1956; Passim I., Sotgia S., *Considerazioni su azienda ed avviamento dell'impresa di spettacoli di calcio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1972, p. 1 ss.

¹⁹ Petitti D., op. cit. p. 481.

²⁰ P.Auteri, op. cit, pp.190 e 195.

²¹ Stella T., op. cit, p. 254.

rappresenterebbe un diritto reale nuovo, ma consisterebbe nel diritto di proprietà²². Infine si è sostenuto che il dato legislativo consenta di annoverare tra i beni immateriali anche il servizio di spettacolo sportivo. Più esattamente, si è affermato che sia la normativa contenuta nella legge n. 78/99, sia quella di fonte comunitaria contenuta nella direttiva 97/36/CE, avrebbero indirettamente riconosciuto l'esistenza e la cedibilità a terzi del diritto esclusivo di trasmissione dello spettacolo sportivo²³. Sempre nella prospettiva di attribuire un diritto assoluto in capo all'organizzatore sportivo, ma spostando l'accento dal prodotto al servizio, si è affermato che l'appropriazione di qualsiasi forma di sfruttamento, connessa alla percezione dell'evento da parte del pubblico, integri l'essenza stessa del servizio in parola sotto il profilo economico e, pertanto, tale appropriazione sarebbe da vietarsi in quanto atto di concorrenza sleale. Ciò nell'assunto che l'oggetto dell'attività dell'organizzatore sportivo consista nel servizio di spettacolo e che, pertanto, la ripresa televisiva non autorizzata realizzerebbe l'illecita appropriazione del pregio più consistente, cioè la diffusione dell'evento al pubblico.

3.2. *La tutela relativa ex contractu*

Altri autori hanno invece contestato il riconoscimento di una tutela assoluta in capo all'organizzatore dello spettacolo sportivo, riconoscendogli una più limitata tutela a carattere relativo, che ha fondamento nel rapporto obbligatorio intercorrente tra l'organizzatore stesso e gli spettatori. Tale opinione è stata espressamente accolta dalla Suprema Corte, ed ha trovato l'avallo di parte della dottrina.

Secondo questa tesi il diritto sull'utilizzazione esclusiva dello spettacolo sportivo in capo all'organizzatore dell'evento può insorgere solo in conseguenza di un contratto tra l'organizzatore e

²²Mondini P., *L'ordinamento sportivo italiano e la proprietà dello spettacolo sportivo*, in *Riv. dir. sportivo*, 1969, p. 341 ss e spec. pp. 355-356.

²³Questa posizione è sostenuta da U. Patroni Griffi, op. cit. p.221 ma negata da A. Musso, op. cit., p. 474 il quale esclude che la legge 78/99 abbia tipizzato un diritto in capo all'organizzatore sportivo quale diritto connesso.

gli spettatori presenti alla manifestazione²⁴ (ad esempio attraverso esplicita menzione sul retro del biglietto di ingresso).

Essa conduce però ad esiti pratici non favorevoli all'organizzatore sportivo, giacché condiziona la sua tutela contro la libera ripresa della manifestazione alla circostanza che essa si svolga in un luogo ad accesso limitato ed al chiuso, cosa oggettivamente impossibile da realizzare allorquando la manifestazione necessita di spazi aperti per il suo svolgimento, come, ad esempio, nel caso di gare ciclistiche su strada. Viene rilevato peraltro che l'organizzatore non godrebbe di adeguata tutela neppure nel caso in cui la manifestazione si svolga in un impianto al chiuso e per accedervi sia necessaria la stipula del contratto di visione dello spettacolo, che rechi il divieto di effettuare le riprese dello stesso. Infatti l'organizzatore potrebbe far valere la sua pretesa soltanto nei confronti del pubblico che assiste allo spettacolo in veste di spettatore e non nei confronti di coloro che sono ammessi dentro l'impianto ad altri fini.

Questa limitata tutela si riflette anche nei confronti dell'emittente televisiva acquirente dei diritti di ripresa; essa, infatti, nel caso in cui la manifestazione si svolga in luogo aperto, ovvero in un luogo che consenta la visione dall'esterno del campo di gara, non potrà impedire di effettuare le riprese senza averne titolo.

La considerazione sopra svolta è indicativa dell'insufficienza della tesi contrattualistica, in quanto essa indebolisce la prassi negoziale, anziché rafforzarla con adeguati strumenti di tutela sul piano giuridico.

E' da rilevare come anche la dottrina che aderisce a tale tesi abbia cercato di offrire una tutela generalizzata nei riguardi di una ripresa televisiva non autorizzata della manifestazione, ricercando efficaci strumenti di tutela sul piano rimediale. E' stato sostenuto che "in una prospettiva rimediale la tutela della posizione giuridica soggettiva del titolare dei diritti televisivi può avvenire secondo modalità differenti e mediante l'utilizzazione di strumenti diversi, a seconda delle circostanze che

²⁴Auteri P., *Diritti esclusivi sulle manifestazioni sportive e libertà d'informazione.*, AIDA, 2003, pagg. 197-198.

connotano l'organizzazione della manifestazione e la circolazione del diritto di sfruttamento economico della stessa²⁵. Ove la lesione del diritto dell'organizzatore sportivo sia attuata dallo spettatore vincolato dal contratto di visione dello spettacolo, l'organizzatore potrà utilizzare gli ordinari rimedi della risoluzione del contratto per inadempimento con il risarcimento del relativo danno. Nel caso in cui, invece, la lesione sia perpetrata da un terzo, egli potrebbe ricorrere alla tutela extracontrattuale, *ex art. 2044 c.c.*, in quanto titolare di una pretesa risarcitoria per avere subito un danno ingiusto. A tali strumenti di tutela vengono affiancate anche le azioni di natura segnatamente concorrenziale²⁶, da esercitarsi ove l'organizzatore eserciti da sé il diritto di ripresa televisiva, che è ritenuto facoltà del più ampio diritto di trarre dallo spettacolo tutte le utilità che da questo è possibile trarre.

Dal punto di vista processuale è stato correttamente osservato come il rimedio cautelare *ex art. 700 c.p.c.*, appaia uno strumento di più incisiva ed efficace tutela, rispetto all'ordinario giudizio di cognizione, in quanto i diritti televisivi per loro natura sono destinati ad essere esercitati nell'immediatezza dell'evento, ovvero nel breve periodo dalla sua conclusione. Tale circostanza fa sì che, una volta esperito positivamente il rimedio cautelare, gli effetti derivanti dalla sua esecuzione diventino nella sostanza definitivi, alla stregua di quelli prodotti da una pronuncia di merito. Nel caso invece in cui il diritto di ripresa televisiva sia stato ceduto a terzi, questi potranno ricorrere alle azioni di matrice concorrenziale, sempre che il cessionario dei diritti televisivi e l'autore della lesione rivestano entrambi la qualità di imprenditori e tra essi sussista un rapporto concorrenziale. Ove tali rimedi non siano esperibili, si è ritenuto, infine, correttamente, di potere fare ricorso alla tutela aquiliana del credito in favore del cessionario dei diritti televisivi²⁷.

²⁵ Propone tale soluzione Poddighe E, op. cit, p. 301 ss.

²⁶ Poddighe E., op. loc.cit.; In senso conforme, Unnia F., *Vendita dei diritti televisivi*, in *Compravendita e figure collegate, Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di P. Cendon, Torino 2007, p.448

²⁷ In questo senso v. Poddighe E., op. cit. p.332, secondo cui "la tutela dei diritti televisivi, pertanto, dovrebbe potere essere attuata anche mediante l'esperimento dell'azione di responsabilità extracontrattuale, non ritenendosi che sussistano fondati motivi per precludere al cessionario contrattuale di tali diritti il ricorso alla tutela aquiliana del credito".

4. L'affermazione del mercato dei diritti televisivi

La televisione negli anni '70 e '80 (periodo definito dagli analisti come l'età della disponibilità in termini di frequenze e contenuti)²⁸ assunse un ruolo fondamentale nell'affermazione del mercato dei diritti televisivi sportivi.

Il comparto televisivo si sviluppò sulla spinta sempre maggiore da parte del pubblico che desiderava assistere alle riprese sia di avvenimenti in diretta, particolarmente quelli sportivi, che di trasmissioni di commento e di documentazione²⁹.

Questa sempre maggiore richiesta veniva accolta favorevolmente dagli organizzatori degli eventi sportivi, consapevoli di potere contare su nuovi introiti, provenienti dai diritti di trasmissione a distanza, pagati dalla televisione di Stato, decisamente superiori a quelli assicurabili dal pubblico pagante.

La notevole risonanza data dalla televisione agli avvenimenti sportivi contribuì a fare aumentare la popolarità dell'evento e la fama dei protagonisti, creando un fenomeno che aveva nell'insieme i caratteri dello spettacolo, dell'evento mediatico e del fatto di cronaca³⁰.

In quegli anni gli eventi sportivi si moltiplicarono per soddisfare le esigenze della televisione di Stato e delle nascenti televisioni private e, sempre più, il settore televisivo entrò nel mirino degli organismi comunitari. Proprio in quegli anni si andò affermando il principio della libera circolazione dei servizi televisivi sul "presupposto della loro assimilabilità agli altri prodotti culturali e quindi della loro sottomissione alle regole del mercato e della concorrenza"³¹. Gli interessi economici crebbero e trasformarono lentamente lo sport in un ramo dell'industria dello spettacolo, guidato da considerazioni riguardanti il profilo economico più che dai reali interessi

²⁸Grasso A., *Quando la televisione e il televisore rompono il matrimonio*, in *Corriere della sera* del 3 giugno 2008." A partire dagli anni '70 e poi più decisamente negli anni '80, l'avvento di una seconda età dipende da una varietà di fattori. Avvengono importanti trasformazioni culturali e sociali riassumibili un po' sbrigativamente con l'idea del passaggio da una società di consumi a una società consumistica".

²⁹Grasso A., *La storia della televisione italiana*. ed. Garzanti, 1992, 261.

³⁰Tribunale di Cagliari, 5 novembre 1999, inedita.

³¹Fares, *La tutela degli utenti*, in *Dir. inf.*, 2010, 211.

sportivi. In quel periodo i protagonisti del nascente mercato dei diritti televisivi, caratterizzato dai diritti in chiaro, unica modalità trasmissiva di quel periodo, erano ancora la Lega calcio, nella veste di ente accentratore, quale parte venditrice³² e la RAI, unica emittente televisiva in Italia, quale parte compratrice.

Il calcio, per mezzo della televisione e del suo progressivo sviluppo tecnologico (nel 1978 si avrà il passaggio alla televisione a colori), si trasformò, crebbe, si sviluppò, entrò nelle case di tutti gli italiani e, contemporaneamente, come genere catalizzatore dell'interesse del grande pubblico, divenne per le televisioni lo strumento necessario per aprirsi un varco sia nel mercato televisivo sia nel gioco concorrenziale, e per escludere potenziali concorrenti nel mercato medesimo.

5. Nascita delle emittenti locali. Rinnovo del contrasto tra diritti dell'organizzatore sportivo e diritto di cronaca.

Le emittenti locali, dopo l'ingresso nel mercato della televisione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale³³ del 15 luglio 1976, si impegnarono ad offrire al proprio pubblico il maggior numero possibile di immagini televisive relative al calcio.

Non potendo però competere con la RAI per l'acquisizione dei diritti televisivi, per le evidenti disparità economiche, le emittenti locali pensarono di utilizzare come mezzo il diritto di cronaca.

Per la seconda volta si è assistito allo scontro tra il diritto dell'organizzatore di sfruttare economicamente in esclusiva lo spettacolo generato dall'evento, e il diritto dei media (le televisioni locali in questo caso) di potere liberamente e gratuitamente raccontare quello spettacolo.

³²Per molti anni la Lega calcio ha commercializzato i diritti televisivi in maniera centralizzata. L'articolo 1 del regolamento della lega calcio stabiliva che le società sportive affiliate conferivano alla stessa lega, in virtù del vincolo associativo, mandato a svolgere l'attività di negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisivi relativamente alle principali manifestazioni calcistiche nazionali.

³³Corte Costituzionale, 15 luglio 1975 n. 202, pubblicata in *Gazz. Uff.*, n. 205 del 4 agosto 1976, autorizza la diffusione in ambito locale. Secondo la Corte esiste la disponibilità sufficiente per consentire la libertà di iniziativa privata senza pericoli di monopoli o oligopoli privati, dato il costo non rilevante per gli impianti di diffusione, salvaguardando così il principio di uguaglianza di cui all'art.3 della Costituzione e la libertà di pensiero di cui all'art.15 della Costituzione.

Numerosi scontri giudiziari si svolsero, a tal merito, nel foro giudiziario di Roma competente a giudicare le controversie tra la RAI e le televisioni locali.

Il primo caso significativo riguardò l'emittente locale romana Tele Regione che, nei giorni antecedenti la partita Roma/Lazio del 20 novembre 1977, aveva chiesto alla RAI di potere accedere liberamente allo stadio per la ripresa televisiva dell'incontro e per espletare il servizio di cronaca sportiva. Avendo la Lega rifiutato l'ingresso, si era rivolta alla Pretura di Roma ottenendo un decreto, "inaudita altera parte", che autorizzava l'emittente ad entrare nell'impianto sportivo per eseguire la ripresa televisiva e a diffondere successivamente le immagini per complessivi 10 minuti.

Il procedimento cautelare si concluse con l'ordinanza del 26 novembre 1977 che, dopo aver sottolineato che la partita di calcio costituisce "un fatto socialmente rilevante del nostro tempo", fissava per la prima volta in 3 minuti il limite temporale del diritto di cronaca³⁴.

Con l'ordinanza del 21 luglio 1978³⁵, il Tribunale di Roma, chiamato a decidere nel merito il caso, riconobbe la titolarità originaria del diritto televisivo in capo al soggetto che organizza l'evento, circoscrivendo in tre minuti il limite temporale del diritto di cronaca, da svolgersi sempre e soltanto nell'ambito di una trasmissione in differita³⁶.

Il giudice affermava che, "sempre che la gara si svolga in un luogo chiuso, l'ente organizzatore, come ha diritto di riscuotere il biglietto di ingresso, così ha la facoltà di tutelare gli interessi economici relativi allo spettacolo sportivo, impedendo che altri sfruttino i risultati del suo

³⁴Pretura di Roma del 26 novembre 1977, in *Foro It.*, 1977, II, 2806: "la ripresa della partita di calcio può essere legittimata solo a condizione che rappresenti il mezzo necessario per individuare quelle parti essenziali la cui diffusione si rende necessaria per informare il pubblico e in concreto possa ricondursi ad un dato di comune esperienza desumibile[...] da quanto normalmente consentito alle società di calcio italiane[...] che la riproduzione televisiva di una partita di calcio a tale finalità possa realizzarsi entro un tempo massimo di tre minuti".

³⁵Tribunale di Roma del 21 luglio 1978, in *Foro. it.*, 1978, I, 2318, secondo cui, nell'ambito della differita, si deve valutare quanto deve essere breve la sintesi perché sia "strettamente necessaria a dare notizia ai teleutenti dell'avvenimento sportivo" (dello stesso avviso Pretura di Pescara 18 aprile 1977, in *Rass. Dir. Cinem.* 1977, 63, che modifica Pretura di Pescara 5 ottobre 1975, in *Riv. Dir. Sport.*, 1975, 283).

³⁶Pretura di Roma del 10 dicembre 1992, in *AIDA*, 1994, 312, "non v'è dubbio, infatti, che l'interesse delle gare nel loro svolgimento e subito dopo la fine, quando sono vive le discussioni e le recriminazioni, è enormemente diverso rispetto all'interesse che esse assumono quando è sceso il pathos che coinvolge lo spettatore. E' certamente vero che finché quell'interesse esiste, è possibile uno sfruttamento commerciale dello spettacolo sportivo, e questo sicuramente compete all'organizzatore che è ha la facoltà di cedere il relativo diritto a chi creda o a porre le condizioni per lo sfruttamento gratuito che intenda consentire a terzi".

sforzo organizzativo”. La tesi dei tre minuti (tesi “quantitativa”) non trovò però conferme nei primi provvedimenti del 1980.

I giudici di Roma si sono infatti successivamente limitati ad evidenziare la necessità di una sintesi, limitata e di breve durata, che rispondesse ad una finalità puramente informativa (tesi finalistica). Secondo tale tesi l’operatore dell’informazione deve limitarsi a fornire agli utenti “la notizia dello spettacolo e non lo spettacolo della notizia”.

A due anni dalla sentenza di primo grado relativa al caso Teleregione, il giudice di secondo grado, aveva allargato le maglie entro cui il diritto di cronaca, a suo dire, doveva essere circoscritto; infatti, nel negare il diritto alla trasmissione integrale della partita, egli era passato dalla “sintesi essenziale” del giudice di primo grado ad una “sintesi breve”, consistente in un “resoconto illustrato dell’andamento, delle peculiarità e del risultato dell’avvenimento sportivo”³⁷.

La Corte d’Appello superò anche la tesi della Corte di Cassazione del 1963 con cui era stato affermato il diritto contrattuale dell’organizzatore.

Il giudice inquadrò, invece, il rapporto tra le società sportive e le emittenti locali in un ambito diverso da quello contrattuale, e cioè in quello tra imprenditori concorrenti, nel quale solo all’organizzatore dell’evento spetta il diritto di sfruttamento economico dello spettacolo sportivo.

L’utilizzazione, senza autorizzazione, delle immagini degli eventi sportivi venne considerata come appropriazione di prodotti di un altro imprenditore (sulla falsariga dell’Istituto inglese della “misappropriation” ripreso dalla giurisprudenza americana), sia quando gli imprenditori operino nello stesso settore, come nel caso di emittenti televisive³⁸, sia quando operino in settori diversi (

³⁷ App. Roma 10 novembre 1980, in *Riv. Dir. Sport.*, 1981, 544, avanti cui viene impugnata la sentenza di primo grado del 21 luglio 1978. La Corte conferma il principio della sintesi di breve durata, ma ne estende i relativi margini. Non tutti sono d’accordo: Troiano, *Il diritto sullo spettacolo sportivo* (tutela giuridica dell’interesse alla sua utilizzazione economica) in *AIDA*, 2003, 149.

³⁸ Pretura di Roma, ord. del 3 luglio 1981, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, p.71 che, richiamando la Cassazione del 26 gennaio 1971 n.74, in *Foro. it.*, 1971, I, 342, ribadisce il principio secondo cui “le associazioni professionistiche affiliate alla FIGC e costituite in s.p.a. svolgono attività imprenditoriale di produzione di servizi a fini di lucro” e in tale veste possono sfruttare economicamente non soltanto “nella forma primaria dell’offerta onerosa del biglietto d’ingresso ma anche con modalità secondarie, e cronologicamente successive, tra cui principalmente la trasmissione televisiva delle riprese filmate della partita”.

come nel caso di un' emittente e di una società sportiva, la cui attività economica viene riconosciuta come imprenditoriale in quanto attività di produzione di servizi ai fini di lucro)³⁹.

Tale tesi venne ribadita nel 1987 da una sentenza del Tribunale di Roma che riconobbe il prodotto televisivo (in questo caso lo spettacolo calcistico) quale bene di entità immateriale nell'ambito della privatistica intellettuale e, pertanto, suscettibile di una tutela erga omnes⁴⁰.

6. *La nascita della televisione commerciale e del diritto della concorrenza.*

Gli anni '80 sono caratterizzati dalla nascita della televisione commerciale e, quindi, del “diritto della concorrenza ” all'interno del mercato dei diritti televisivi⁴¹.

Alcune televisioni locali assunsero infatti dimensione nazionale e furono sempre più attratte dai contenuti di particolare pregio economico (premium), come il calcio o i grandi eventi nazionali e internazionali, entrando in concorrenza con la RAI.

Di particolare rilievo l'ingresso nel mercato della Fininvest, che controllava la concessionaria Reti Televisive Italiane (RTI)⁴².

L'incontro delle televisioni commerciali con il calcio è stato, come per la televisione pubblica, fondamentale per la creazione di un'immagine popolare e per la penetrazione nel mercato di massa, oltre che per la definizione degli equilibri competitivi tra le diverse emittenti.

La RAI fu costretta a subire una prima vera concorrenza da parte della neonata emittente televisiva nazionale commerciale⁴³.

³⁹Tribunale di Roma 31 marzo 2003, in *Foro It.*, 2003, I, 1879, secondo cui “ ai fini del rapporto concorrenziale, soprattutto tra grandi imprese che effettuano o possono effettuare operazioni di merchandising in differenti settori di mercato, non assume rilevanza che l'attività lesiva dell'altrui diritto d'impresa sia svolta, in uno piuttosto che in un altro settore, se vi è coincidenza del pubblico dei consumatori dei diversi prodotti e servizi, potendo la stessa essere comunque causa di uno sviamento di clientela e di una diminuzione della competitività della impresa concorrente sul mercato”.

⁴⁰Pretura di Roma, 18 settembre 1987,, in *Riv. Dir. Sport.*, criticata da Marese, *Manifestazione sportiva: diritti dell'organizzatore e diritto di cronaca*, in *Dir. Inf.*, 1988, 135.

⁴¹Grasso A., *Storia della televisione italiana*, ed. Garzanti, 1992.

⁴²RTI è la televisione commerciale fondata da Silvio Berlusconi, concessionaria televisiva delle tre reti nazionali terrestri (allora in tecnica analogica e successivamente anche in digitale) Canale 5, Rete 4 e Italia 1.

I primi reali scontri si vedranno all'inizio degli anni '90 quando la legge Mammi⁴⁴ consentirà anche ai privati di poter effettuare le riprese in diretta a livello nazionale. Avrà inizio così la sfida alla televisione di stato per procurarsi i contenuti televisivi più significativi.

7. La direttiva TSF. L'istituzione dell'AGCM. La prima norma legislativa in tema di diritti televisivi sportivi

Tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 lo scenario televisivo sarà caratterizzato da tre importanti avvenimenti.

Nel 1989 il Consiglio d'Europa, per ovviare alla mancanza di riferimenti al settore televisivo nel Trattato Europeo e per dare riconoscimento al principio di libera circolazione dei servizi televisivi in ambito europeo, espresso dalla Corte di Giustizia dieci anni prima, ha emanato la direttiva Televisione senza frontiere (TSF) che tutelava importanti obiettivi di interesse pubblico nel settore radio-televisivo⁴⁵.

Come primo effetto di tale provvedimento comunitario, si riaccese in Italia il dibattito sulle televisioni commerciali che si concluderà nell'agosto del 1990 con l'approvazione della legge Mammi che, riconoscendo il principio del pluralismo dell'informazione nel mercato televisivo, autorizzerà le emittenti commerciali nazionali ad andare in onda in diretta, aprendo la strada ad un'effettiva concorrenza nel mercato dei diritti televisivi sportivi⁴⁶.

⁴³Grasso A., *La storia della televisione in Italia*. Ed. Garzanti, 1992, 41.

⁴⁴Legge 6 agosto 1990 n. 223 recante: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" in *Gazz.Uff.* n.185 del 9 agosto 1990.

⁴⁵ Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'esercizio delle attività televisive, in *GUCE*, L. n. 298 del 17 ottobre 1989, di pochi mesi successiva alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dall'Italia con la legge 5 ottobre 1991 n.327, in *Gazz.Uff.* n. 253 del 28 ottobre 1991.

⁴⁶ Legge 6 agosto 1990 n. 223 (c.d. legge Mammi) recante: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" in *Gazz.Uff.* n. 185 del 9 agosto 1990. Questa legge subirà un brutto colpo per la sentenza della Corte costituzionale del 7 dicembre 1994 n. 420, in *Foro. It.*, 1995, I, 4, che dichiara illegittima la norma che pone il limite massimo di concessioni attribuite ad un solo operatore.

Quasi contemporaneamente nel 1990, con la legge 287/90⁴⁷, verrà introdotta in Italia la normativa antitrust ed istituita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che assumerà un ruolo fondamentale nell'evoluzione del mercato dei diritti televisivi sportivi.

Gli anni '90 si caratterizzarono per il passaggio alla tecnologia digitale.

Tale periodo si aprì con il primo intervento legislativo in materia di diritti televisivi sportivi: il Parlamento approvò una norma (art. 5, comma 2, della legge 27 ottobre 1993 n. 422)⁴⁸, che avrebbe dovuto chiudere l'epoca del conflitto tra spettacolo sportivo e diritto di cronaca e delle battaglie giudiziarie promosse dalle televisioni locali. Essa stabiliva che “ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonché ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all'art. 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223⁴⁹, è consentita, ai fini e nei limiti del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che interessano il bacino d'utenza della concessione”.

La norma, poco chiara⁵⁰ e applicata in modo distorto, non riuscirà a raggiungere gli obiettivi prefissati; anzi essa sarà il mezzo con cui le emittenti locali riusciranno, con molti ricorsi in via di urgenza, ad accedere ai campi di gioco e a riprendere liberamente le partite di calcio, utilizzandone le riprese senza limiti.

⁴⁷ Legge 10 ottobre 1990, n.287, recante “ norme per la tutela del mercato e della concorrenza”, in *Gazz.Uff.* n. 240 del 13 ottobre 1990.

⁴⁸ Legge 27 ottobre 1993 n. 422, di conversione con modificazioni del decreto legge 27 agosto n. 3, recante: “Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva”, in *Gazz.Uff.* n.253 del 27 ottobre 1993.

⁴⁹ Legge 6 agosto 1990 n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” in *Gazz. Uff.* n.185 del 9 agosto 1990.

⁵⁰ La norma è parziale in quanto riguarda solo le emittenti locali, il cui malcontento (che si era manifestato attraverso i numerosi ricorsi d'urgenza) avrebbe dovuto necessariamente cessare. Nonostante la parzialità, essa viene recepita in toto dalla lega calcio nei propri regolamenti quasi fosse espressione di un principio generale da estendere a tutto l'ordinamento. L'art. 1 del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2007/2008 richiamerà infatti espressamente l'art. 5 della legge 422/93 al fine di assicurare “modalità di accesso paritarie per tutte le emittenti, compatibili con la necessità di tutelare la regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni, oltretutto di garantire la sicurezza negli stadi, tenuto conto del diritto delle società calcistiche di trarre congrue utilità economiche dall'allestimento e dallo svolgimento delle partite.

8. *La nascita di Telepiù. Il mercato in chiaro e il mercato a pagamento. L'individuazione del mercato rilevante.*

Nel 1991 nasce Telepiù⁵¹, unica Pay -Tv abilitata a operare sulla piattaforma satellitare sul territorio italiano attraverso l'emittente Europa TV.

Lo sviluppo tecnologico della Pay- Tv ebbe effetti prorompenti. Il mercato dei diritti televisivi in Italia si divise in due parti. Al cosiddetto mercato del chiaro, o della raccolta pubblicitaria, in cui i gruppi televisivi si pongono come intermediari che mettono in contatto gli inserzionisti con i telespettatori/consumatori, si aggiunse il mercato a pagamento che si esaurisce nella relazione economica diretta tra l'emittente televisiva ed i consumatori finali.

Sotto il profilo giuridico l'individuazione del mercato rilevante⁵² dei diritti televisivi, specie quello relativo al calcio, che coincideva con il mercato nazionale⁵³, sarà di particolare rilievo in quanto necessario a delimitare l'ambito entro il quale si dispiegherà il diritto della concorrenza e il controllo delle autorità Antitrust. L'individuazione di questo mercato si articolava su tre livelli: il primo, composto dai club e dalle Leghe, titolari del diritto di sfruttamento economico degli eventi sportivi in ossequio alle disposizioni vigenti in ogni paese; il secondo, rappresentato dal settore delle comunicazioni, in cui operatori televisivi e new media si facevano concorrenza; il terzo livello costituito dai consumatori.

⁵¹ Negli anni '90 Telepiù S. r. l è controllata per il 90% del suo capitale sociale dal gruppo francese Canal plus. Controlla le società Europa Tv, Prima Tv, Omega Tv e Atena servizi. Nel 2003 il suo controllo viene acquisito da "the news corporation limited, gruppo del magnate australiano Murdoch.

⁵² All'interno della comunicazione CE sulla definizione di mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, pubblicato in *GUCE*, C-37 il 9 dicembre 1997, sono contenute due definizioni di mercato rilevante, una afferente al mercato rilevante del prodotto ("il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o i servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso a cui sono destinati") e l'altra afferente al mercato geografico rilevante ("il mercato geografico rilevante comprende l'area nella quale le imprese in causa forniscono o acquistano prodotti e/o servizi, nella quali le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse").

⁵³ Coccia M., *Il diritto dello sport, Il diritto antitrust e lo sport*. Ed. Le Monnier, 2008, pag. 344 cit. "La realtà attuale ci mostra che i mercati dei diritti televisivi dello sport sono ancora in larga misura nazionali, a causa delle barriere linguistiche e delle preferenze dei consumatori, il cui interesse è molto legato alle prestazioni delle squadre o degli atleti nazionali[...] nonché a causa delle notevoli barriere normative derivanti dalle differenti legislazioni nazionali".

Tra questi tre livelli di mercato si instaurano anzitutto rapporti di tipo verticale, con la conseguente formazione di due sottomercati: il mercato a monte, costituito dal prodotto calcistico, offerto dagli organizzatori e richiesto dalle emittenti e il mercato a valle, costituito dal prodotto televisivo offerto dalle emittenti al pubblico dei consumatori.

Su tale mercato diverranno sempre più frequenti gli interventi delle autorità Antitrust, interessate principalmente ai rapporti orizzontali che verranno ad instaurarsi tra gli operatori della comunicazione che si collocano allo stesso livello di mercato e che offrono in definitiva il medesimo prodotto.⁵⁴ E' a questo livello che si potranno evidenziare i maggiori effetti anticoncorrenziali di eventuali intese restrittive, concentrazioni o abusi di posizione dominante⁵⁵.

9. L'istituzione dell'AGCOM. Il primo contratto di licenza di diritti criptati

Nel 1997, con la legge n. 249⁵⁶, verrà introdotta in Italia una normativa Antitrust specifica per il settore televisivo e delle telecomunicazioni, e istituita l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), che sostituirà il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Il tavolo delle negoziazioni condotte dalla lega calcio si divide ora in due, da una parte la RAI per i diritti in chiaro, dall'altro Telepiù per quelli a pagamento, entrambi unici interlocutori nei rispettivi mercati.

Il 21 luglio 1993 venne stipulato il primo contratto di licenza relativo ai diritti televisivi criptati che riguardava esclusivamente 28 partite di serie A e 32 di serie B al prezzo di 44,8 milioni di lire a stagione.

⁵⁴ Pardolesi R. – Osti C., *Avvisi di burrasca antitrust e diritti Tv su manifestazioni sportive*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 3.

⁵⁵ Coccia M., *Diritto dello sport, il diritto antitrust e lo sport*, pag.357 cit.

⁵⁶ Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'autorità per le garanzie nella comunicazione e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in *Gazz. Uff.* n.177 del 31 luglio 1997.

La lega calcio il 20 dicembre 1995 approvò all'unanimità un documento contenente la tipologia dei diritti televisivi da offrire per il triennio 1996-1999 e subito dopo bandì un gara con invito ad offrire.

Risultò aggiudicatario dei diritti televisivi a pagamento Telepiù, unico concorrente in tale mercato , con l'offerta di 213 miliardi di lire l'anno.

Molto più complessa l'aggiudicazione dei diritti in chiaro. Essa dimostrò tutte le difficoltà di quel periodo di transizione caratterizzato, da un lato, dal declino dello storico monopolio della RAI, con l'ingresso nel mercato di nuove tecnologie e nuovi operatori e, dall'altro, dall'ingresso prepotente nel mondo dei diritti televisivi sportivi delle autorità Antitrust.

Dopo un'accesa e prolungata disputa tra le società partecipanti all'asta, la RAI, Mediaset e la Cecchi Gori communications, con il coinvolgimento dell'Autorità Antitrust e dei Tribunali di Milano e Firenze, i diritti furono divisi tra le tre società richiedenti.

CAPITOLO II

LA VENDITA INDIVIDUALE DEI DIRITTI TELEVISIVI SPORTIVI

Sommario: 1. Passaggio dalla vendita centralizzata alla vendita individuale: il decreto anti - Murdoch e la legge n. 78/99; 2. La fusione tra Stream e Telepiu': nasce Sky; 3. La c.d. battaglia telefonica; 4. Indagine conoscitiva della VII Commissione cultura della Camera sul calcio professionistico in Italia; 5. Il digitale terrestre e la pay per - wiew; 6. Istruttoria AGCM A - 362

1. Passaggio dalla vendita centralizzata alla vendita individuale: il decreto anti – Murdoch e la legge n. 78/ 1999.

All'inizio degli anni '90 in molti paesi d'Europa si è assistito al progressivo abbandono del sistema di vendita centralizzata che aveva caratterizzato fino ad allora il mercato dei diritti televisivi sportivi.

In Germania, ad esempio, venne negata la legittimità dell'organizzatore della competizione a gestire la vendita centralizzata, in quanto la titolarità dei diritti televisivi di un singolo evento sportivo, sia pure inserito all'interno di un torneo o campionato, si pensava dovesse essere attribuita alle società sportive che lo organizzavano e ne sopportavano rischi, oneri e responsabilità.

In Spagna invece, dove era presente una legislazione che legittimava l'organizzatore della competizione a gestire in forma centralizzata tali diritti, si procedeva a sanzionare l'abuso della posizione dominante in cui l'organizzatore della competizione si veniva a trovare.

Inoltre, con il diffondersi della legislazione Antitrust, si sottolineò da più parti il rischio che tale sistema di vendita potesse comprimere e, in alcuni casi, sopprimere la concorrenza.

In questo contesto era stata sanzionata in sede giudiziaria la vendita centralizzata, da parte dell'UEFA, dei diritti relativi alla Champions League che, negli anni 90, aveva subito una riorganizzazione molto produttiva di ritorni economici per le società sportive e per le emittenti televisive. Essa era stata considerata contraria alle regole della concorrenza, e non giustificata da esigenze mutualistiche, sociali e di solidarietà finalizzate a dare maggiore equilibrio all'interno del sistema.

Anche in Italia, alla fine degli anni '90, con molto ritardo rispetto agli altri paesi europei, da più parti si spingeva verso il passaggio dal sistema di contrattazione centralizzato alla vendita individuale dei diritti televisivi sportivi.

E' da sottolineare come il sistema di vendita utilizzato in Italia fosse organizzato in base a regolamenti interni al mondo del calcio, e non ad interventi giurisprudenziali.

Il desiderio di cambiamento, non a caso, è coinciso con il progressivo incremento del valore di tali diritti⁵⁷ e, parallelamente, con l'aumentare degli attriti tra le società sportive e la Lega calcio.

Lo scontro per ribaltare il sistema della vendita centralizzata a favore di un sistema di vendita individuale (detto anche soggettivo) ha inizio nel 1998.

Alcune società sportive, in anticipo rispetto alla scadenza degli ultimi contratti, decisero di muoversi su tre diversi fronti: a) Il Parlamento, a cui chiedevano di approvare una norma che disciplinasse la titolarità e la commercializzazione dei diritti televisivi; b) Il Consiglio della Lega calcio, cui richiedevano una modifica assembleare in ordine alla titolarità dei diritti e una nuova disciplina per la ripartizione dei ricavi; c) L'AGCM che, sulla base di quanto avveniva in Europa, veniva spinta a sottolineare l'importanza della vendita individuale per il rispetto delle regole della concorrenza.

⁵⁷ Dopo l'esplosione del 1999, nel quale in un solo anno si è assistito ad un incremento del 120% passando da 230 a 505 milioni, il mercato è entrato in una fase di stabilità (550 milioni nel 2000; 530 milioni nel 2001; 490 milioni nel 2002; 499 milioni nel 2003; 569 milioni nel 2004. (Analisi della Spectrum Strategy Consultants 2006, *Diritti televisivi calcistici*, 24 ottobre 2006).

Al contempo alcuni tra i club più importanti (Milan, Juventus, Inter e Napoli) stipularono con Telepiù un contratto (rimasto segreto) di licenza dei diritti di trasmissione codificata via satellite.

Il 19 marzo 1999, l'assemblea straordinaria della Lega calcio assunse una delibera⁵⁸ in forza della quale, modificando il proprio regolamento⁵⁹, le società calcistiche e la Lega Calcio riconoscevano che ciascun club era titolare dei diritti di trasmissione delle partite casalinghe da esso organizzate.

In conseguenza di tale delibera, che da più parti venne considerata un compromesso tra le due diverse anime della Lega calcio⁶⁰, i club conferirono a quest'ultima il mandato di trattare esclusivamente i diritti televisivi in chiaro relativi ai rispettivi campionati, mentre trattennero i diritti criptati che rimasero nella loro titolarità. Essi decisero altresì di ridistribuire i proventi televisivi tra di loro in base a nuovi criteri di mutualità.

Contemporaneamente l'AGCM aveva avviato un'istruttoria nei riguardi della Lega calcio.⁶¹ Con provvedimento di chiusura del primo luglio 1999⁶² l'Autorità aveva stabilito che le clausole statutarie che attribuiscono alla Lega calcio la gestione collettiva dei diritti televisivi sul calcio erano incompatibili con l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90⁶³ (tranne per la parte riguardante la commercializzazione degli highlights⁶⁴), essendo dirette a favorire l'alienante nel controllo del mercato da parte dell'offerta e ad alterare il gioco concorrenziale nel mercato a valle. L'AGCM confermava che tali diritti erano delle società sportive e soltanto a queste spettava il compito di gestirli nella negoziazione e nella conclusione dei contratti.

⁵⁸ Delibera poi approvata il 9 aprile 1999 dal Consiglio della FIGC, ai sensi dell'art.21, comma 2, dello statuto FIGC.

⁵⁹ Si modifica così il regolamento della LNP per quanto riguarda la commercializzazione dei diritti televisivi (e cioè gli artt. 1 comma 3, lettera d),e), e), e 25 commi 2 e 3 del regolamento.

⁶⁰ Morelli E., *I diritti audiovisivi sportivi*, ed, Giuffrè, pag.83, 2011.

⁶¹ AGCM, I-362, "caso diritti Televisivi", provvedimento n.6869 (avvio istruttoria), in *Boll. Uff.*, n.6/1999.

⁶² AGCM, I-362, caso "vendita diritti televisivi", provvedimento n. 7340 del primo luglio 1999 (chiusura istruttoria), in *Boll.*, 26/1999.

⁶³ Vedi nota 44.

⁶⁴ L'AGCM ritiene che la vendita collettiva da parte della lega calcio degli highlights in chiaro del campionato di serie A e B sia legittima (e quindi non sia necessaria alcuna deroga) in quanto unica forma possibile di commercializzazione del prodotto, la cui stessa esistenza è legata alla disponibilità di tutte le immagini della giornata di campionato (considerando altresì che la loro vendita individuale avrebbe potuto comportare elevati costi di transazione).

Il legislatore, con un decreto d'urgenza (c.d. decreto anti Murdoch), dettò disposizioni sulla tutela della concorrenza sul mercato dei diritti televisivi sportivi, stabilendo il divieto di detenere in esclusiva più del 60% delle gare del campionato⁶⁵.

L'art. 2, comma 1, di tale decreto recitava "E' fatto divieto a chiunque di acquistare, sotto qualunque forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati o collegati, più del 60% dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata, di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia".

In fase di conversione del decreto il Legislatore intervenne, a sorpresa, anche sulla titolarità dei diritti televisivi che venne affidata alle singole società, segnando pertanto la fine della vendita centralizzata.

L'intenzione iniziale del Legislatore era stata quella di impedire a Murdoch di comprare tutto il calcio. Infatti il magnate australiano, il 15 settembre 1998, aveva annunciato un accordo preliminare con Telecom per l'acquisto della società Stream, per convertirla da cable Tv a piattaforma satellitare e aveva offerto alla Lega calcio 4200 miliardi per 6 anni per acquisire tutto il calcio.

La modifica del decreto in fase di conversione, con l'affido ai club della titolarità dei diritti televisivi criptati, aveva modificato però in modo radicale la situazione.

L'AGCM pensava che il passaggio alla negoziazione individuale avrebbe favorito la concorrenza, consentendo ad altri operatori di entrare nel mercato, mentre gran parte della dottrina era convinta del contrario, sottolineando anche come la vendita individuale avesse completamente messo da parte l'interesse solidaristico sotteso alla vendita centralizzata.

⁶⁵ Decreto legge 30 gennaio 1999, n.15, convertito nella legge 29 marzo 1999, n.78 recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", in *Gazz.Uff.* n.75 del 31 marzo 1999.

Numerose critiche vennero rivolte alla nuova normativa. La prima era quella di non avere preso in considerazione una questione, che da tempo affliggeva dottrina e giurisprudenza, circa la natura dei diritti presi in considerazione dal decreto, ossia se agli organizzatori (sia che fosse la Lega che le singole società) dovesse essere concessa una tutela di tipo contrattuale o reale, con tutte le conseguenze in termini di utilizzazione del diritto⁶⁶.

Il Legislatore si era limitato invece ad assegnare la titolarità dei diritti di trasmissione in capo alle società, con limitazioni sia dal punto di vista qualitativo dei diritti (si parlava solo dei diritti in forma codificata, mentre si manteneva lo status quo sui diritti in chiaro), sia dal punto di vista “soggettivo” limitando tale attribuzione solo alle società di serie A e di Serie B, fatto che poteva fare sorgere dubbi di legittimità costituzionale. L’intervento legislativo provocava anche possibili inconvenienti per gli utenti in quanto, visto che una sola emittente non poteva trasmettere più del 60% delle partite, chi avesse voluto assistere a tutti gli incontri avrebbe dovuto sottoscrivere almeno due abbonamenti.

2. La fusione tra Stream e Telepiù: nasce Sky

Il 1999 è caratterizzato, tra l’altro, dall’ingresso nel mercato dei diritti televisivi, quale competitore di Telepiù, di una nuova piattaforma satellitare: Stream⁶⁷, ex operatore via cavo, controllata da Telecom Italia, nel cui assetto azionario entrarono in quell’anno alcune società sportive.

⁶⁶ Sammarco P., *I diritti televisivi su manifestazioni sportive: natura giuridica e loro tutela da sfruttamento non autorizzato agevolato dalle tecnologie informatiche*, in *Dir. Inf.*, 2006, pag. 744 e ss.: “tale statuizione dà la certezza normativa in ordine all’esatta individuazione del soggetto nel cui favore è attribuita la titolarità dei diritti e sulle manifestazioni sportive, codificando, dunque, il principio già espresso dal tribunale di Catania. Ma in ordine alla qualificazione della situazione giuridica soggettiva presente in capo alla squadra di calcio, il provvedimento normativo nulla dice, lasciando l’interprete privo di riferimenti, anche con riguardo ai criteri di ripartizione dei proventi ricavati dallo sfruttamento televisivo, atteso che, necessariamente, l’incontro si svolge tra due squadre”.

⁶⁷ Stream S.p.A., interamente controllata da Telecom Italia, era attiva dal 1993. Fino all’entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha operato solo come distributore via cavo al pubblico di programmi di pay-Tv prodotti da terzi, essendole preclusa per effetto della legge 6 agosto 1990, n.223, l’attività di produzioni televisive. La legge 249 ha rimosso il vincolo per cui dal primo gennaio 1998 ha iniziato ad operare come emittente di pay Tv, via satellite e via cavo.

Di particolare rilievo l'azione intrapresa da Stream contro Telepiù che venne accusata di comportamenti anticoncorrenziali.

L'AGCM, come conseguenza, aprì un'istruttoria nei riguardi dell'emittente televisiva,⁶⁸ chiusa a distanza di un anno con il provvedimento del 14 giugno 2000⁶⁹.

L'AGCM dichiarò la violazione dell'art. 82 lettera b) del trattato CE da parte di Telepiù, per avere ristretto oltre il necessario la concorrenza e rafforzata indebitamente la propria posizione dominante, rendendo più difficile e oneroso l'ingresso di altre imprese nello stesso mercato. In particolare essa aveva stipulato un contratto con le 4 società sportive con la maggiore capacità di generare abbonamenti alla televisione a pagamento, cui è connesso il valore dei diritti televisivi. Pertanto, pur rispettando il limite antitrust del 60% imposto dal decreto 78/99, continuava a trovarsi in posizione dominante, abusandone.

Tale provvedimento costituisce un precedente per tutti gli operatori della comunicazione riconoscendo il valore strategico dei diritti televisivi sportivi, soprattutto i più pregiati, per la concorrenza nel mercato della televisione e, in particolare, in quello della televisione a pagamento.

Il passaggio dalla contrattazione centralizzata a quella individuale creò notevoli difficoltà nel mercato dei diritti televisivi; mentre le società più forti riuscirono senza fatica a negoziare un contratto sostanzioso, dividendosi tra Telepiù e Stream, le società medio - piccole fecero molta fatica a ottenere condizioni economiche accettabili. Per difendersi da questa difficile situazione 8 piccole società di serie A e 3 di serie B costituirono all'inizio del 2002 il consorzio Plusmedia Trading S.r.l. (PMT) con la finalità di produrre in proprio e negoziare la licenza dei propri diritti televisivi per il triennio 2003/2005, con la speranza che una negoziazione collettiva potesse fruttare migliori introiti. Il loro tentativo apparve inutile in quanto le richieste di PMT vennero ritenute eccessive.

⁶⁸ AGCM A-274, caso Stream - Telepiù, provvedimento n. 6999 del 26 marzo 1999 (avvio dell'istruttoria), in *Boll. Uff.*, 26/1999.

⁶⁹ AGCM, A-274, caso Stream - Telepiù, provvedimento n. 8386 del 14 giugno 2000 (chiusura istruttoria), in *Boll. Uff.*, 3/2000, confermata dal TAR Lazio con sentenza 7133/2001.

Anche l'offerta della RAI per i diritti in chiaro si ridusse in quanto, visto lo spezzettamento delle partite tra il sabato e la domenica ipotizzato dalla Lega calcio, si riduceva, a dire dell'ente di Stato, il valore di tali diritti.

Le società consorziate in PMT minacciarono di non partecipare al campionato. Dopo un duro braccio di ferro tra le società sportive e le emittenti, con l'intervento del governo, si arrivò ad un accordo: da un lato, Stream e Telepiù aumentarono la loro offerta, dall'altro le società più ricche riconobbero un contributo *una tantum* alle consorziate PMT.

Il 2003 è caratterizzato dall'ingresso nel mercato di Sky. Il magnate australiano Rupert Murdoch, tramite Newcorp (che controllava già Stream), ritornò sul mercato televisivo italiano per tentare la scalata a Telepiù. L'operazione ebbe successo e in data 16 ottobre 2002 la Commissione europea ricevette la notifica dell'operazione di concentrazione tra Newcorp e Telepiù affinché ne verificasse la conformità alle norme del regolamento sulle concentrazioni⁷⁰.

Il 2 aprile 2003⁷¹ la Commissione Europea approvò l'acquisizione di Telepiù, condizionandola ad una serie di impegni proposti da Newscorp al fine di evitarne gli effetti restrittivi, primi tra tutti, quelli derivanti dalla disponibilità esclusiva di tutti i diritti televisivi in forma criptata, specie quelli relativi al calcio, e permettere ad altri operatori l'accessibilità ai contenuti premium (quelli di maggior pregio).

E' di particolare rilievo ricordare tali impegni in quanto essi condizioneranno molto il futuro mercato dei diritti televisivi.

Newscorp si impegnò a: a) acquistare i diritti esclusivi per gli eventi calcistici esclusivamente per la piattaforma satellitare (per le altre piattaforme poteva acquisire, anzi doveva sforzarsi per acquisire, i diritti non esclusivi per consentire a terzi di esercitarli su piattaforme diverse dal satellite; b) conseguentemente, a rinunciare ai diritti di esclusiva non satellitari e ai diritti di

⁷⁰ Regolamento comunitario sulle concentrazioni(CE) n.139/2004 del 20 gennaio 2004, in *GUCE* L.24 del 29 gennaio 2004.

⁷¹ Commissione CE, caso COMP/M.2876- Mewscorp - Telepiù, decisione del 2 aprile 2003, in *GUCE*, L 110 del 16 aprile 2004.

protezione delle partite delle competizioni premium, al fine di consentire ai terzi lo sfruttamento di tali diritti per le piattaforme di trasmissioni diverse dal satellite; c) stipulare contratti con le società sportive di durata non superiore a 2 anni, con facoltà di recesso a favore della singola società sportiva; d) non accedere alla piattaforma del digitale terrestre⁷².

3. La cd. battaglia telefonica

L'anno 2003 sarà ricordato anche per la cosiddetta "Battaglia telefonica".

Essa ha inizio all'inizio degli anni 2000 quando gli operatori telefonici si scontrarono in una vera e propria battaglia commerciale per acquisire le esclusive sui diritti di trasmissione delle immagini delle partite di calcio sui terminali mobili.

Il prodotto era costituito dai c.d. videogoal, brevi clips contenenti i goal e le migliori azioni delle partite di campionato, da trasmettere sulla telefonia mobile, in leggera differita rispetto alla conclusione dell'azione.

Prima la "Tre" e successivamente Vodafone riuscirono ad ottenere i diritti esclusivi relativi alle partite di calcio di numerose società sportive, da esercitare sulla piattaforma telefonica di terza generazione, l'UMTS.

Non parteciparono all'acquisto Wind e soprattutto TIM, non interessata in quel momento alla tecnologia UMTS, nella convinzione di potere gestire il calcio offrendo ai propri abbonati servizi informativi correlati da immagini fotografiche.

Nell'ottobre 2002 ebbe inizio l'operazione "diritto di cronaca" con la quale TIM, in collaborazione con l'ANSA, lanciò sul mercato servizi di informazione composti dalla trasmissione in (quasi) diretta sui telefoni cellulari a tecnologia GPRS della notizia del goal delle partite di calcio di alcune squadre corredando la notizia di fotografie del goal. La particolarità del servizio era quella

⁷² Questo impegno verrà tolto dalla Commissione europea a Sky nel luglio del 2010 per consentirle di partecipare alla gara indetta dall'AGCOM per l'acquisto dei MUX sul digitale terrestre ancora disponibili.

di inviare nel corso della partita l'immagine in slideshow dell'azione del goal, e cioè foto scattate in sequenza in tempi ravvicinati, idonee ad evocare il movimento e l'evento.

Tale fatto mise in allarme i grandi club che diffidarono la Tim dal continuare a diffondere l'immagine delle partite. Quest'ultima si difese sostenendo di esercitare il legittimo esercizio di cronaca, come tale mai censurabile.

Si aprì pertanto una seconda battaglia, questa volta giudiziaria, che riguarderà numerosi Tribunali italiani con un conflitto tra giudici, così come era accaduto 30 anni prima con il conflitto tra spettacolo sportivo e diritto di cronaca.

E' da rilevare in particolare il diverso orientamento delle Procure di Roma e di Milano.

Le decisioni dei giudici di Milano, sulla base della teoria "quantitativa", riconobbero la finalità informativa dei servizi Tim in quanto, a loro dire, una fotografia a corredo della notizia del goal non era in conflitto con i diritti di utilizzazione economica delle immagini dell'evento sportivo.

In contrasto con tale opinione la decisione della Procura di Roma che, negando ogni finalità informativa ai servizi di Tim, fece propria la teoria finalistica già emersa negli anni 60. Il servizio di Tim doveva essere considerato "cronaca" non sulla base del numero di immagini trasmesse, bensì sulla base delle finalità in forza delle quali avveniva la diffusione delle immagini, secondo una valutazione su ciò che è fatto a scopo di lucro o a scopo informativo. Secondo il giudice di Roma, il diritto di informazione non poteva essere utilizzato per giustificare l'utilizzazione dello spettacolo sportivo da parte di soggetti estranei all'organizzazione sportiva e spinto sino al punto di assicurare la libera diffusione in diretta di estratti significativi della manifestazione e della competizione sportiva, in quanto esso era finalizzato ad informare il pubblico dell'avvenimento, delle modalità del suo svolgimento, del suo esito, ma non poteva consentire la riproduzione della manifestazione sportiva attraverso riprese filmate ed immagini diffuse durante lo svolgimento della gara.

Per arrivare alle loro conclusioni i giudici di Roma ricorsero ancora una volta alla qualificazione giuridica del diritto televisivo, considerato come bene immateriale e, come tale, agganciato al diritto d'autore⁷³.

Negli anni 2004 - 2005, mentre in Europa va sempre più affermandosi il ritorno alla vendita centralizzata dei diritti televisivi ed anche in Italia si alzavano voci critiche nei riguardi della vendita individuale e favorevoli al ritorno al precedente sistema di vendita, sia le società sportive che gli operatori televisivi in Italia continuarono a sviluppare la vendita individuale.

4. Indagine conoscitiva della VII Commissione cultura della Camera sul calcio professionistico in Italia

Nella seduta del 4 marzo 2004 la settima Commissione cultura della Camera dei Deputati istituì una commissione d'indagine conoscitiva sul calcio professionistico in Italia le cui risultanze avrebbero dovuto costituire una guida per apportare quelle eventuali modifiche, da più parti invocate, al sistema calcio in Italia.

Le sue conclusioni del 21 luglio 2004 erano partite da tre punti fondamentali: il riconoscimento del rilevante ruolo sociale ed economico del calcio professionistico in Italia; la presa d'atto che la crisi che il calcio stava attraversando era di natura strutturale e non congiunturale; la volontà di individuare nuove linee di indirizzo e settore.

La Commissione trasse la convinzione che fosse urgente un ripensamento complessivo dell'intera organizzazione calcistica, obiettivo da raggiungere anche con interventi di ordine legislativo ma, soprattutto, attraverso un processo riformatore all'interno del mondo del calcio.

In particolare essa individuava tre principali fronti di intervento: a) una revisione del sistema di mutualità tra le diverse società; b) il potenziamento del sistema dei controlli sull'andamento

⁷³Condivide l'impostazione del Tribunale di Roma, pur con alcune differenze, Troiano O., *Il diritto sullo spettacolo sportivo* in *AIDA*, 2003, 174.

finanziario delle società sportive; c) la promozione di nuove modalità di utilizzo e valorizzazione degli stadi.

Malgrado sia la FIGC che la Lega calcio si fossero impegnate ad attendere le decisioni della Commissione, nel mese di Aprile 2004, il Milan, la Juventus e l'Inter e successivamente la Roma rinnovarono l'accordo con Sky per le stagioni sportive 2005/06 e 2006/07, suscitando notevoli reazioni e polemiche da parte delle altre società sportive, preoccupate di dover dividere tra loro una quantità sempre minore di proventi.

Quasi contemporaneamente le prime tre società avevano raggiunto un ulteriore accordo triennale con Mediaset, relativamente alla trasmissione delle proprie partite sul digitale terrestre, sviluppatosi sotto la spinta della legge n. 112 del 3 maggio 2004 (legge Gasparri)⁷⁴.

5. Il digitale terrestre e la pay per - view

Con l'avvento del digitale terrestre iniziava una nuova era in cui si affermava, specie grazie a Mediaset, la modalità a pagamento della pay per - view che la televisione satellitare non aveva mai sviluppato a pieno e che diverrà per Mediaset un'opportunità editoriale strategica⁷⁵.

A breve, Mediaset ufficializzò l'acquisto dei diritti di numerose altre società.

Il digitale terrestre prese definitivamente piede nella serie A, provocando ulteriori polemiche, in particolare rivolte ai club più grandi, ancora incuranti degli interessi delle piccole società, tanto da fare auspicare da larga parte dell'opinione pubblica il ritorno alla vendita centralizzata. Particolarmente danneggiato fu Sky che, malgrado lo sforzo economico affrontato, perse l'esclusiva totale sulle partite.

⁷⁴ Legge 3 maggio 2004 n. 112 (legge Gasparri) recante: Norme di principio in materia di assetto del sistema Radiotelevisivo e della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonché delega al governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione in *Gazz. Uff.* n. 104 del 5 maggio 2004.

⁷⁵ Morelli E., *I diritti audiovisivi sportivi*, Giuffrè editore, p. 126, 2012.

Dopo il suo ingresso nel mercato dei diritti a pagamento, entrando in competizione con Sky, il 30 luglio 2005, Mediaset si aggiudicò anche il bando di gara per i diritti televisivi in chiaro, da sempre monopolio della RAI.

Come conseguenza dell'acquisto da parte di Sky dei diritti in chiaro scomparirà una trasmissione antica e popolare come "Novantesimo minuto" e "Quelli che il calcio" perderà la sua componente più importante caratterizzata dai collegamenti con gli stadi di calcio e con la comunicazione in diretta dei goal.

Il 23 dicembre 2005 è stata una data importante per la storia dei diritti televisivi.

La Juventus stipulò infatti con Mediaset un nuovo accordo con cui concedeva, per una cifra molto elevata, in licenza tutti i diritti in forma codificata su tutte le piattaforme, anche future, delle proprie partite casalinghe per molte stagioni sportive, con opzione/prelazione per ulteriori anni. Contestualmente Mediaset cedette a Sky il contratto per la trasmissione satellitare.

Per la prima volta nella storia del mercato del calcio, una società aveva ceduto l'intero pacchetto dei diritti di trasmissione ad un solo operatore, soffocando, almeno momentaneamente, qualunque richiesta di ritorno alla vendita centralizzata⁷⁶.

Identici contratti Mediaset stipulò subito dopo con numerosi altri club. Tutte le altre società di serie A stipularono contratti con Telecom Italia. In tal modo Mediaset e Telecom si divisero il mercato a pagamento: nella scuderia Mediaset erano comprese tutte le società più importanti, nel gruppo Telecom le altre.

Il ruolo di Sky divenne sempre più marginale in quanto essa si limitava soltanto ad acquisire i diritti relativi al satellite in sublicenza dai nuovi padroni dei diritti.

Tale nuova situazione pose il gruppo Mediaset nel mirino dell'AGCM per il suo ruolo dominante nel mercato in chiaro e per la sua nuova funzione di operatore che acquisisce tutti i diritti

⁷⁶ *Corriere della sera, calcio in tv, blitz della Juve. I diritti venduti a Mediaset*, 24 dicembre 2005. Secondo i commentatori di allora: "l'operazione appena realizzata vanifica la volontà espressa dalle altre forze del calcio di tornare alla vendita collettiva dei diritti e quindi ad un sistema sperabilmente più equo".

per tenerli per sé, a protezione della propria esclusiva, o per rivenderli a soggetti terzi sulle piattaforme non utilizzate. Tra l'altro Mediaset stipulava contratti che vincolavano le società sportive, tramite clausole di esclusiva, prelazione e prima negoziazione fino al 2016.

6. Istruttoria AGCM A- 362

Il 22 marzo 2005, l'AGCM aprì un'istruttoria⁷⁷ nei riguardi di Mediaset nella quale, sin dall'inizio, evidenziava come il comportamento del gruppo configurasse un abuso della posizione dominante che esso deteneva nel mercato nazionale della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo, in violazione dell'art. 82 del trattato CE. L'Autorità sottolineava, tra l'altro, come i vincoli di esclusiva previsti interessassero le squadre che vantavano il maggior numero di tifosi e quindi la maggiore capacità di generare l'interesse del pubblico televisivo⁷⁸.

Il provvedimento costrinse Mediaset a negoziare con l'AGCM una serie di impegni, così come Sky aveva dovuto fare al momento della fusione tra Stream e Telepiù. Tra questi: la riduzione della durata dei contratti e la rinuncia per gli ulteriori anni alle clausole di prima negoziazione e di prelazione che, secondo l'AGCM, dovevano considerarsi, nel contesto della posizione dominante, anticoncorrenziali in quanto consentivano di conoscere in anticipo le offerte dei concorrenti e di essere preferiti, a parità di condizioni. Con questi impegni Mediaset avrebbe reso possibile la diffusione di contenuti premium, a partire dal 2007, da parte di soggetti terzi che operavano su piattaforme diverse dal digitale terrestre.

Il provvedimento conclusivo (A- 362) del 28 giugno 2006 riassumeva gli impegni⁷⁹.

⁷⁷ AGCM, A-362, caso "Mediaset - Diritti calcistici", provvedimento n.14137 del 22 marzo 2005 (avvio dell'istruttoria), in *Boll. Uff.* n.12/2005.

⁷⁸ Tale circostanza era confermata dall'entità della quota dei ricavi espressa dalle singole squadre, rispetto ai ricavi complessivamente generati dagli eventi sportivi del campionato di serie A. Le squadre sotto contratto con Mediaset rappresentavano infatti più del 70% dei ricavi complessivi della serie A (dati provenienti dalla Lega calcio e pubblicati sul Corriere della sera del 31 gennaio 2006) e l'80% del totale dei tifosi.

⁷⁹ AGCM, A-362, caso "Mediaset - Diritti calcistici", provvedimento n.15632 del 28 giugno 2006 (chiusura dell'istruttoria) in *Boll. Uff.* n. 26/2006. Nel medesimo provvedimento il parere rilasciato dall'AGCOM affermava che "l'even-

L'Autorità si basava sostanzialmente sul principio secondo cui i contratti di licenza che garantiscono l'esclusiva su tutte le piattaforme trasmissive esistenti e future, comprese quelle diverse dalla piattaforma utilizzata da Mediaset, risultavano privi della necessaria proporzionalità rispetto ai legittimi fini commerciali perseguibili da un'azienda in posizione dominante. Pertanto tali piattaforme dovevano essere “liberate” da Mediaset a favore degli altri operatori.

tuale esclusione di altre piattaforme dall'accesso agli eventi premium si sarebbe configurata come una strategia del gruppo Mediaset, volta a rallentare lo sviluppo di piattaforme digitali alternative, per mantenere significative quote di ascolto sulla propria piattaforma analogica terrestre. Lo stesso gruppo Mediaset, in diversi punti della memoria, dichiarava di percepire come diretti competitori sia Sky che le altre piattaforme alternative: in tale contesto pertanto l'acquisizione dei diritti avrebbe assunto il significato di un'azione di difesa strategica, con evidenti effetti concorrenziali sul mercato della televisione a pagamento.

CAPITOLO III

IL RITORNO ALLA NEGOZIAZIONE CENTRALIZZATA

Sommario: 1. La legge delega n. 106/2007; 2. Il decreto delegato n. 9/2008;
3. La direttiva europea 2007/65/CE (SMA).

1. La legge delega n. 106/2007

Gli avvenimenti, sia nazionali che internazionali, degli anni 2005 e 2006 hanno sviluppato nel nostro paese una sempre maggiore sensibilità verso il ritorno alla contrattazione centralizzata dei diritti televisivi. Le numerose vicende giudiziarie che avevano coinvolto il mondo del calcio avevano posto all'evidenza dell'opinione pubblica la necessità di tutelare i valori fondanti del movimento sportivo ponendo sempre maggiore attenzione alle esigenze di distribuzione equa delle risorse e di solidarietà mutualistica tra le società affiliate alla stessa federazione⁸⁰.

L'indagine conoscitiva dell'AGCM sul calcio professionistico in Italia, del dicembre 2006⁸¹, aveva evidenziato come la vendita individuale avesse fallito in relazione ai principi generali dello sport, relegando l'Italia agli ultimi posti nelle statistiche sulla equa ripartizione delle risorse del movimento.

⁸⁰ Piscini A., *L'evoluzione della disciplina sulla diffusione dei diritti di immagine relativi agli eventi sportivi, in Italia e in Europa, tra affari, concorrenza e specificità*, in *RDES*, Vol. III, Fasc. 3, 2007, p. 40.

⁸¹ AGCM, IC27, Indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico, provvedimento n. 16280, 21 dicembre 2006, in *Boll. Uff.* n. 51-52/2006, 102. Da tale indagine emergeva come le società di calcio professionistiche riconoscessero l'importanza di meccanismi di riequilibrio e ripartizione delle risorse tra di esse nell'ambito dello stesso campionato. In tal senso, ad esempio, veniva affermato che “ l'attrattiva del prodotto calcio è correlata con l'incertezza del risultato sportivo. La negoziazione individuale ha invece accentuato il divario tra le società maggiori e quelle minori, in tal modo conducendo ad un risultato sportivo spesso “scontato”, così facendo venire meno anche l'interesse dei tifosi-consumatori e delle stesse emittenti televisive”.

Su queste basi si era assistito ad un mutamento sostanziale della posizione dell'Antitrust che aveva abbandonato le iniziative tendenti a favorire la titolarità dei diritti dei singoli club per spingere verso il ritorno alla vendita centralizzata.

Ad una stessa conclusione era giunta una relazione dell'Independent European Sport Review 2006⁸², che aveva descritto in maniera particolareggiata lo stato dello sport europeo. Tale report era giunto alla conclusione che i club calcistici non potevano essere considerati alla stregua dei normali competitori presenti sul mercato, in quanto dipendenti l'una dall'altro per la sopravvivenza, e i loro introiti strettamente correlati all'equilibrio delle competizioni cui partecipano.

Veniva anche sottolineato come il concetto di vendita individuale dei diritti televisivi non sembrasse equo anche da un punto di vista intellettuale.

Lo stesso gruppo di lavoro richiamava anche l'attenzione sul nuovo orientamento della Commissione europea che condivideva ed accettava il sistema di vendita centralizzata dei diritti televisivi all'interno del diritto antitrust comunitario, in ossequio alla specificità dello sport, alla natura imperfetta del mercato sportivo e alla sua rispondenza alle finalità preminenti del mutualismo tra i sodalizi.

Sulla base di queste premesse il Parlamento italiano ha approvato il 18 luglio 2007 la legge delega 106/2007⁸³ recante "La vendita dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre" che è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 25 luglio 2007.

⁸² Lavoro di un gruppo di esperti cui la Commissione europea aveva commissionato l'incarico di predisporre un rapporto sul ruolo centrale delle autorità calcistiche nel governare in modo indipendente lo sport in armonia con le istituzioni europee e gli Stati membri.

⁸³ Legge 19 luglio 2007, n.106, pubblicata sulla *Gazz. Uff.* n. 171 del 25 luglio 2007: Delega al governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale.

I primi commenti parlavano di una delega “dalla disciplina organica volta, almeno nelle premesse, a definire un fenomeno delicato e di forte impatto popolare”⁸⁴.

Essa prevedeva, per la prima volta in Italia, una regolamentazione organica di tutti i diversi aspetti della vendita dei diritti audiovisivi.

La legge si fonda su principi generali applicati da anni nel mondo dello sport, quali quelli presenti nella Dichiarazione di Nizza del 2000 e nell’Independent European Sport Review del 2006, che riconoscono lo sport come eccezione culturale e, come tale, dotato di “proprie specificità”⁸⁵, e su principi di mercato da anni applicati al mondo dei diritti sportivi.

L’intero impianto normativo, complesso e sotto certi aspetti realmente innovativo, si fonda su più principi: a) carattere sociale dell’attività sportiva; b) specificità del fenomeno sportivo; c) riconoscimento della contitolarità del diritto alla utilizzazione ai fini economici della competizione sportiva; d) riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti d’archivio; e) commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi; f) equa ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti; g) mutualità generale del sistema sportivo; h) tutela dei consumatori.

La legge pone anche specifici limiti all’acquisizione dei diritti vietando in particolare di sub licenziare i diritti acquisiti e richiedendo il possesso da parte degli operatori della comunicazione di uno specifico titolo abilitativo. La vigilanza e il controllo sulla sua applicazione è assegnata all’AGCM e all’AGCOM nell’ambito delle rispettive competenze.

Già durante il suo iter parlamentare la legge aveva però incontrato anche numerose osservazioni, spesso critiche, provenienti sia dalle parti interessate che dalle Autorità di vigilanza e controllo.

⁸⁴ Forlenza O., *Una delega dai contenuti organici ma restano dubbi sulla retroattività*, in *Guida al diritto*, 11 agosto 2007, n. 32.

⁸⁵ Nello stesso senso la Risoluzione del Parlamento Europeo del 29 marzo 2007, c.d. risoluzione Belet, che attribuisce allo sport europeo il valore di “parte inalienabile dell’identità e della cittadinanza europea” e il libro bianco sullo sport del 11 luglio 2007 (in COM (2007) 391 def.) che apprezza lo sport come “fenomeno sociale ed economico d’importanza crescente che contribuisce in modo significativo agli obiettivi strategici di solidarietà e prosperità perseguiti dall’Unione europea”.

In particolare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), basandosi sulla propria indagine conoscitiva IC 27 riguardante il settore del calcio professionistico in Italia⁸⁶, pur aderendo ai principi generali della legge, aveva assunto, durante l'acceso dibattito, posizioni divergenti rispetto ad alcuni suoi contenuti. Secondo il parere dell'AGCM il decreto avrebbe dovuto prevedere : 1) la vendita centralizzata dei diritti, facoltativa e non obbligatoria; 2) una ripartizione flessibile delle risorse; 3)l'affidamento ad un soggetto terzo del compito di definire la ripartizione dei proventi; 4) un sistema di distribuzione delle risorse meritocratico che tenesse conto in maniera particolare dei meriti sportivi.

2. Il decreto delegato n. 9/2008

L'art. 1 della legge 106/2007 delega il governo ad adottare entro 6 mesi uno o più decreti legislativi di attuazione, diretti in particolare a disciplinare la titolarità, l'esercizio e il mercato dei diritti audiovisivi sportivi. Dopo pochi mesi di acceso confronto tra le parti politiche ed i soggetti interessati alla legge, in particolare i rappresentanti della lega di serie A e quella di serie B, è stato emanato il decreto delegato che doveva dare sostanza ai principi e ai criteri stabiliti dalla legge.

Il 21 dicembre 2007 il decreto è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri e controfirmato dal Presidente della Repubblica l'8 gennaio 2008.

Secondo alcuni esperti del settore il decreto metteva fine alle disastrose politiche sportive in tema di diritti audiovisivi : “esso non appariva come una semplice disciplina della cessione dei diritti televisivi ma come uno strumento di politica legislativa in materia calcistica in cui il legislatore mirava a ripristinare l'ordine pragmatico piuttosto che a dettare il semplice quadro normativo”⁸⁷.

⁸⁶ Vedi nota 2

⁸⁷ Oliveri G., *La nuova disciplina del “ calcio guardato ” tra concorrenza e regolazione*, Convegno AIDA, Pavia 2008. Nello stesso senso Figus Diaz J. e Forti V., *La disciplina antitrust della nuova legislazione dei diritti di trasmissione: quid novi sub soli?*”, in *Riv. Dir. ed Econ. dello Sport*, 2008, vol. IV, Fasc.2, 32.

L'introduzione in Italia, per la prima volta, di una disciplina specifica in materia di diritti audiovisivi sportivi avrebbe dovuto dare ordine alla filiera dei diritti, garantire un livello minimo di certezza del diritto agli operatori, responsabilizzare l'organizzatore della competizione nel suo ruolo centrale nella dinamica concorrenziale, oltre a creare nuove opportunità.

La riforma strutturale proposta dal decreto Melandri incide profondamente su distinte categorie di soggetti privati: le società sportive professionistiche, gli operatori della comunicazione e i sostenitori delle squadre che sono gli utenti finali dei prodotti audiovisivi sportivi, nell'interesse generale di dare maggiore equilibrio in termini di competitività alle manifestazioni sportive ed efficienza al mercato dei diritti audiovisivi sportivi.

Essa contiene le due anime dello sport professionistico nel quale si alternano e si intrecciano da un lato i valori legati al profilo sociale, culturale ed educativo dell'attività sportiva⁸⁸ e le sue regole disciplinate da norme privatistiche interne al mondo dello sport e dall'altro l'intensa vocazione economica regolata da norme pubblicistiche imposte dal trattato CE e dalla normativa derivata (vedi la legge n. 287/90⁸⁹ e il TFUE⁹⁰, i cui articoli 101 e 102, che riguardano la concorrenza, hanno sostituito gli articoli 81 e 82 del Trattato CE). Il decreto, come affermato da più parti, ha costituito una vera rivoluzione nel mondo del calcio⁹¹. In esso vengono affrontati per la prima volta tutti i problemi connessi ai diritti audiovisivi sportivi che vengono analizzati e disciplinati nella loro molteplicità e complessità partendo da chi ne è il titolare, a come questi diritti devono essere venduti, per arrivare a come il prodotto verrà fruito dai consumatori finali.

La normativa introdotta con la legge 106/2007 e con il decreto attuativo 9/2008 è ricca di innovazioni sia sotto il profilo strettamente giuridico sia per le sue ricadute commerciali e organizzative per i club calcistici e per la loro associazione di categoria, la Lega nazionale

⁸⁸ Sotto il profilo sportivo è di fondamentale importanza il principio di specificità dello sport sottolineato dal Consiglio europeo di Nizza del 2000.

⁸⁹ Legge 10.10.1990, n. 287 su: Norme a tutela della concorrenza e del mercato.

⁹⁰ Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, versione consolidata in *GUCE* C115/44, 2008.

⁹¹ Figus Diaz J. E. Forti V., *La disciplina antitrust della nuova legislazione sui diritti di trasmissione: quid novi sub sole?*, in *Riv. Dir. ed Econ. dello sport*, 2008, vol. V, fasc. 2, 32.

professionisti. Qualche perplessità ha suscitato la sua vastità e l'estrema articolazione del suo intervento che fornisce al settore grandi possibilità di crescita ma che pone al contempo tutti gli operatori di fronte a sfide e rischi inediti.

Al di là di quanto possa apparire ad una prima analisi, la sostanza del prodotto calcio viene davvero cambiata e di questo nuovo prodotto è ancora incerto il valore e il richiamo commerciale, in un nuovo scenario che sottrae alle televisioni, cioè ai principali utilizzatori, molta libertà di manovra per trasferirla alla Lega calcio cui spetterà il compito di riformare, valorizzare e vendere il nuovo “prodotto campionato”, garantendone la qualità sotto il profilo televisivo e mediatico⁹². Secondo alcuni autori⁹³ la Lega calcio, considerata dai più incapace di gestire questa rivoluzione, ha affrontato sin dall'inizio il nuovo sistema con la dovuta cautela, ponendo molta attenzione ai primi provvedimenti delle autorità di controllo sulle prime linee guida, consapevole del suo nuovo ruolo di centralizzatore dei diritti in forza della contitolarità che il decreto le aveva espressamente conferito.

Malgrado ciò da più parti si sono alzate voci contrarie al decreto non solo in conseguenza del ricorso Sky e delle numerose iniziative di Conto TV che verranno analizzati successivamente, ma per le numerose dichiarazioni, provenienti in particolare da parte dai club più importanti, la cui avversione è stata letta più in senso ideologico che pratico⁹⁴, che auspicavano la cancellazione del decreto e il ritorno alla vendita individuale⁹⁵. Ritorno che sembrava anacronistico anche alla luce delle indicazioni provenienti dalle Istituzioni Europee favorevoli al nuovo sistema.

⁹² Bianchi L., *La nuova legge sulla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi: rischi e opportunità*, Convegno di Bologna del 4 giugno 2008.

⁹³ Morelli E., *I diritti audiovisivi sportivi*, ed. Giuffrè, pagg. 191-192, 2012.

⁹⁴ Sarti L., *Appartenenza e gestione individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi*, Convegno AIDA, Pavia, 26/9/2008.

⁹⁵ Zeno Zencovich V., *Il diritto di accesso per brevi estratti di cronaca degli eventi sportivi*, in AIDA 2008,71.

Il decreto Melandri, come affermato da alcuni, è una legge certamente imperfetta, ma animata di buone intenzioni⁹⁶ che, grazie al Tribunale di Milano, ha retto al caos alimentato ad arte proprio da coloro che non hanno gradito l'intervento legislativo del precedente governo.

Come sottolineato in precedenza gli attacchi a cui la legge è stata sottoposta sono stati numerosi tanto da far ipotizzare più volte la sua cancellazione o il suo congelamento per alcuni anni.

Ci si è chiesto perché ci sia stata una tale insistenza nel portare avanti una mera battaglia di principi: “tutti lamentano la mancanza di concorrenza ma i motivi di tale rifiuto appaiono diversi e probabilmente legati ad un malessere generale che coinvolge il sistema calcio”⁹⁷.

Secondo parte della dottrina⁹⁸ la rigidità del sistema calcio e i suoi passi indietro, anche dal punto di vista tecnico, negli ultimi anni derivano dall'essersi accomodato sul boom del mercato dei diritti audiovisivi, rinunciando ad esprimere capacità manageriali in grado di agire attivamente sia sul fronte del rinnovamento produttivo degli stadi sia su quello del marketing e della commercializzazione del marchio, a livello locale e internazionale.

Si è parlato da più parti di rinuncia del calcio italiano ad esprimere capacità manageriali⁹⁹. Sarebbe meglio parlare di rinuncia a fare “cultura sportiva”, di quella cultura che poggia sul principio della lealtà sportiva, anche sotto il profilo dell'accettazione delle regole, anche d'impresa.

Secondo i più manca un progetto che dia concretezza al “sistema calcio Italia” in quanto le diverse anime che caratterizzano il calcio professionistico non manifestano reciproca fiducia. Solo l'unione tra le sue diverse anime potrà fare crescere il sistema calcio e rendere il suo prodotto sempre più appetibile.

⁹⁶ Palombo R., *Una soluzione va trovata*, in *Gazzetta dello sport* del 13 maggio 2010.

⁹⁷ Zeno - Zencovich V., in un'intervista riportata sul sito dell'Università di Roma 3, in cui, commentando l'ordinanza Marangoni e i suoi effetti sul mercato, segnala come i contenuti siano in mano alle solite emittenti e cita Sky, Mediaset e Dhalia.

⁹⁸ Teotino G. - Uva M., *La ripartenza. Analisi e proposte per restituire competitività all'industria del calcio in Italia*. Il Mulino, Arel, 2010, 29.

⁹⁹ Teotino G.-Uva M., *La ripartenza. Analisi e proposte per restituire competitività all'industria del calcio in Italia*”, Il Mulino, Arel, 2010, 179 ss.

3. La direttiva europea 2007/65/CE(SMA)

Contemporaneamente all'approvazione del decreto Melandri si è assistito ad una sostanziale modificazione del mondo della comunicazione in tema di principi, definizioni e rapporti; infatti il 18 dicembre 2007 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la direttiva 2007/65/CE (SMA) in tema di esercizio delle attività televisive, approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2007, che ha modificato sostanzialmente la precedente¹⁰⁰.

Già nel titolo non si parla più di “televisione senza frontiere (TSF) ma di “The Audiovisual Media Services (SMA) Directive”.

La televisione non é più al centro del mondo della comunicazione. Oggi assume rilievo preminente “ il servizio audiovisivo”, un servizio che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è quello di fornire programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico attraverso reti di comunicazione elettroniche ai sensi dell'art. 2, lettera a) della direttiva 2001/21/CE.

La direttiva invitava i paesi membri, allo scopo di evitare distorsioni della concorrenza, a rafforzare la certezza del diritto, contribuire al completamento del mercato interno, facilitando la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione, e ad applicare un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, sia ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè ai servizi di media audiovisivi lineari) che ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè ai servizi di media audiovisivi non lineari). La direttiva SMA sarà operativa in Italia solo tre anni dopo il decreto Romani ma alcune sue caratteristiche erano già presenti nel decreto Melandri.

¹⁰⁰ Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CE del Consiglio, relativa al “coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive”, in *GUCE* n. L332/27 del 18 dicembre 2007 (c.d. direttiva Servizi di media audiovisivi o SMA).

CAPITOLO IV

LA DISCIPLINA DEI DIRITTI AUDIOVISIVISPORTIVI NEL D. LGS. N. 9/2008

Sommario: 1.L'ambito di applicazione del decreto e la definizione dei diritti audiovisivi;
2. Principi ispiratori e finalità; 3. Principali definizioni utilizzate.

1. *L'ambito di applicazione del decreto e la definizione di diritti audiovisivi.*

L'art. 1 del decreto legislativo n. 9/2008, in conformità al titolo della legge delega n. 106/2007¹⁰¹, delimita il suo ambito di applicazione agli “eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre, e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale”. Il riferimento ai soli due settori sportivi, Calcio e Basket, che rientrano nel suddetto ambito applicativo, appare in contrasto con il titolo del decreto attuativo, che riferisce il suo contenuto genericamente alla disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi senza null'altro aggiungere.

Su questa base parte della dottrina¹⁰² si pone la questione se i diritti audiovisivi, oggetto di espresso riconoscimento da parte del legislatore, siano soltanto quelli riferiti alle partite di calcio e di Basket e se, al di fuori da tali ambiti, abbia senso parlare di diritti parimenti nominati o di diritti appartenenti alla stessa specie.

¹⁰¹ Legge 19 luglio 2007, n.106: Delega al governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale. G.U. n.171 del 25 luglio 2007.

¹⁰² Santoro L., *Diritti audiovisivi tra sport e mercato*, Ed. Giuffrè, Milano 2014, pp. 59-60.

Il decreto introduce il termine “diritti audiovisivi sportivi” non presente nella legge delega, che utilizza l’espressione “diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica”, per identificare il suo oggetto.

Con tale modifica il Legislatore delegato si è posto sul solco tracciato dal Legislatore comunitario, con riguardo all’apparato definitorio introdotto in sede di armonizzazione delle normative in materia di esercizio delle attività televisive, con l’approvazione della direttiva 2007/65/CE, che ha segnato il passaggio sul piano terminologico dai servizi di trasmissione televisiva ai più moderni servizi di media audiovisivi che comprendono i servizi di media audiovisivi lineari e non lineari (ovvero a richiesta).

L’intento del legislatore comunitario è stato quello di stabilire un sistema di regole comuni per tutti i mezzi di trasmissione, sia tradizionali che moderni.

Non rientrano invece nella direttiva SMA i servizi di media radiofonici che invece saranno compresi nell’ambito dei diritti audiovisivi sportivi previsti dal decreto n. 9/2008.

2. Principi ispiratori e finalità.

Nello stesso articolo 1 il legislatore dichiara le finalità che hanno segnato “ il passaggio da un sistema basato sulla titolarità dei diritti audiovisivi sportivi in capo ai singoli organizzatori degli eventi ad un nuovo sistema, basato sulla contitolarità dei diritti in capo al soggetto preposto all’organizzatore della competizione e a tutti i soggetti partecipanti alla stessa” (società sportive), ispirato al modello UEFA Champions League. Tali finalità “sono volte a garantire la trasparenza e l’efficienza del mercato dei diritti audiovisivi e a disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti, in modo da garantire l’equilibrio competitivo tra i soggetti partecipanti alle competizioni, e da destinare una quota di tali risorse a fini di mutualità”.

I principi espressi dall'articolo 1 riflettono le due anime dell'attività sportiva: quella relativa all'attività agonistico - sportiva¹⁰³, disciplinata da norme privatistiche interne al mondo dello sport, e quella riguardante i diritti audiovisivi sportivi, in cui le regole del gioco tra imprese economiche, quali sono le società sportive, sono stabilite da norme pubblicistiche imposte dal trattato CE e dalla normativa derivata (come la legge antitrust del 10 ottobre 1990, n. 287)¹⁰⁴.

L'obiettivo politico del decreto è di differenziarsi dal sistema precedente, dando centralità all'organizzatore della competizione, in modo che la vendita dei diritti audiovisivi ad esso affidata in maniera centralizzata possa consentire di ridistribuire meglio i ricavi tra le società associate riequilibrando i rapporti tra i club all'interno della competizione.

Tale modello è stato oggetto di attente analisi da parte delle Autorità Antitrust europee che, fino agli anni 90, avevano individuato nello "sportello unico di vendita" un cartello che determinava effetti negativi sulla concorrenzialità del settore, in quanto consentiva la realizzazione di profitti monopolistici contrari alla legislazione antitrust.

Tale orientamento si è andato però modificando a partire dal 2003, tanto che l'Autorità aveva autorizzato l'uso nel mercato della vendita centralizzata, sia pure con l'impiego di apposite misure correttive.

Il Legislatore italiano, nella ferma volontà di perseguire l'obiettivo di tornare all'antico¹⁰⁵, ha ritenuto che la materia non dovesse essere sottratta al diritto della concorrenza.¹⁰⁶ Al contrario, ha

¹⁰³ Sotto il profilo sportivo è di fondamentale importanza il principio di specificità dello sport espresso dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 con la "Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni", richiamata dalla legge delega. Il Consiglio d'Europa ha esaltato la specificità dello Sport sottolineando come l'attività sportiva possieda caratteristiche proprie che giustificano un trattamento particolare rispetto ad altri settori dell'industria o dei servizi: la necessità di garantire l'incertezza dei risultati delle competizioni e l'interdipendenza tra le squadre costituiscono aspetti esclusivi dell'attività sportiva, che possono giustificare restrizioni della concorrenza.

¹⁰⁴ Negli aspetti professionistici lo sport è un importante settore produttivo e pertanto soggetto all'applicazione delle regole del mercato, come dimostrano i numerosi provvedimenti a livello nazionale e comunitario che concretizzano principi fondamentali contenuti nel trattato.

¹⁰⁵ Così Giannaccari A., *Calcio, diritti collettivi e ritorno all'antica. Storia a lieto fine?*, in *Merc. Conc. Reg.*, vol. VIII, n. 3, 2006, 487.

¹⁰⁶ Contrariamente da chi invece ha ritenuto che il cartello imposto "ex lege" fosse immune dal diritto della concorrenza: così Figus Diaz J. e Forti D., *La disciplina antitrust della nuova legislazione sui diritti di trasmissione: quid novi sub sole*, in *RDES*, 2008, vol. IV, fasc. 2, 31. Del resto anche nel sistema francese dove i diritti sono in capo alla sola federazione, vengono meno le regole della concorrenza.

inteso dare alla legge una configurazione diversa, come *lex specialis* che, proprio perché finalizzata a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti audiovisivi, finisce per disciplinare, legittimandoli, comportamenti che, in forza di disposizioni nazionali e comunitarie in tema di Antitrust, risulterebbero abusivi perché posti in essere da un soggetto in posizione dominante (Tribunale di Milano 24 gennaio 2010), quale è l'organizzatore della competizione nel decreto Melandri.

Il Legislatore è però andato oltre, collocando la materia nell'ambito del diritto d'autore¹⁰⁷, che consente di favorire l'adozione di soluzioni giuridiche idonee a dare sostegno alla centralizzazione del diritto.

Nel diritto di autore infatti sono numerosi i casi in cui è prevista la scissione tra titolarità ed esercizio, dando fondatezza alla tesi della contitolarità con attribuzione accentrata dei diritti di esercizio a uno solo dei contitolari.

Volendo muoversi in un'ottica antitrust, il Legislatore ha voluto compensare le funzioni attribuite all'organizzatore della competizione con il riconoscimento a ciascun organizzatore dell'evento sportivo di una serie di diritti, allo scopo di rendere concreta la concorrenza tra l'organizzatore della competizione e le società sportive da un lato, e tra le singole società sportive dall'altro¹⁰⁸.

Il decreto riconosce infatti al singolo club organizzatore dell'evento quattro significativi diritti e un'importante facoltà:

- a) la titolarità in esclusiva per legge del diritto di archivio e il diritto di esercizio dello stesso da condividere con il club ospitato;
- b) il diritto di sfruttamento dei diritti di natura secondaria individuati a seguito di una delibera assembleare della lega di riferimento;

¹⁰⁷ Legge 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, *G.U.* n.166 del 16-7-1941 .

¹⁰⁸ Morelli E., *I diritti audiovisivi sportivi*, ed. Giuffrè, Milano 2012, pag. 284.

- c) i diritti di utilizzazione delle immagini sul proprio canale e sul sito tematico;
- d) i diritti non esclusivi di sfruttamento dei diritti secondari rimasti invenduti;
- e) la facoltà di provvedere direttamente alla produzione audiovisiva degli eventi.

Secondo alcuni autori il Legislatore sarebbe andato ben oltre a quanto richiesto dal diritto antitrust, ancora come prigioniero del concetto individualistico di proprietà della partita di calcio.¹⁰⁹

In conclusione, il sistema di gestione collettiva introdotto dal decreto, al di là del fatto che possa o meno rappresentare una deroga *ex lege* al diritto antitrust, non differisce da modelli adottati da altri ordinamenti.

Secondo il Legislatore l'applicazione dei principi comunitari andrà verificata nel caso concreto; da ciò derivano le funzioni affidate alle Autorità Indipendenti (AGCM e AGCOM), chiamate a valutare, per le rispettive competenze, sia ante che post, l'eventuale passaggio da un'intesa determinata per legge a un abuso di posizione dominante o a atti restrittivi della concorrenza.

3. *Le principali definizioni.*

L'art. 2 riporta le definizioni utilizzate dal Legislatore nella stesura del decreto. Tra queste, alcune sono di particolare rilievo e nel testo ripetutamente utilizzate.

L'organizzatore della competizione è il soggetto a cui è demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal CONI, competente per la rispettiva disciplina sportiva, comunemente chiamata Lega, che opera su delega espressa della federazione competente (la FIGC nel caso del gioco del calcio).

¹⁰⁹ Sarti D., *Appartenenza e gestione individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi*, nel corso del convegno AIDA di Pavia del 26 settembre 2008 e successivamente in *Gestione individuale e collettiva dei diritti degli eventi sportivi* in AIDA, 119.

L'organizzatore dell'evento è la società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell'organizzazione dell'evento disputato nell'impianto sportivo di cui essa ha la disponibilità.

L'evento è la manifestazione sportiva costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilita dai regolamenti sportivi, organizzata di norma dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate, e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite, destinata alla fruizione del pubblico e comprensiva degli accadimenti di contorno che si verificano nell'area tecnica, nel campo di destinazione, negli spazi circostanti il campo di gioco e all'interno del recinto di gioco dell'impianto sportivo, come definiti dai regolamenti sportivi.

La competizione è qualunque gara sportiva, organizzata nella forma ufficiale di campionato, coppa o torneo professionistico, cui partecipano una pluralità di squadre secondo modalità e durata previsti dai regolamenti sportivi, nonché gli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle precedenti competizione.

La diretta è la trasmissione in tempo reale dell'evento.

Le immagini salienti (comunemente dette highlights) sono le immagini più significative dell'evento. Tra queste sono comprese le immagini al rallentatore e quelle animate. Il Legislatore ha individuato in particolare uno specifico ed autonomo diritto sul prodotto moviola¹¹⁰.

La prima messa in onda è costituita dalla diretta, la prima differita e la prima trasmissione delle immagini salienti.

Le immagini correlate sono le immagini filmate all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate, prima e dopo l'evento, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco, in sala stampa, in area

¹¹⁰ Moviola che ha trovato la sua consacrazione nella stessa relazione introduttiva al disegno di legge delega n. 1469 che ha specificato che “la delega riguarda i seguenti prodotti audiovisivi: diretta integrale, differita integrale, sintesi, moviola e highlights”.

spogliatoi, nei passaggi dagli spogliatoi al campo di gioco, nonché le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmate anche nel corso dell'evento.

In merito a queste ultime si è acceso un dibattito dottrinario relativo al diritto di sfruttamento di tali immagini. Secondo alcuni tale diritto sarebbe da attribuire ai singoli club mentre un'altra interpretazione della norma lo attribuisce all'organizzatore della competizione.

L'ipotesi più plausibile è che il Legislatore, con la creazione del nuovo sistema, abbia attribuito "il tutto" (inteso come spettacolo sportivo) all'organizzatore della competizione, salvo alcune eccezioni che sono tassativamente previste nel decreto. Poiché le immagini correlate non fanno parte di queste, il loro sfruttamento dovrebbe essere assegnato all'organizzatore della competizione¹¹¹.

Per *diritti audiovisivi* si intendono i diritti esclusivi, di durata pari a cinquant'anni dalla data in cui si svolge l'evento. Essi comprendono:

- a) la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo e forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui esso si svolga;
- b) la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell'evento;
- c) la distribuzione, con qualsiasi modalità, compresa la vendita dell'originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell'evento;
- d) il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle fissazioni dell'evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
- e) la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l'evento;

¹¹¹ Morelli E., *I diritti audiovisivi sportivi*, ed. Giuffrè, Milano 2012, p. 365-366.

f) l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi o scommesse e per lo svolgimento delle relative attività;

g) la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento al fine della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo.

Per *diritti d'archivio* si intendono i diritti che si concretizzano in capo al club solo dopo l'ottavo giorno dalla conclusione dell'evento sportivo, in relazione alle partite giocate in casa ed anche in trasferta per effetto della reciprocità per il suo esercizio prevista all'art. 4 comma 2, del decreto n. 9/2008.

Per *diritti audiovisivi di natura primaria* si intendono i diritti di prima messa in onda.

I *diritti audiovisivi secondari* sono i diritti di trasmissione della replica, della sintesi e delle immagini salienti.

Il *contratto di licenza* è definito “il contratto avente ad oggetto la licenza a termine, all'operatore della comunicazione o all'intermediario indipendente, dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione”.

Per *piattaforma* si intende un “sistema di distribuzione e di diffusione dei prodotti audiovisivi mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e di ricezione delle immagini, sia in chiaro che ad accesso condizionato, anche a pagamento”.

Con tale definizione il legislatore comprende tutti mezzi di comunicazione attualmente conosciuti o quelli futuri che siano o saranno in grado di veicolare i prodotti audiovisivi.

Per *prodotti audiovisivi* si intendono i prodotti editoriali aventi ad oggetto eventi della competizione, confezionati sulla base delle diverse modalità di trasmissione, nonché delle diverse piattaforme, in conformità agli orari e agli schemi approvati dall'organizzatore della competizione”.

Essi devono essere considerati come quegli elementi¹¹² che trasformano l'evento sportivo, attraverso l'attività di mediazione editoriale dell'operatore della comunicazione, in "eventi audiovisivi", cioè in prodotti che, sfruttando il luogo per narrare l'evento, sono confezionati appositamente e adattati alle esigenze del palinsesto televisivo e degli altri mezzi di comunicazione.

I prodotti nel settore televisivo sono definiti come "programmi televisivi".

Le "*reti di comunicazione elettronica*" sono i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione e di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica. Nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.

Per *canale tematico ufficiale* si intende l'insieme di programmi audiovisivi originali, di durata non inferiore a 8 ore settimanali, distribuiti anche all'estero su qualsiasi piattaforma distributiva, predisposto da un fornitore di contenuti e unificati da un medesimo marchio editoriale, riferito prevalentemente alla attività sportiva e societaria dell'organizzatore dell'evento, che concede in esclusiva al fornitore di contenuti l'uso del proprio marchio e della propria immagine, veicolati su qualsiasi mezzo di comunicazione, in chiaro o a pagamento.

L'operatore della comunicazione è "il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi e radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati, anche su richiesta individuale, alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica, e che è

¹¹² Si osserva che il legislatore ha voluto parlare appositamente di "prodotti" di spettacolo televisivo, anche al fine, come sottolineato da Loffredo E. in *L'impresa di spettacoli, anche sportivi*, in *AIDA*, 2007, 318, nota 23, di evitare possibili confusioni con il fatto creativo posto sulla base del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno eventualmente sussistente su alcuni prodotti di spettacolo.

legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati relativi all'evento, nonché il soggetto che presta servizi di comunicazione elettronica.

Tale definizione è finalizzata a ricomprendere tutti i soggetti che svolgono attività editoriali e di informazione.

Tali soggetti, insieme agli intermediari indipendenti, partecipano alle procedure competitive che l'organizzatore predispone per l'acquisizione dei diritti audiovisivi sportivi. Solitamente sono le linee guida a determinare specifici requisiti per la partecipazione: titolo abilitativo; disponibilità di capacità distributiva con copertura, in caso di operatori nazionali, di almeno il 50% della popolazione; dotazione di mezzi e organizzazione necessari a supportare le attività conseguenti all'assegnazione¹¹³.

Con il termine *Intermediario Indipendente* si definiscono tutte quelle società non legate, nell'ambito del mercato dei diritti audiovisivi, ai club, alle leghe o agli operatori della comunicazione, che svolgono attività di intermediazione e di gestione dei diritti media nello sport. La loro opera è spesso finalizzata a massimizzare il valore dei diritti, fornendo spesso un importante contributo alla crescita della domanda di contenuti da parte delle diverse piattaforme.

¹¹³ Secondo l'AGCM, SR9, Approvazione linee guida della lega nazionale professionisti, del primo luglio 2009 (par. 53) "la richiesta di adeguate garanzie di solvibilità e risorse economiche" che la Lega calcio ha inserito nelle linee guida 2010/2012, rende ultronea l'individuazione, nell'ambito delle linee guida in oggetto, di parametri di esclusione riferiti alla sussistenza di contenziosi pendenti con la lega calcio".

CAPITOLO V

TITOLARITA' ED ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI

Sommario: 1. La contitolarità tra organizzatore della competizione e società sportive: parallelo con il diritto d'autore;
2. L'esercizio dei diritti audiovisivi sportivi.

1. Contitolarità tra organizzatore della competizione e società sportive: parallelo con il diritto d'autore

L'articolo 3 del decreto oggetto della trattazione attribuisce congiuntamente la titolarità dei diritti audiovisivi sportivi, tranne quella riguardante il diritto d'archivio, all'operatore della competizione e agli organizzatori dei singoli eventi (le società sportive).

Tale contitolarità si basa essenzialmente su due elementi: la comunione germanistica (indivisibilità del bene) e la legge sul diritto d'autore, nel cui ambito devono essere lette le disposizioni relative agli articoli 3 e 4.

Nello stesso modo in cui la legge sul diritto d'autore prevede la contitolarità dei diritti patrimoniali tra il soggettoista, lo sceneggiatore, il regista e l'autore della musica di un'opera cinematografica e trasferisce, per contratto o per legge, l'esercizio degli stessi diritti al produttore cinematografico, il decreto n. 9/2008 attribuisce la contitolarità dei diritti audiovisivi sportivi alle singole società sportive e all'organizzatore delle competizioni attribuendo però solo a quest'ultimo (la Lega nazionale professionisti di serie A per quanto riguarda il calcio) l'utilizzazione ai fini economici degli stessi.

Il ruolo dell'organizzatore non è limitato solo alla gestione ma, soprattutto, è finalizzato alla distribuzione mutualistica dei ricavi, con espresso obbligo di incasso e di distribuzione tra i propri associati.

Per evitare di entrare in contrasto con il diritto comunitario il Legislatore italiano, sulla scorta di precedenti europei riguardanti l'acquisizione dei diritti del campionato inglese, di quello tedesco e della Champions League, per rispondere in modo efficace ai possibili rischi di monopolizzazione da parte della Lega calcio, ha previsto per la vendita centralizzata meccanismi regolatori, quali la previsione dell'offerta in pacchetti, il divieto di acquisizione da parte di un unico soggetto di tutti i relativi diritti, la chiarezza e trasparenza dei meccanismi di assegnazione, la possibilità per le squadre di commercializzare singolarmente i diritti che dovessero rimanere invenduti, la sottoscrizione di contratti di breve durata, che erano stati espressamente richiesti dagli organi di controllo comunitari per dare il via a tale modello di vendita.

La verifica di un' eventuale lesione dei principi di concorrenza andrà comunque verificata nel singolo caso.

Il comma 2 dello stesso articolo 3 attribuisce in maniera esclusiva alle società sportive la titolarità del diritto d'archivio.

Secondo alcuni autori, questa eccezione del Legislatore ha avuto l'obiettivo di lasciare questi diritti alla disponibilità dei singoli club, considerando l'archivio come un elemento, forse il più importante, per rappresentare la storia, la memoria collettiva, il senso di appartenenza della sua tifoseria¹¹⁴.

2. L'esercizio dei diritti audiovisivi sportivi

L'articolo 4 regola, in attuazione alle disposizioni dell'art.1 comma 2 lettera e) e comma 3 lettera a)

¹¹⁴ Morelli E., *I diritti audiovisivi sportivi*. Ed. Giuffrè, Milano 2012, pag. 449.

della legge delega, l'esercizio dei diritti audiovisivi sportivi, che deve essere inteso come la possibilità di avvalersi delle facoltà economiche che da essi discendono, da differenziare dalla titolarità che determina invece una situazione giuridica sostanziale.

Il comma 1 dell'art. 4 attribuisce l'esercizio dei principali diritti audiovisivi all'organizzatore della competizione, sanzionando come nullo ogni atto giuridico attuato dall'organizzatore dell'evento in violazione di tale disposizione.

I commi 2 e 3 rappresentano delle eccezioni alla regola precedente in quanto attribuiscono determinati diritti ai singoli organizzatori degli eventi, in modo da consentire loro di svolgere "autonome attività commerciali" e creare le condizioni per un'effettiva concorrenza a livello orizzontale.

Il comma 2 riguarda il diritto di archivio, la cui titolarità è stata già attribuita in esclusiva dall'articolo 3 alle singole società sportive, e il cui esercizio viene altresì attribuito, anche se non in via esclusiva, all'organizzatore del singolo evento il quale consente, in condizioni di reciprocità, anche alla società sportiva che partecipa all'evento in qualità di ospite, di conservare nel proprio archivio e utilizzare economicamente le immagini dell'evento medesimo.

Il comma 3 stabilisce per legge che i diritti di trasmissione della sintesi, della replica e delle immagini salienti "sui canali tematici ufficiali" appartengano in via originaria ai club che organizzano le manifestazioni. Le trasmissioni su tali canali coinvolgono eventi che vedono protagonisti una singola squadra e che derivano il loro valore economico dalla notorietà e dall'affezione del pubblico per una formazione specifica, non dalle vicende relative al torneo nel suo complesso. Per tali motivi il legislatore sottrae tali diritti alla negoziazione collettiva e attribuisce i ricavi alle singole società¹¹⁵.

¹¹⁵ Sarti D., *Gestione individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi*, in *AIDA*, 2008, 147.

Altri diritti secondari, che completano i diritti attribuiti ai singoli club, devono essere fissati nelle linee guida dall'organizzatore della competizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, e i ricavi ottenuti dalla loro vendita vengono trattenuti, in base all'articolo 21, comma 2, dalle singole società.

Funzionali allo svolgimento di autonome iniziative commerciali sono i commi 4, 5, 6, 7 dello stesso articolo, che disciplinano la produzione audiovisiva degli eventi e la affidano alle singole società sportive che, rispetto all'organizzatore della competizione, hanno la disponibilità dell'impianto sportivo in cui devono essere effettuate le riprese dell'evento e sono quindi perfettamente a conoscenza del contesto in cui collocare le apparecchiature di ripresa e la cabina di regia, nella posizione più adatta, quindi, per la realizzazione delle migliori inquadrature nel rispetto delle esigenze audiovisive.

CAPITOLO VI

IL DIRITTO DI CRONACA

Sommario: 1. Libertà di informazione e diritto di cronaca ; 2. La disciplina legislativa.

1. Libertà di informazione e diritto di cronaca

Già all'inizio degli anni '50, con l'affermarsi sempre crescente del rapporto tra spettacolo sportivo e televisione, ha inizio un dibattito che opponeva e oppone ancora oggi, da un lato, il diritto dell'organizzatore allo sfruttamento commerciale dell'evento sportivo e, dall'altro, il diritto di cronaca dell'operatore della comunicazione.

Tale questione appare rilevante a prescindere dalla disputa riguardante la natura giuridica, assoluta o relativa, che si intenda riconoscere al diritto dell'organizzatore nelle diverse configurazioni proposte dalla dottrina.

Abbiamo visto nel primo capitolo, che riguarda il periodo antecedente l'approvazione della legge 78/1999, come tale problematica sia stata affrontata a più riprese sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza.

In un percorso diretto al riconoscimento di strumenti di tutela in capo all'organizzatore televisivo avverso la libera ripresa della manifestazione da parte di terzi, il diritto di cronaca rappresentava l'ostacolo frapposto dalla dottrina favorevole a tutelare le pretese delle emittenti televisive.

Il punto di partenza comune alle diverse posizioni dottrinali è rappresentato dal riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta dall'art. 21 della Costituzione, da cui

conseguirebbe la libertà di esporre i fatti accaduti e quindi il diritto di cronaca. Il dibattito della dottrina si è però acceso sui limiti e sulla portata di tale diritto.

Si è partiti da una posizione favorevole a contenere l'esercizio del diritto di cronaca al resoconto orale del cronista o a quello scritto del giornalista della carta stampata, negando invece l'uso del mezzo televisivo perché ritenuto coincidente con lo spettacolo fornito dall'organizzatore¹¹⁶.

Tale opinione era coincisa con la decisione della giurisprudenza, di cui si è discusso nel primo capitolo che, nel definire i confini di esercizio del diritto di cronaca sugli eventi sportivi, aveva escluso che quest'ultimo comprendesse anche, oltre al resoconto scritto e orale, la riproduzione cinematografica¹¹⁷.

L'evoluzione dei mezzi di comunicazione, che ha comportato la crescita dell'informazione sul video, sino al passaggio su tale mezzo di comunicazione dello stesso giornalismo tradizionale su carta stampata, ha evidenziato successivamente i limiti di tale tesi.

E' stato infatti osservato come l'attività di informazione del diritto di cronaca debba essere identificata anche con quella che si svolge attraverso le immagini, sia fisse che in movimento¹¹⁸. Restava da verificare entro quali limiti essa dovesse consentirsi, per essere qualificata come lecita esplicazione del diritto di cronaca. Secondo una dottrina minoritaria non vi sarebbero limiti all'attività di ripresa¹¹⁹, mentre secondo un'opinione opposta l'esercizio del diritto di cronaca dovrebbe limitarsi alla notizia della programmazione dell'evento, del suo svolgimento, e del

¹¹⁶ Borruso R., *La disciplina giuridica delle riproduzioni cinematografiche e televisive in ordine agli spettacoli sportivi*, cit., pag. 124. L'autore afferma che "gli scritti o la voce con la quale si riferisce lo svolgimento della gara sono cose che appartengono solo a chi scrive o a chi parla, il film giornale o la ripresa televisiva, che riproducono lo spettacolo televisivo non possono, invece, in alcun modo considerarsi opere esclusive di chi manovra la macchina da presa.[...], nella riproduzione cinematografica o televisiva resta come elemento essenziale lo spettacolo riprodotto, che è, a tutti gli effetti, da considerarsi cosa altrui e della quale, perciò, non può essere giuridicamente ammissibile lo sfruttamento"

¹¹⁷ Così il Tribunale di Roma, 28 marzo 1958, cit. Afferma il Tribunale che "il diritto di cronaca non ha nulla a che vedere con il diritto allo sfruttamento economico delle gare sportive: il primo spetta a chiunque voglia illustrare oralmente o per iscritto il resoconto dello svolgimento delle gare, il secondo spetta solo all'organizzatore. Il diritto di cronaca non comprende quello della riproduzione cinematografica o televisiva degli eventi sportivi specie se eseguiti a scopo commerciale".

¹¹⁸ In questo senso v. Autieri P., op. cit., p.89.

¹¹⁹ In questo senso vedi Chiola C., op. cit., p.199 e Pettiti D. op. cit., p.199.

risultato finale, anche eventualmente mediante l'uso di immagini, comunque non riferite ai momenti salienti dell'incontro¹²⁰.

Il diritto di cronaca, inoltre, non attribuirebbe l'accesso al luogo chiuso ove si svolge l'evento, sicché l'ingresso sarebbe comunque condizionato al consenso dell'organizzatore. La libertà di manifestazione del pensiero, in questo ordine di idee, comprende il diritto di informare ma non quello di accedere alle fonti di informazione.

Questa impostazione ha trovato accoglimento in molte pronunce di merito che si sono succedute tra la fine degli anni '70 e i primi anni del 2000, nelle quali è stato affermato il principio secondo cui il diritto di cronaca assegna all'emittente televisiva il diritto di offrire al pubblico "la notizia dello spettacolo" e non "lo spettacolo come notizia"¹²¹.

Secondo un'impostazione intermedia tra le due tesi richiamate, il diritto di cronaca consentirebbe l'accesso al campo di gara nonché la ripresa e la trasmissione dell'evento purché limitate, nel contenuto, a parti essenziali dello stesso e alla programmazione in differita.

L'entrata in vigore della legge delega n. 106/2007 e del decreto legislativo attuativo n. 9/2008 ha rinnovato il dibattito in questione, non più nella prospettiva dell'affermazione del diritto dell'organizzatore sportivo, che è un dato già consolidato, quanto nella prospettiva della individuazione dei limiti e delle modalità di esercizio del diritto di cronaca, su cui la disciplina solleva molteplici interrogativi¹²².

2. La disciplina legislativa

L'articolo 5 del decreto n. 9/2008 regola il diritto di cronaca, sulla base dell'articolo 1, commi

¹²⁰ Borruso R., op. ult. cit., p.122 ss e Santoro E., op. cit., pag 56 ss.

¹²¹ Corte di Appello di Roma, 10 novembre 1980, in *Foro. it.*, 19881, I, c, 520, Pretura di Roma, 18 settembre 1987, in *Foro. it.* 1988, I, c.683 e in *Dir. inf.*,1988, p.132; Pretura di Roma (ord.),10 dicembre 1992, in *Dir. inf.* 1993, p.695; Tribunale di Roma, 31 marzo 2003 in *Foro. it.*, 2003, I, c.1879; Tribunale di Roma, 21 luglio 2003.

¹²² V. Zeno - Zencovich V, in *Il diritto di accesso per brevi estratti di cronaca degli eventi sportivi*, in *AIDA*, 2008, p. 71. L'Autore svolge un'ampia e attenta disamina critica della disciplina del diritto di cronaca, contenuta nel d. lgs. n. 9/2008.

2 e 3, della legge delega 106/2007, che attribuisce al decreto attuativo la regolamentazione delle modalità di esercizio di tale diritto da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle altre emittenti radio - televisive, locali e nazionali, nel rispetto delle norme previste in proposito dall'ordinamento comunitario.

La norma riconosce a tutti gli operatori della comunicazione, comprendendovi quindi anche coloro che operano su Internet o sulla telefonia mobile, il diritto di fare cronaca sportiva in riferimento a ciascun evento della competizione, sottolineando il diritto degli utenti di essere informati sugli eventi previsti dal decreto che rivestono, a dire del Legislatore, carattere o rilevanza sociale.

E' da sottolineare però come talora sia stato messo in dubbio che tali eventi, le partite del campionato di calcio e di basket, abbiano una rilevanza sociale tale da legittimare il giornalista ad informare gli utenti, e questi ultimi ad essere sempre informati¹²³.

Il comma 2 prevede al contempo che l'esercizio del diritto di cronaca non debba pregiudicare lo sfruttamento dei diritti da parte dei soggetti assegnatari né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'evento.

I diritti audiovisivi vengono considerati nel decreto in tutto il loro valore patrimoniale, quale espressione del diritto di proprietà e della libertà d'impresa del legittimo titolare, costituzionalmente garantiti rispettivamente dagli articoli 41 e 42 Cost., cui si oppone il diritto di informazione previsto dall'articolo 21.

Il diritto di cronaca si pone pertanto come un'eccezione al diritto esclusivo dell'organizzatore della competizione, e può essere esercitato solo in alcuni casi nel rispetto delle regole imposte dall'art. 71 - nonies della legge sul diritto d'autore¹²⁴.

¹²³ Si veda sul punto Zeno - Zencovich V., *Il diritto ad essere informati quale elemento di rapporto di cittadinanza* in *Dir. Inf.* 2006, 2.

¹²⁴ Legge sul diritto d'autore (Ida) Sez. III – Disposizioni comuni - Art. 71 nonies: “Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel

Il decreto disciplina in particolare le modalità di esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, che devono essere lette tenendo conto anche di alcune norme non abrogate dall'art. 5 del decreto o emanate successivamente al decreto stesso, quali: a) la normativa comunitaria sugli eventi di particolare rilevanza per la società e sugli accessi ai contenuti di cui agli articoli 3 undecies e duodecies della direttiva SMA¹²⁵ e 15 della direttiva 13/2010/CE¹²⁶, b) la normativa nazionale sulla stessa materia di cui sub) b, ai sensi degli articoli 32-ter e 32-quater del TUSMA¹²⁷; c) l'art. 5 della legge 422/93¹²⁸ in tema di esercizio del diritto di cronaca da parte delle emittenti locali; d) i regolamenti AGCOM di cui alle delibere 405/09/CONS¹²⁹, come modificata dalla delibera n. 599/13/CONS,¹³⁰ che riguarda l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva e la 406/09/CONS¹³¹, come modificata dalla delibera n. 600/13/CONS¹³², per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica; e) il regolamento AGCOM di cui alla delibera 667/10/CONS su brevi estratti per gli eventi di grande interesse pubblico.

E' da ricordare che, dopo l'approvazione da parte dell'AGCOM delle modifiche dei regolamenti riguardanti il diritto di cronaca audiovisiva e di cronaca radiofonica, la Lega calcio, in data 22 novembre 2013, ha pubblicato un regolamento che disciplina il rapporto tra le società

momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né ad arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari”.

¹²⁵ Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. *G.U.* L 332 del 18 dicembre 2007.

¹²⁶ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in *GUCE* n. L 095 del 15 aprile 2010.

¹²⁷ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, come modificato dagli articoli 1, 2, 6,7 del decreto legislativo 2014, n.44.

¹²⁸ Legge 27 ottobre 1993, n. 422 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva, pubblicato sulla *G.U. n.253 del 27-10-1993*.

¹²⁹ Delibera AGCOM n.405/09/CONS del 17 luglio 2009 con allegato il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva.

¹³⁰ Delibera AGCOM n.599/13/CONS del 28 ottobre 2013 contenente “Modifiche e integrazioni al regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva”, approvato con delibera n.405/09/CONS del 17 luglio 2009.

¹³¹ Delibera AGCOM n.406/09/CONS del 17 luglio 2009, con allegato il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica.

¹³² Delibera AGCOM n.600/13/CONS del 28 ottobre 2013 contenente “Modifiche e integrazioni al regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva” approvato con delibera n.406/09/CONS del 17 luglio 2009.

calcistiche e gli organi di informazione, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, in occasione delle gare organizzate dalla Lega nazionale professionisti di serie A¹³³.

Il decreto garantisce la disponibilità di un numero minimo di immagini degli eventi sportivi a favore di tutti gli operatori che trasmettono esclusivamente in chiaro, privilegiando in tal modo l'interesse di tutta la collettività.

La cronaca audiovisiva deve essere esercitata solo nell'ambito dei telegiornali di carattere generale, sia nazionali che locali, in linea con la direttiva SMA e con l'art. 32 - quater del TUSMA. Essa deve esprimersi sotto forma di "un resoconto di attualità" e, quindi, solo in differita.

Nel regolamento attuativo, l'AGCOM è andato oltre le previsioni comunitarie, estendendo il diritto di cronaca anche ai telegiornali sportivi ma non, come richiesto da alcuni operatori, ai programmi di approfondimento sportivo.

Il periodo di utilizzazione delle immagini va da un minimo di 3 ore dalla conclusione dell'evento fino alle 48 ore successive dalla fine dello stesso.

Il regolamento AGCOM prevede un massimo di 8 minuti complessivi per giornata, comprendenti le immagini salienti dell'evento, le interviste e le immagini correlate inedite. Di questi, non più di 4 minuti per ciascun giorno solare, di cui a sua volta non più di 3 minuti per singolo evento.

A differenza di quanto sostenuto da alcuni autori¹³⁴, il diritto di cronaca non riguarda però solo le televisioni in chiaro, ma anche quelle a pagamento e gli operatori dei new media, i cui mezzi di comunicazione, sia lineari che non lineari, devono essere assimilati ai mezzi di comunicazione di massa e idonei a fornire informazioni ai propri utenti, sia pure con forme e modalità diverse dalla cronaca televisiva, come ribadito dalla Commissione europea¹³⁵.

¹³³ Serie A, Regolamento che disciplina il rapporto tra le società calcistiche e gli organi d'informazione, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di serie A, pubblicato il 22 novembre 2013.

¹³⁴ Zeno Zencovich, *Il diritto di accesso per brevi estratti di cronaca negli eventi sportivi*, in *AIDA*, 2008,77.

¹³⁵ Infatti la Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 reca "Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi dovrebbe comprendere i mezzi di comunicazione di

Il regolamento AGCOM prevede per le televisioni a pagamento, qualunque sia la piattaforma utilizzata, un limite massimo di immagini da utilizzare per l'esercizio del diritto di cronaca di 3 minuti per ciascuna giornata.

La cronaca sui mezzi di telefonia mobile può essere esercitata nei limiti di un fotogramma a corredo della notizia del goal o del risultato finale di ciascun evento e sempre che la fruibilità da parte degli utenti sia "senza oneri aggiuntivi" con un minimo di 20 minuti dal verificarsi dell'evento.

Il diritto di cronaca esercitato su internet prevede che la durata delle immagini salienti e correlate, da mettere a disposizione dell'utente nel singolo portale, non debba essere maggiore di 90 secondi per ciascuna giornata. Esse devono essere disponibili per un massimo di tre ore consecutive, a partire dalle ore 24 dalla conclusione della giornata sportiva.

Come previsto dal comma 4 del decreto l'AGCOM ha adottato altresì un regolamento¹³⁶ per disciplinare l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica in ambito nazionale e locale.

Il Legislatore, in tal caso, a differenza di quanto previsto per la cronaca audiovisiva, permette l'esercizio di tale diritto anche in diretta e nell'ambito di trasmissioni di informazione, contenitori, talk show.

Il regolamento AGCOM prevede in ciascun giorno di calendario una finestra informativa di tre minuti ogni 15 minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ciascuno dei due tempi di gara, così come previsto dal regolamento emanato dalla Lega calcio nel 1999. Le finestre informative non sono frazionabili né cumulabili; e' vietato l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica all'interno di programmi televisivi a scopo informativo, cosa che spesso veniva fatta in passato.

massa in quanto mezzi di informazione, d'intrattenimento e d'istruzione destinati al grande pubblico e includere le comunicazioni audiovisive commerciali, ma dovrebbe escludere ogni forma di corrispondenza privata, come messaggi di posta elettronica inviati ad un numero limitato di destinatari. Tale definizione dovrebbe escludere tutti i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale"

¹³⁶ Delibera AGCOM n. 406/09/COM del 17 luglio 2009, con allegato il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica.

Il decreto conferisce in maniera specifica all'AGCOM l'attività di controllo e sanzionatoria sul rispetto dei regolamenti per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva e radiofonica, così come previsto nell'art. 8 del regolamento AGCOM.

Il comma 8 prevede che alla violazione dei regolamenti AGCOM si applichino le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997.

In proposito l'organo di controllo, all'art. 13 del proprio regolamento istruttorio¹³⁷, ha previsto che "L'Autorità vigila d'ufficio o su segnalazione sulla corretta applicazione delle disposizioni del decreto e dei regolamenti e provvedimenti dalla stessa adottati, in base alle competenze ad essa attribuite dal decreto medesimo".

Ai fini di ogni accertamento inteso allo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, il direttore competente può disporre, anche su proposta del responsabile del procedimento, di affidare al competente servizio dell'autorità lo svolgimento di ispezioni presso le sedi dei soggetti interessati, nonché presso gli impianti sportivi entro i quali hanno svolgimento gli eventi. Alle ispezioni disposte in base al presente comma, cui partecipa il responsabile del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui alla delibera n. 63/06/CONS¹³⁸.

Ove, ad esito delle attività di cui ai precedenti commi, siano riscontrate violazioni o inottemperanze, l'AGCOM provvede all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni secondo la disciplina dettata dal regolamento in materia di procedure sanzionatorie.

Oltre ad approvare il regolamento attuativo relativo al diritto di cronaca previsto dal decreto, ed interessante quindi solo gli sport professionistici a squadre (Calcio e Basket), l'AGCOM ha approvato successivamente un nuovo regolamento relativo ai brevi estratti di cronaca degli eventi di

¹³⁷ Delibera 307/08/CONS, Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie della comunicazione dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse in *Gazz.Uff.* n.148 del 26 giugno 2008.

¹³⁸ Delibera 63/06/CONS "Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità presso le sedi dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni", del 2 febbraio 2006, sul sito dell'Autorità.

grande interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 32-quater del TUSMA di cui alla delibera AGCOM n.667 del 17 dicembre 2010.

CAPITOLO VII

LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI

Sommario: 1. La natura giuridica della negoziazione dei diritti audiovisivi sportivi; 2. Le linee guida; 3. La commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi sul mercato nazionale; 4. L'esercizio dei diritti audiovisivi da parte degli operatori della comunicazione e degli intermediari indipendenti; 5. Il regime speciale sulle piattaforme emergenti e sulla piattaforma radiofonica; 6. La commercializzazione sul mercato internazionale.

1. La natura giuridica della negoziazione dei diritti audiovisivi sportivi

E' discussa in dottrina la posizione degli operatori della comunicazione aggiudicatari dei diritti televisivi. Parte della dottrina si chiede infatti se essi debbano essere considerati acquirenti in virtù di un contratto di vendita, ovvero licenziatari, in virtù di un contratto di licenza d'uso.

Il dubbio nasce dal fatto che, talora, il Legislatore utilizza il termine acquistare, mentre altre volte assimila la commercializzazione dei diritti televisivi, da parte della Lega, all'attività di "licenziare"(vedi art. 1 comma 3 lettera a della legge delega).

D'altra parte anche le linee guida non consentono di individuare con certezza la natura di tale contratto; infatti, se da un lato esso viene denominato vendita, come avviene nella stessa intitolazione delle linee guida, dall'altra esso viene identificato nella licenza (ad esempio nel punto 38 che richiama il contratto di licenza standard che deve essere sottoscritto dalle emittenti televisive).

Secondo alcuni autori il Legislatore avrebbe effettuato una chiara scelta di campo in favore della licenza, e lamentano la mancata presa d'atto di tale scelta da parte della dottrina che utilizza i termini vendita o cessione¹³⁹.

Partendo da tale posizione, c'è chi perviene alla conclusione che lo stesso Legislatore abbia reso norma il contratto di licenza, il quale, pertanto, non potrebbe più ascrivere alla categoria dei contratti atipici¹⁴⁰.

Altra parte della dottrina ritiene invece che al legislatore siano indifferenti i due schemi contrattuali, e ciò sembrerebbe confermato dalla disposizione contenuta nell'art. 27 del decreto, ove si opera l'indistinto riferimento ai "contratti di licenza, cessione o alienazione". Si è però osservato che, con tale disposizione, il Legislatore avrebbe inteso ricomprendere tutti gli schemi contrattuali fino ad allora impiegati per fugare ogni dubbio sull'efficacia della norma¹⁴¹.

Altra parte della dottrina nega la corrispondenza dei contratti televisivi allo schema tipico del contratto di licenza, ma non ritiene corretto neanche l'identificazione con il contratto di compravendita. Secondo tale visione il Legislatore non ha innovato rispetto alla prassi negoziale, ma ha recepito il tipo sociale conformandolo in un tipo legale cui ha assegnato impropriamente la denominazione di licenza¹⁴².

2. *Le linee guida*

Il decreto n. 9/2008, all'articolo 6, istituisce le linee guida come strumento per l'intera commercializzazione dei diritti audiovisivi, mentre l'articolo 7 impone alcune regole generali e alcune eccezioni.

¹³⁹ Vedi in questo senso, Morelli E. op. cit., p.194, nt 66, e dottrina in senso critico ivi richiamata.

¹⁴⁰ Morelli E. , op. loc. ult. cit., e pp.396, nt. 69 e 397.

¹⁴¹ Morelli E. op. cit., p. 394, nt.66

¹⁴² Santoro L., *I diritti audiovisivi tra sport e mercato*. Ed. Giuffrè, Milano 2014, p. 91 ss.

Le linee guida sono il documento con il quale l'organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare la disciplina delle procedure di vendita dei diritti audiovisivi sportivi.

Ai sensi del comma 1, si parla di "regole" in materia di offerta e assegnazione, e di "criteri" in materia di formazione dei pacchetti.

Esse sono un'elencazione di impegni che l'organizzatore della competizione assume davanti alle Autorità Indipendenti, con l'obbligo di rispettarli per tutta la durata della commercializzazione.

Il comma 1 esprime i tre principi cui devono adeguarsi le linee guida, consistenti in equità, trasparenza e non discriminazione.

In particolare, nel parlare di non discriminazione, il Legislatore si riferisce all'art. 5, comma 1, lettera f) del TUSMA, che prevede "l'obbligo per le emittenti, anche radiofoniche, e per i fornitori di servizi di media a richiesta di contenuti, in caso di cessione di diritti di sfruttamento dei programmi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermo restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme sul diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti".

I principi espressi sono considerati dalla norma "assoluti" e, pertanto, le linee guida non possono e non devono contenere eccezioni o condizioni che possano in alcun modo eluderli.

Una volta predisposte, le linee guida sono deliberate dall'assemblea di categoria delle società sportive partecipanti alla competizione medesima; esse dovranno quindi essere trasmesse alle Autorità Indipendenti, che dovranno verificare, ciascuna per la parte di propria competenza, la loro conformità ai principi e alle disposizioni del decreto ed approvarle entro 60 giorni, secondo quanto previsto dal comma 6.

Le linee guida devono precisare anche quali siano i diritti assegnati all'organizzatore della competizione, precisando quali in esclusiva e quali no, e quelli riservati ai singoli club, anche al fine di ridurre gli effetti anticoncorrenziali tra questi ultimi e l'organizzatore della competizione.

La delibera AGCOM 307/08/CONS regola la trasmissione delle linee guida, l'avvio dell'istruttoria e "l'indicazione del tempo di adozione del provvedimento finale che non deve essere superiore a 60 giorni dal loro ricevimento".

L'organizzatore della competizione è obbligato, ai sensi del decreto, ad attenersi, all'atto della commercializzazione dei diritti, alle disposizioni delle linee guida, come approvate dalle Autorità, e alle raccomandazioni eventualmente formulate in fase di approvazione.

La mancata ottemperanza alle disposizioni, alle raccomandazioni e ai suggerimenti delle linee guida comporta l'applicazione da parte dell'AGCOM delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 30 e 31. L'AGCM, a sua volta, potrebbe adottare misure cautelari o aprire un'istruttoria che accerti l'esistenza eventuale di un abuso di posizione dominante, ai sensi dell'art. 3 della legge 287/90.

Il decreto prevede, altresì, tre regole generali in materia di offerta: la prima riguarda i destinatari delle procedure competitive (tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme); la seconda è relativa al momento della predisposizione dell'offerta (almeno un anno dall'inizio della competizione); la terza riguarda il numero minimo di dirette destinate alla commercializzazione (quello previsto dalle linee guida).

3. La commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi sul mercato nazionale

L'articolo 8 è dedicato alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale. Esso impone all'organizzatore della competizione di offrire i diritti audiovisivi mediante più procedure competitive, al fine dell'esercizio degli stessi per singola piattaforma,¹⁴³ ovvero mettendo in concorrenza le diverse piattaforme, ovvero con entrambe le modalità.

¹⁴³ L'articolo 2, comma 2, lettera u) identifica la piattaforma come il "sistema di distribuzione e di diffusione dei prodotti audiovisivi mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e di ricezione delle immagini, sia in chiaro che ad accesso condizionato, anche a pagamento, su reti di comunicazione elettronica".

La disposizione prevista nel comma 1 non distingue la quantità né la qualità di prodotto (diritti primari o secondari, esclusivi o non esclusivi) da immettere nel mercato, la cui scelta è lasciata alla volontà dell'organizzatore della competizione.

Questa autonomia negoziale trova un bilanciamento nell'obbligo per l'organizzatore della competizione di rispettare apposite "procedure competitive" che iniziano con l'approvazione delle linee guida, e si completano con l'assegnazione definitiva dei diritti audiovisivi al migliore offerente sul mercato.

La vendita per singola piattaforma prevede l'allestimento di diverse procedure competitive calibrate appositamente per i diversi supporti di trasmissione esistenti.

In essa la tematica concorrenziale non è molto significativa, in quanto vengono messi in concorrenza operatori che si muovono all'interno di una singola piattaforma. In tale sistema di vendita è prevista l'offerta di almeno un pacchetto per ciascuna piattaforma e la competizione, o parte di essa, potrà pertanto essere trasmessa da altri operatori su piattaforme diverse. In tale vendita non esiste un diritto assoluto di esclusiva ma solo un'esclusiva che riguarda la singola piattaforma.

La vendita "multipiattaforma" mette in competizione gli operatori di tutte le piattaforme per un singolo prodotto televisivo, ad esempio le dirette, e presenta pertanto il rischio che un solo operatore possa accaparrarsi tutto il prodotto televisivo a discapito della concorrenza e dell'utenza. Per evitare ciò il Legislatore ha previsto l'obbligo di offrire più pacchetti tra loro equilibrati (art. 9 commi 2 e 3), oltre a prevedere l'impossibilità per un singolo operatore di acquisire la maggioranza delle dirette di serie A (la c.d. no single buyer rule).

In attuazione dell'articolo 1, comma 3, lettera d della legge delega¹⁴⁴, il comma 1 dell'art. 9 prevede l'obbligo per i partecipanti alle procedure di assegnazione dei diritti audiovisivi sportivi di un titolo abilitativo, al fine di consentire l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri,

¹⁴⁴La delega è esercitata nel rispetto del seguente criterio: d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale con modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e anche attraverso divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sub licenziare i diritti acquisiti e di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza.

satellitari e via cavo, ovvero di diffusione di contenuti su qualunque rete di comunicazione elettronica. Sul rilascio di titoli abilitativi si fa riferimento alle disposizioni del TUSMA, modificato dal decreto Romani, che prevede il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'AGCOM¹⁴⁵.

Tale obbligo tiene conto delle osservazioni svolte dall'AGCM, nel provvedimento A-362 del 28 giugno 2006, sul rischio di accaparramento dei diritti da parte di operatori che acquisiscono l'esclusiva su tutte le piattaforme potendo solo utilizzare quelle sulle quali possiedono l'abilitazione¹⁴⁶.

E' da evidenziare come il Legislatore, con il comma 1 dell'articolo 9, unito alla previsione dell'art.11, comma 1, che impedisce anche l'esercizio dei diritti in assenza di tale titolo, abbia voluto impedire ad un operatore della comunicazione di acquisire e trattenere per sé diritti non utilizzabili, al solo scopo di difendere la propria esclusiva e ostacolare i concorrenti che esercitano sulle altre piattaforme distributive.

Anche l'obbligo di un titolo abilitativo va letto insieme ad altri previsti dal decreto, come quello di assicurare la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi sportivi (art. 8), il divieto di sublicenza e di cessione dei contratti di licenza (art. 11, comma 6), le limitazioni alla ritrasmissione e distribuzione del segnale da parte degli operatori (art.11 comma 7), che hanno come obiettivo quello di agevolare al massimo la circolazione dei contenuti, in accordo con l'orientamento comunitario. Secondo il Legislatore infatti un'esclusione dal mercato di determinate imprese si trasformerebbe in una diminuzione del tasso di pluralismo informativo nonché della concorrenza.

Differente posizione viene presa nel decreto, sull'obbligo di un titolo abilitativo, nel caso vengano messe in concorrenza più piattaforme.

¹⁴⁵Delibera AGCOM 606/10/CONS, recante il regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 21 comma 1-bis del TUSMA del 25 novembre 2010 e Delibera 607/10/CONS in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'art.22 - bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, sempre del 25 novembre 2010. Entrambi i provvedimenti sono pubblicati sul sito dell'Autorità il 28 dicembre 2010.

¹⁴⁶A362 (Caso Mediaset - Diritti calcistici): Provvedimento n.15333 (chiusura dell'istruttoria) del 28 giugno 2006, in *Boll. Uff. n. 26/2006*.

In questo caso il comma 2 dell'art. 9 prevede che la partecipazione alle procedure competitive sia consentita anche agli operatori della comunicazione in possesso del titolo abilitativo per una sola piattaforma.

Tale disposizione consente all'organizzatore di far partecipare alle procedure competitive riguardanti più piattaforme anche un operatore abilitato per trasmettere solo su una di esse, garantendo per tale via la più ampia adesione di potenziali operatori, con l'effetto immediato di un'offerta equilibrata sul mercato¹⁴⁷. Infatti quando più sistemi di diffusione e distribuzione dei prodotti audiovisivi, che utilizzano tecnologie e mezzi di trasmissione e di ricezione diversi, vengono resi disponibili, anche l'offerta del mercato risulterà ampliata, consolidando, per tale via, il richiamo della manifestazione presso gli utenti.

Il comma 2 va combinato con il comma 5 dell'articolo 11 che prevede, nel caso di vendita per più piattaforme, che l'assegnatario debba esercitare i diritti solo sulla piattaforma sulla quale possiede il titolo abilitativo, e che l'organizzatore della competizione non possa rimettere sul mercato i diritti per la piattaforma su cui l'assegnatario non possiede il titolo abilitativo.

Tale sistema è il presupposto per spingere la vendita dei diritti verso la concreta applicazione del principio della "neutralità tecnologica", inteso come l'acquisizione in esclusiva del diritto di trasmissione di un evento sportivo da esercitare indifferentemente su qualsiasi piattaforma tecnologica.

Il legislatore si è infatti reso conto come la vendita multipiattaforma rappresenti il miglior modo possibile per coniugare, da un lato, la valorizzazione dei diritti audiovisivi e la protezione dell'esclusiva dei diritti e, dall'altro, il principio della concorrenza.

L'art. 10 regola la durata dei contratti di licenza dei diritti audiovisivi. In tale scelta il Legislatore ha dovuto trovare un equilibrio tra la previsione di una durata troppo breve, che avrebbe potuto essere responsabile di una barriera all'ingresso nel mercato di nuovi operatori, in quanto

¹⁴⁷ Morelli E. Ed. Giuffrè, Milano 2012. pag. 677.

difficilmente questi ultimi avrebbero effettuato investimenti per la piattaforma e per l'acquisto dei diritti audiovisivi senza poter contare sugli stessi almeno per alcuni anni, ed una troppo lunga che avrebbe potuto creare l'abuso di "posizioni dominanti", riducendo al minimo la possibilità di concorrenza nelle successive gare di assegnazione.

Su tali premesse il Legislatore, avvalendosi anche dei suggerimenti espressi dalla Commissione Europea in alcuni precedenti, ha ritenuto di prevedere una durata massima dei contratti di tre anni.

Alcuni autori hanno però sottolineato come anche una limitazione massima potrebbe essere pregiudizievole per la concorrenza, per cui hanno affermato che la durata dei contratti andrebbe individuata caso per caso in funzione del mercato rilevante¹⁴⁸.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che la durata massima dei contratti garantisca la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione, e non pregiudichi la partecipazione alle procedure competitive di alcuni di loro.

Ad esempio, se la Lega calcio avesse deciso, nella commercializzazione dei diritti audiovisivi a partire dal 2010, di attivare le procedure competitive per la vendita dei diritti audiovisivi per tre anni, avrebbe escluso Sky dalla partecipazione in quanto, per effetto del commitments con la Commissione europea, essa non avrebbe potuto stipulare contratti per un periodo maggiore di due anni¹⁴⁹.

Lo stesso articolo 10 prevede, inoltre, che i contratti di licenza siano vincolanti per tutta la durata prevista dagli stessi, indipendentemente dalle società sportive partecipanti a ciascuna competizione in forza dei meccanismi di retrocessione e promozione previsti dai regolamenti sportivi.

¹⁴⁸ Figus Diaz J. e Forti V., *La disciplina antitrust della nuova legislazione sui diritti di trasmissione :quid novi sub sole?*, RDES, 2008, vol. IV, Fasc.2, 26. Questi autori ricordano che in Francia é in atto un processo di revisione della disposizione che limita a tre anni la durata massima dei contratti di licenza, estendendola a 4 al fine "di consentire l'entrata di nuovi concorrenti su quel particolare mercato, in considerazione della necessità di ammortamento dei costi di acquisizione dei diritti su un numero più elevato di clienti".

¹⁴⁹ Cap. II, pag. 30.

4. L'esercizio dei diritti audiovisivi da parte degli operatori della comunicazione e degli intermediari indipendenti.

L'articolo 11 del decreto n. 9/2008 riguarda le modalità di esercizio dei diritti audiovisivi da parte degli operatori della comunicazione e degli intermediari indipendenti.

Il comma 1 obbliga l'assegnatario dei diritti ad esercitarli sulla piattaforma di cui possiede il relativo titolo abilitativo; prevede, inoltre, l'obbligo per gli operatori della comunicazione, in possesso del titolo abilitativo, di procedere alla diffusione degli eventi sportivi. Tale obbligazione trova il suo fondamento nella finalità del decreto, che appare indirizzata a tutelare le aspettative degli utenti a godere, ove possibile, della visione dell'evento.¹⁵⁰ Tale interpretazione si ricava anche dalle successive disposizioni, quali l'art. 11 comma 3, (diritti invenduti), che garantisce all'utente di potere usufruire dell'evento in caso di fallimento della vendita centralizzata, e l'art. 12, che prevede la possibilità di licenziare i diritti ad altro operatore qualora l'assegnatario non eserciti i diritti acquisiti.

La norma stabilisce che, nel caso di violazione del comma 1, il contratto di licenza si risolve "ex lege", senza che l'assegnatario possa chiedere la restituzione di quanto già versato, e senza che l'organizzatore sia tenuto a versare un indennizzo in conseguenza della risoluzione.

Il comma 3 riguarda i diritti audiovisivi rimasti invenduti. Esso prevede che "le linee guida di cui all'articolo 6 disciplinano le modalità di commercializzazione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti in modo da consentire anche all'organizzatore dell'evento di commercializzarli o di

¹⁵⁰ L'utente deve essere messo in condizione di potere assistere televisivamente all'evento sportivo. Ciò non significa che debba poter fruire di quell'evento su tutte le piattaforme distributive. Se l'evento viene trasmesso solo sul satellite, non c'è alcun diritto o aspettativa che possa consentire all'utente, in quanto privo della parabola satellitare e del relativo abbonamento, di poter vedere quell'evento sul digitale terrestre o su internet. " Non va infatti dimenticato che le gare di calcio non sono avvenimenti pubblici, bensì spettacoli privati i cui organizzatori hanno diritto di trarre il massimo vantaggio economico, disciplinando chi e come possa assistervi o trasmetterne in diretta e con quali modalità o, ancora, come e quando trasmetterne spezzoni, previa autorizzazione alla ripresa" (come avviene per altri generi di spettacoli quali concerti o rappresentazioni teatrali). Tribunale di Milano del 18 gennaio 2010, inedita.

esercitarli direttamente attraverso il proprio canale tematico, relativamente ai soli eventi ai quali la propria squadra partecipa”.

Un’iniziale interpretazione della norma è presente nella segnalazione al governo da parte dell’AGCM del 13 settembre 2008, la quale ha sostenuto che “nel caso di fallimento della vendita centralizzata è prevista l’immediata attribuzione ai singoli club della facoltà di commercializzare individualmente i diritti invenduti”.

Un’altra interpretazione, che sarà successivamente sposata anche dall’AGCM,¹⁵¹ afferma invece che, in caso di fallimento della vendita centralizzata, la Lega calcio, l’organizzatore della competizione cui l’AGCM si riferiva, non perda mai la contitolarità sui diritti.

L’unico effetto che scaturisce dalla mancata vendita sarebbe quella di degradare l’esclusiva, attribuita all’organizzatore della competizione dall’art. 4 comma 1 del decreto, ad un regime di non esclusiva, in cui i singoli club e l’organizzatore della competizione concorrono in parallelo e in competizione nella vendita.

Tale interpretazione è stata condivisa dall’AGCOM, sia nella delibera di approvazione delle linee guida della Lega Pro per la stagione sportiva 2009-2010¹⁵², che in quella riguardante l’approvazione delle linee guida della Lega calcio¹⁵³.

Un altro problema riguarda il tipo di diritti che, in base al comma 3, una volta rimasti invenduti, entrano nella disponibilità dei singoli club.

Considerando che la norma non lo precisa, essa dovrebbe riferirsi a tutti i diritti, sia primari che secondari, che riguardano le partite, sia casalinghe che in trasferta, cui partecipano i singoli club.

¹⁵¹ AGCM, Approvazione delle linee guida 2010-2012 del primo Luglio 2009: “l’eventuale mancata assegnazione di pacchetti ad esito dell’espletamento delle descritte procedure competitive comporta che i relativi diritti audiovisivi potranno essere commercializzati o esercitati direttamente attraverso il proprio canale telematico anche dalle singole società sportive, ai sensi dell’art.11, comma 3[...] e quindi non essere commercializzati dalla lega calcio in forma esclusiva”[...], vale a dire la possibilità per i singoli club di condurre, in via parallela e non esclusiva rispetto all’attività della lega calcio, negoziazioni per la vendita individuale”

¹⁵² Delibera AGCOM 120/09/CONS del 18 marzo 2009.

¹⁵³ Delibera AGCOM n. 260/09/CONS, Approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi ai sensi dell’art.6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 del 14 maggio 2009, pubblicato sul sito dell’autorità, con allegate le linee guida.

Alla luce dell'art. 21, comma 2, del decreto, che precisa invece che i club debbano escludere dalla distribuzione comune i proventi ottenuti della vendita dei soli diritti secondari non venduti in maniera centralizzata, alcuni autori sostengono la tesi che i ricavi dei diritti primari invenduti debbano essere distribuiti, in base all'art.25, tra tutti i club¹⁵⁴.

Differenti interpretazioni riguardano l'ultima frase del comma 6 laddove recita "relativamente ai soli eventi ai quali la propria squadra partecipa".

L'interpretazione letterale di questa frase, sposata dall'AGCOM sia nella delibera di approvazione delle linee guida della Lega Pro¹⁵⁵ che subito dopo nelle linee guida della Lega calcio¹⁵⁶, consente alle società sportive di commercializzare i diritti invenduti relativi sia alle partite giocate in casa che a quelle in trasferta.

Secondo un'altra interpretazione la norma avrebbe un significato diverso in quanto, essendo riferita all'organizzatore dell'evento e dunque, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), alla società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell'organizzazione dell'evento disputato nell'impianto sportivo di cui essa ha la disponibilità (con il chiaro riferimento alle partite casalinghe), i diritti invenduti, il cui esercizio viene attribuito alla singola società sportiva, sarebbero soltanto quelli relativi alle partite giocate in casa.

Anche l'AGCM non è d'accordo con l'interpretazione dell'AGCOM; infatti, nel provvedimento SR 9 del primo luglio 2009, di approvazione delle linee guida della Lega calcio, si afferma che i diritti oggetto della negoziazione individuale sono relativi solo alle partite interne.

Dello stesso avviso è parte della dottrina¹⁵⁷, secondo la quale il diritto invenduto dovrebbe essere riconosciuto solo alla squadra ospitante e non a quella ospitata.

¹⁵⁴ Morelli E., *I diritti audiovisivi sportivi*. Ed. Giuffrè, pag. 693, 2012.

¹⁵⁵ Delibera AGCOM di approvazione delle linee guida della Lega Pro 120/09/CONS.

¹⁵⁶ Delibera AGCOM n. 260/09/CONS, Approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 del 14 maggio 2009, pubblicato sul sito dell'autorità, con allegate le linee guida.

¹⁵⁷ Sarti D., *Gestione individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi*, in *AIDA*, 2008, p.129.

Il comma 6 dell'articolo 11 recita che “l'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti audiovisivi non può subconcedere in licenza a terzi, in tutto o in parte, tali diritti, né cedere i contratti di licenza né concludere accordi aventi effetti analoghi, salvo quanto previsto dall'art. 19 comma 1”.

Il Legislatore ha scelto di prevedere un sistema senza sublicenza, al solo scopo di impedire il sistema di accaparramento dei diritti audiovisivi sportivi da parte di un operatore con conseguente controllo del mercato¹⁵⁸.

In precedenza, infatti, attraverso lo strumento della sublicenza, l'operatore comprava per rivendere, e ciò gli permetteva di controllare il mercato, favorendo spesso alcuni operatori e/o lo sviluppo di una piattaforma rispetto ad un'altra.

Ci si trovava davanti ad una “stratificazione delle licenze” che rendeva spesso impossibile capire a chi ogni società avesse individualmente venduto i diritti per qualcosa.

Secondo il presidente di Infront Italy, Marco Bogarelli¹⁵⁹, questo nuovo sistema, per essere giudicato, dovrà essere sperimentato sul campo.

E' da sottolineare però come, “per la necessità di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi e per tener conto dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme”, il Legislatore abbia previsto, all'art. 19, comma 1, la possibilità per le Autorità di controllo di concedere, su richiesta dell'operatore della comunicazione, limitate deroghe al divieto di sublicenza.

Secondo l'opinione di alcuni autori¹⁶⁰, quando si potrà dare effettiva concretezza al principio della neutralità tecnologica, le Autorità antitrust saranno più disponibili a concedere le deroghe, ed è presumibile che il Legislatore possa modificare, anche abrogandolo, il comma 6 dell'articolo 11.

Il decreto, all'articolo 12, prende in esame la tutela degli utenti alla fruizione audiovisiva degli eventi sportivi.

¹⁵⁸ Morelli E., *I diritti audiovisivi sportivi*, Ed. Giuffrè 2012, pag. 698.

¹⁵⁹ M. Bogarelli, in Teotino - Uva, *La ripartenza. Analisi e proposte per restituire competitività all'industria del calcio in Italia*. Il mulino, Arel. 2010, pag. 206.

¹⁶⁰ Morelli E., *I diritti audiovisivi sportivi*. Ed. Giuffrè, pagg. 698-699, 2012.

Oltre al precedente articolo 11, che riguarda la commercializzazione dei diritti rimasti invenduti, il comma 1 dell'articolo 12 prevede, sempre con le medesime finalità, che "l'organizzatore della competizione, in caso di mancato esercizio, anche parziale, da parte dell'assegnatario dei diritti audiovisivi, consente, dietro pagamento di equo corrispettivo, e nei limiti temporali determinati nelle linee guida di cui all'art. 6, l'acquisizione dei diritti non esercitati da parte di altri operatori della comunicazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 4". Il comma 2 prevede anche, sia per i diritti invenduti che per quelli non esercitati, norme che favoriscono la fruibilità di tali eventi da parte delle emittenti che operano in ambito locale che, più di quelle nazionali, hanno un contatto diretto con il territorio.

La vendita di tali diritti non è da intendersi come una facoltà ma come un obbligo a carico dell'organizzatore della competizione¹⁶¹.

L'onere di vendita non deve però tradursi in un ricatto all'organizzatore, in quanto egli deve vendere solo dietro pagamento di un "equo corrispettivo". Spetterà agli organi di controllo la valutazione dell'equità dell'offerta.

L'organizzatore della competizione deve prevedere, nelle linee guida, i limiti temporali che determinano il momento in cui scatta il "mancato esercizio".

Il Legislatore non precisa quali siano le forme di agevolazione da indicare nelle linee guida né i criteri necessari per determinarle; solo nella parte finale del comma 2 prevede che la fruibilità degli eventi debba essere garantita agli utenti "a prezzi commisurati al bacino di utenza".

Il Legislatore, all'art. 15, disciplina l'ipotesi in cui l'organizzatore della competizione decida di svolgere in proprio l'attività di produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi della competizione dallo stesso organizzati. Tale possibilità deve rispondere a principi di economicità, in quanto l'organizzatore deve operare per il perseguimento del maggior profitto, deve rispettare i principi di libera concorrenza e le disposizioni comunitarie.

¹⁶¹ Morelli E., *I diritti audiovisivi sportivi*, ed. Giuffrè, pag.711, 2012.

Tale norma ha sin dall'inizio generato notevoli dubbi e discussioni in Parlamento, tanto da indurre il governo a modificarla sostanzialmente tra il primo e il secondo passaggio in Consiglio dei Ministri.

La sua finalità è stata quella di incentivare l'organizzatore della competizione a sviluppare il proprio ruolo di editore nel mondo della comunicazione, favorendone l'accesso, in qualità di editore, su tutte le piattaforme distributive.

Come già detto, Sky, in un ricorso alla Commissione europea, aveva affermato, tra l'altro, che con l'art. 13 la Lega calcio "vende se stessa", rivestendo contemporaneamente il ruolo di venditore e di compratore. Tale diritto, unito al suo monopolio nella commercializzazione dei diritti, avrebbe realizzato una situazione anticoncorrenziale contraria ai principi comunitari, estendendo la posizione dominante dell'organizzatore della competizione nel mercato a valle, e ponendola in una situazione di palese conflitto di interessi, nonché in competizione con gli operatori della comunicazione.

Posizione sfavorevole all'art. 13 hanno assunto anche altri commentatori¹⁶², secondo i quali, garantendo all'organizzatore della competizione la possibilità di "fare televisione", ponendolo sullo stesso piano degli operatori della comunicazione, sarebbero stati forzati i principi generali in tema di concorrenza; ciò soprattutto in considerazione della posizione forte detenuta dalla Lega calcio nel mercato, quale negoziatore unico dei diritti di maggior valore dal punto di vista televisivo.

Secondo tale tesi esiste il rischio che la Lega calcio, sostanziale monopolista nella "produzione di eventi sportivi", possa diventare sostanziale monopolista anche nella loro distribuzione televisiva, realizzando una concentrazione di potere di mercato.

Secondo una tesi differente la norma ha come scopo quello di favorire la concorrenza, in quanto evita che il venditore debba accettare a tutti i costi le offerte al ribasso che l'operatore monopolista nel mercato a valle possa formulare nel corso delle procedure competitive. In questo

¹⁶² Regoli D., *Diritto dell'organizzatore del campionato di accedere alle piattaforme di terzi*, in *Il Sole 24 Sport*, settembre 2008, pagg. 57 e 58.

caso non appare giusto imporgli di rinunciare ad esercitare i diritti d'impresa ad esso riconosciuti dall'art. 41 della Costituzione e costringerlo ad accettare quanto gli viene offerto¹⁶³.

Secondo questa tesi sarebbe però utile stabilire preliminarmente alcune regole che disciplinino tempi e modi per la distribuzione diretta del prodotto da inserire nelle linee guida.

Sempre secondo questa interpretazione non sembra che l'art. 13 comporti la violazione del trattato europeo e, in particolare, dell'art. 86, con riferimento al possibile abuso di posizione dominante, in quanto il Legislatore ha riconosciuto tale facoltà all'organizzatore della competizione nei limiti degli impegni comunitari.

Eventuali violazioni potrebbero sorgere in sede applicativa della norma, ma la stessa non appare suscettibile di nessun astratto rilievo.

5. Il regime speciale sulle piattaforme emergenti e sulla piattaforma radiofonica.

Il Legislatore, ritenendo la materia di particolare rilievo, prevede un regime speciale per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi sulle piattaforme emergenti e sulla piattaforma radiofonica.

L'art. 14 del decreto, in conformità con la legge delega¹⁶⁴, prevede, talora in maniera innovativa¹⁶⁵, alcune disposizioni speciali destinate non solo a creare le condizioni per rendere il sistema equilibrato tra piattaforme tradizionali ed emergenti ed a evitare la formazione di posizioni dominanti nei relativi mercati ma, soprattutto, a sostenere lo sviluppo e la crescita delle piattaforme emergenti, mettendo a loro disposizione contenuti considerati fondamentali ai fini dello sviluppo degli stessi.

¹⁶³ Morelli E. *I diritti audiovisivi sportivi*. Ed. Giuffrè, pag 772-773, 2012.

¹⁶⁴ Legge delega, art.1, comma 3, lettera g). La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri: g) previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza.

¹⁶⁵ Ficus Diaz J. e Forti V., *La disciplina antitrust della nuova legislazione sui diritti di trasmissione: quid novi sub sole?*, in *RDES*, 2008, vol. IV, fasc.2, 27 e 28.

Per raggiungere queste finalità il Legislatore ha previsto che:

a) I diritti audiovisivi siano offerti solo su base non esclusiva, innovazione sostanziale rispetto alle direttive comunitarie (comma 3);

b) l'organizzatore della competizione sia tenuto a concedere in licenza direttamente a tali piattaforme diritti audiovisivi, ivi inclusa una quota rilevante dei diritti relativi alla prima messa in onda, adatti alle caratteristiche tecnologiche di ciascuna di esse, a prezzi commisurati all'effettiva utilizzazione, da parte degli utenti di ciascuna piattaforma, dei prodotti audiovisivi (comma 4);

c) la commercializzazione sia effettuata per singola piattaforma al fine di evitare la creazione di posizioni dominanti (comma 5).

L'articolo 14, al comma 1, prevede che sia l'AGCOM a individuare periodicamente le piattaforme emergenti, tenendo anche conto del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259¹⁶⁶.

L'AGCOM, nell'articolo 10 del regolamento istruttorio attuativo del decreto¹⁶⁷, ha previsto che “ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del decreto n. 9/2008, “l'Autorità, con cadenza biennale, entro il mese di dicembre, proceda alla verifica dell'evoluzione delle tecnologie utilizzate quali sistemi di distribuzione e diffusione dei prodotti audiovisivi al fine della individuazione delle piattaforme emergenti”

E' da ricordare come il decreto legislativo preveda una consultazione pubblica ed una richiesta di pareri all'AGCM e alla Commissione europea.

La prima procedura di individuazione delle piattaforme emergenti è stata attivata dall'AGCOM con la delibera n. 140/09/CONS, del 7 aprile 2009, seguita dalla delibera n. 526/09/CONS, relativa alla consultazione pubblica¹⁶⁸, e dalla delibera finale n. 665/09/CONS¹⁶⁹.

¹⁶⁶ Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato sulla *Gazz. Uff.* n. 214 del 15 settembre 2013.

¹⁶⁷ AGCOM delibera n. 307/08/CONS del 23 settembre 2009 recante “Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri d'accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nella comunicazione del dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, con allegato regolamento in *Gazz.Uff.* n. 236 del 10 ottobre 2009.

¹⁶⁸ AGCOM, delibera n. 506/09/CONS, Consultazione pubblica concernente l'individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'art.14 del D. lgs. 9 gennaio

Prima di riportare le decisioni dell'AGCOM, è utile sintetizzare quali siano i criteri utilizzati dal legislatore ai fini dell'individuazione delle piattaforme emergenti, e quali fossero in merito le valutazioni dei soggetti interessati. Gli organizzatori della competizione, al fine di massimizzare i ricavi attraverso la concessione di esclusive per singole piattaforme o multipiattaforme, sarebbero stati orientati a considerare tutte le piattaforme come tecnologicamente mature e, quindi, non emergenti.

Diversa la posizione degli operatori della comunicazione. Secondo coloro che operano nei new media, il procedimento di individuazione avrebbe dovuto tenere conto sia di valutazioni di ordine tecnologico che di ordine economico.

Secondo gli operatori tradizionali (gli operatori televisivi), invece, l'identificazione delle piattaforme emergenti avrebbe dovuto passare solo attraverso criteri di tipo tecnologico.

Il legislatore, nel rinviare il mercato dei diritti audiovisivi alla regolamentazione delle Autorità Indipendenti, "in previsione dello sviluppo tecnologico del settore (legge delega, art. 1, comma3, lettera c), e nel consentire alle stesse Autorità il potere di concedere la deroga al divieto di sub licenza", tenuto conto dello sviluppo dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme (art. 19 del decreto), sembra avere indicato il criterio tecnologico come principale mezzo per l'individuazione della natura della piattaforma distributiva.

La piattaforma dovrebbe dirsi emergente soltanto quando la sua tecnologia infrastrutturale è in fase di primo sviluppo, e quando la medesima tecnologia rappresenta un positivo miglioramento per il settore, per il paese e per gli utenti.

Soddisfatto tale primo criterio, tra le piattaforme che hanno un potenziale di crescita tecnologica si dovrebbero agevolare quelle di più recente introduzione e quelle che, in fase di avvio, necessitano di prodotti audiovisivi per lanciare la propria tecnologia.

2008, n.9 e dell'art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS del 23 settembre 2009, in *Gazz.Uff.* n. 236 del 10 ottobre 2009.

¹⁶⁹ AGCOM delibera n. 665/09/CONS, Individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 10 del regolamento attuato con delibera n. 307/08/CONS in *Gazz.Uff.* n. 297 del 22/12/2009.

L'AGCOM ha scelto la posizione dei new media, ritenendo opportuno svolgere un'analisi che prenda in considerazione tanto gli aspetti tecnologici quanto quelli economici con riferimento ad ogni singola piattaforma.

A giustificazione di tale scelta, l'AGCOM interpreta l'art. 14, comma 4 del decreto, nel senso che i termini sviluppo e crescita inseriti nella disposizione fornirebbero obiettivi che sostanziano appunto i due aspetti dell'analisi già indicati, ossia lo sviluppo delle nuove tecnologie e la crescita economica degli operatori. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ribadisce il proprio orientamento di considerare piattaforme emergenti, ai sensi del decreto, le piattaforme che risultano emergenti dal punto di vista tecnologico. In caso contrario, si darà luogo all'analisi degli aspetti economici¹⁷⁰. In altri termini una piattaforma che, dal punto di vista tecnologico non può essere considerata emergente, può essere considerata tale dal punto di vista economico¹⁷¹.

La delibera AGCOM 526/09/COM¹⁷² precisa gli indicatori tecnologici ed economici utilizzati per valutare se una piattaforma possa essere considerata emergente o meno.

Dall'analisi congiunta di tali indicatori, l'Autorità considera condizione sufficiente, perché una piattaforma sia considerata emergente, il fatto che essa sia emergente da un punto di vista tecnologico ovvero in fase di "avvio" dal punto di vista economico.

Con la delibera n. 665 l'AGCOM ha individuato le seguenti piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi: IPTV, Mobile (*GSM e UTPS*) e DVB-H, in quanto anche se non emergenti sotto il profilo tecnologico, sono tali dal punto di vista economico.

¹⁷⁰ Delibera n. 665/09/CONS del 26 novembre 2009: Individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 9 gennaio 2008 e dell'art 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/07/CONS, in *Gazz. Uff.* n.297 del 22 dicembre 2009.

¹⁷¹ Delibera AGCOM 526/09/CONS: Consultazione pubblica sulle piattaforme emergenti, pubblicato il 30 settembre 2009, in nota 10.

¹⁷² Delibera 526/09/CONS "Consultazione pubblica concernente l'individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 e dell'art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS" in *Gazz.Uff.* n.236 del 10 ottobre 2009.

La decisione dell'AGCOM non ha comunque avuto ripercussioni sulla commercializzazione da parte della Lega calcio per le stagioni sportive 2010 e 2011.

Quest' ultima, infatti, ha provveduto, nell'invito ad offrire del luglio 2009 (destinato agli operatori tradizionali satellite e digitale terrestre), ad organizzare la concessione in licenza dei propri diritti per le piattaforme definite emergenti prima della decisione AGCOM, stabilendone la natura non esclusiva. Non ne ha stabilito il prezzo, ma ha già delimitato il loro contenuto, mettendo gli operatori tradizionali nelle condizioni di valutare "il peso" dei propri diritti anche in base a ciò che veniva offerto alle possibili piattaforme emergenti.

La Lega calcio, nelle linee guida presentate alle Autorità Indipendenti per l'assegnazione dei diritti per il biennio 2010/2012, prevedeva che, qualora l'AGCOM avesse identificato nuove piattaforme emergenti, avrebbe mantenuto impregiudicati ai loro operatori i diritti già assegnati e/o oggetto degli inviti ad offrire, considerandoli diritti non esclusivi di trasmissione degli eventi, in conformità all'art. 14 del decreto.

Il dibattito sulle piattaforme emergenti non apparve del tutto risolto; la Lega calcio, infatti, in data 19 febbraio 2010, fece ricorso al TAR Lazio contro le delibere dell'AGCOM che stabilivano il procedimento di individuazione delle piattaforme emergenti.

Il ricorso è stato respinto, in quanto il Tribunale ha giudicato ragionevole la valutazione compiuta degli elementi utilizzati per l'individuazione della piattaforma emergente, non dovendo necessariamente coesistere entrambi gli aspetti esaminati a tali fini (tecnologico ed economico), onde non frustrare la ratio della norma sopra indicata, senza che, pertanto, fosse possibile muovere appunti all'operato dell'AGCOM, in relazione alla specificità del settore"¹⁷³.

Dopo circa 2 anni, come previsto dal decreto n. 9/2008, con la delibera n. 598/11/CONS¹⁷⁴, l'AGCOM ha avviato una nuova procedura per l'individuazione delle piattaforme emergenti. La

¹⁷³ TAR Lazio, 26 marzo 2010 (inedita).

¹⁷⁴ Delibera AGCOM n. 598/11/CONS, pubblicata sulla *G. U. della Repubblica Italiana* del 6/12/2011, n. 284.

metodica utilizzata è stata la stessa della precedente. Con la delibera n. 132/12/CONS¹⁷⁵, confermata dalla delibera n. 630/12/CONS¹⁷⁶, l'Autorità ha stabilito che, allo stato attuale, non sono presenti piattaforme emergenti nel panorama dell'offerta di contenuti audiovisivi. Tale valutazione è senza pregiudizio dei diritti già assegnati e/o oggetto degli inviti a presentare offerte rispetto alle piattaforme qualificate come emergenti con la delibera n. 665/09/CONS, che rimangono valide fino alla scadenza dei relativi contratti.

Il comma 7 prevede che la partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi per le piattaforme emergenti sia consentita agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo, così come previsto dal decreto come regola generale, ma nel caso di piattaforme emergenti l'operatore della comunicazione deve avere già stipulato accordi con gli operatori di rete prima dell'inizio delle procedure competitive.

Tale ultima disposizione è stata criticata da alcuni operatori, tra cui Sky, in quanto favorirebbe gli operatori già attivi e dominanti su quelle piattaforme nell'acquisizione dei diritti audiovisivi, svantaggiando i nuovi.

All'articolo 15 il Legislatore ha riconosciuto la specificità della piattaforma radiofonica che, pur essendo di non grande rilevanza da punto di vista del ritorno economico, continua ad avere una significativa importanza sotto il profilo della comunicazione.

Così come previsto per le piattaforme emergenti, al fine di sostenerne la crescita e lo sviluppo, il decreto ha pertanto previsto delle regole specifiche anche per la piattaforma radiofonica.

Il comma 2 del suddetto articolo prevede che l'organizzatore della competizione possa predisporre, per i mercati nazionali ed internazionali, un solo pacchetto da assegnare ad un solo operatore della comunicazione. Tale scelta ha l'obiettivo di dare maggiore considerazione agli interessi e alle esigenze dei radioascoltatori e, in particolare, degli italiani residenti all'estero.

¹⁷⁵ Delibera AGCOM n.103/12/CONS, pubblicata sulla *G.U. della Repubblica Italiana* del 07/04/2012, n.83.

¹⁷⁶ Delibera AGCOM n. 630/12/CONS, pubblicata sulla *G. U. della Repubblica Italiana* del 13/12/2012, n.290.

Il comma 3 prevede che le linee guida, di cui all'articolo 6, fissino i criteri per l'acquisizione in forma non esclusiva, da parte delle emittenti radiofoniche operanti in ambito nazionale, di brevi estratti in diretta degli eventi della competizione, purché la loro durata non pregiudichi lo sfruttamento del pacchetto nazionale e internazionale.

Si tratta di un nuovo diritto costruito appositamente a favore di tutte quelle emittenti nazionali che non possono competere economicamente con la RAI, ma che vogliono realizzare un programma di contenuto minore, ma interessante per il proprio pubblico.

La durata di questi brevi estratti deve essere compresa tra il diritto di cronaca (18 minuti) e la diretta integrale (90 minuti).

6. La commercializzazione sul mercato internazionale.

Una regolamentazione speciale è dedicata, dall'articolo 16 del decreto, alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale.

In tal caso, in conformità con la legge delega, il Legislatore ha applicato alla vendita dei diritti audiovisivi all'estero norme differenti da quelle generali che tenessero conto della peculiarità del mercato internazionale e delle difficoltà attualmente incontrate nella vendita del prodotto calcio italiano all'estero, riferibili, tra l'altro, alla frammentarietà dei diritti audiovisivi sportivi italiani (generata dalla vendita individuale dei diritti) e dalla mancanza di un prodotto unitario calcio appetibile per le emittenti straniere.

Con il decreto si tende pertanto a dare una nuova centralità al "prodotto campionato" e, al fine di perseguire il miglior risultato economico, si consente all'organizzatore della competizione di "scegliere le modalità di vendita che ritiene più convenienti"(relazione illustrativa del decreto).

In particolare, il comma 3 dell'art.16 prevede che "al fine di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi sul mercato internazionale,

l'organizzatore della competizione può concedere in licenza tali diritti direttamente agli operatori della comunicazione che operano nei singoli paesi o in determinate aree geografiche, oppure concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi a una o più competizioni ad uno o più intermediari individuati attraverso una o più procedure competitive”.

Non a caso il Legislatore parla di intermediari e non di intermediari indipendenti, come nelle regole generali, in quanto fa riferimento a tutti i soggetti, dipendenti o meno da operatori della comunicazione o dalla stessa Lega calcio, che possano, per capacità e alta professionalità, provvedere alla distribuzione dei “difficili” diritti internazionali¹⁷⁷.

Sempre al fine di tutelare gli utenti ed, in particolare, gli italiani all'estero, il comma 2 pone a carico dell'organizzatore l'obbligo di prevedere nelle linee guida “modalità tese a consentire la fruizione degli eventi da parte delle comunità italiane all'estero e a valorizzare l'immagine della competizione medesima”. Secondo Morelli¹⁷⁸ sarebbe utile un pacchetto di highlights in lingua italiana, costruito per i residenti all'estero, che non dovrebbe comunque pregiudicare lo sfruttamento dei diritti internazionali.

¹⁷⁷ Morelli E., *I diritti audiovisivi sportivi*. Ed. Giuffrè, Milano 2012, pag.764,

¹⁷⁸ Morelli E., *I diritti audiovisivi sportivi*. Ed. Giuffrè, Milano 2012, pag.767.

CAPITOLO VIII

LA TUTELA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI

Sommario: 1. L’inserimento nella legge sul diritto d’autore; 2. La protezione delle immagini; 3. La legittimazione ad agire.

1. *L’inserimento nella legge sul diritto d’autore*

E’ stato più volte sottolineato, durante la trattazione, come lo “spettacolo sportivo” e, conseguentemente, i diritti audiovisivi derivanti dalla sua utilizzazione, sia un bene strutturalmente e funzionalmente suscettibile di sfruttamento economico da parte dell’organizzatore e, quindi, come tale, punto di riferimento di interessi e bisogni meritevoli di tutela, il cui diritto di utilizzazione economica spetta in via piena ed esclusiva, in base all’articolo 832 c.c., al soggetto che lo ha organizzato.

Per tutelare lo sfruttamento economico dei diritti audiovisivi sportivi il Legislatore è intervenuto in differenti modi: a) inserendoli nell’ambito del diritto d’autore (art.28); b) concedendo una protezione particolare alle immagini degli eventi sportivi (art.17); c) distinguendo nettamente dal punto di vista processuale la legittimazione ad agire dell’organizzatore della competizione da quella dell’organizzatore dell’evento (art. 18).

L'art 28 del decreto è rubricato come disposizione di coordinamento, in quanto inserisce direttamente i diritti audiovisivi sportivi nella legge sul diritto d'autore.

Esso prevede, al comma 1, che “Al titolo II del regio decreto della legge 22 aprile 1941, n.633, dopo il Capo I bis è inserito il “Capo I-ter- Diritti audiovisivi sportivi”.

Il comma 2 recita che: “dopo l'articolo 78-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel capo I ter è inserito il seguente “articolo 78-quater: “Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007,n.106, e relativi decreti legislativi attuativi, si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili”.

L'articolo è particolarmente rilevante in quanto, inserendo i diritti audiovisivi sportivi nella legge sul diritto d'autore, li riconduce, così come richiesto dalla legge delega, nell'ambito della tutela che l'ordinamento riconosce ai diritti di trasmissione. Come è noto, infatti, questi ultimi sono tutelati dalle norme sul diritto d'autore (artt. 78-ter e 79 lda), che li riconosce come diritti connessi, cioè diritti che non derivano da un atto di creazione individuale, ma da un'attività industriale¹⁷⁹, comunque meritevoli della medesima tutela accordata al diritto d'autore classico. Il Legislatore ha voluto fare rientrare nell'ambito dei diritti connessi anche i diritti audiovisivi sportivi, riconoscendo loro una natura simile a quella dei diritti concessi alle emittenti (79 lda) e ai produttori di immagini (78 ter). In tal modo egli non ha voluto attribuire allo spettacolo sportivo le caratteristiche tipiche dell'opera di ingegno, ma si è limitato ad estendere a questo le tutele previste per il diritto d'autore, consapevole della necessità di ripagare in qualche modo gli sforzi e i capitali investiti nella realizzazione di ciascun evento sportivo, fuggendo in tal modo ogni incertezza circa la natura di questo e il trattamento da riservargli¹⁸⁰. Si è affermato in tal modo “la natura di diritti di proprietà intellettuale” dei diritti audiovisivi sportivi¹⁸¹.

¹⁷⁹ Morelli E., *Diritti audiovisivi sportivi*. Ed. Giuffrè, pag.780, 2012.

¹⁸⁰ Morelli E., *Diritti audiovisivi sportivi*. Ed. Giuffrè, pag.780, 2012.

¹⁸⁰ Nivarra L., *I diritti esclusivi di trasmissione degli eventi*, AIDA, 2008, pag. 37 nota 12.

¹⁸¹ Sarti D., *Gestione individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi*, AIDA , 2008, 131-136.

Malgrado da più parti si sia contestata tale decisione, in quanto non vi sarebbe alcuna connessione “ad un’opera dell’ingegno”¹⁸², la scelta del Legislatore appare ad alcuni comprensibile, tenuto conto che il diritto d’autore ha da sempre rappresentato “l’occasione per tutelare, mediante l’attribuzione di diritti assoluti, interessi nella sostanza estranei al perimetro disegnato dal diritto d’autore e dai diritti connessi”¹⁸³.

Secondo l’interpretazione di alcuni autori, l’introduzione, con l’articolo 28, della privativa sullo sfruttamento economico degli eventi sportivi ¹⁸⁴ ha l’obiettivo preciso di fugare ogni incertezza sul trattamento da riservare ai diritti audiovisivi sportivi, altrimenti destinati a fluttuare in uno spazio dai contorni non esattamente definiti come quello evocato dalla naturale appartenenza del diritto di utilizzazione economica sull’evento sportivo al suo organizzatore, a metà tra la tutela del diritto di proprietà e repressione della concorrenza sleale¹⁸⁵.

Il Legislatore ha comunque utilizzato, nell’art. 28 del decreto, l’espressione “in quanto compatibili”, che ben si adatta con il diritto d’autore, e che deve indurre dottrina e giurisprudenza a verificare, nel caso concreto, se e come le norme sul diritto d’autore siano applicabili ai diritti audiovisivi sportivi¹⁸⁶.

¹⁸² Nivarra L. *I diritti esclusivi di trasmissione degli eventi*, nel corso del convegno AIDA “Proprietà intellettuale e televisioni”, Pavia, 26 settembre 2008.

¹⁸³ Nivarra L., *I diritti esclusivi di trasmissione degli eventi*, in AIDA, 2008, 37.

¹⁸⁴ Loffredo S., *L’organizzatore di eventi*, in AIDA, 2001, 2001, 129. L’Autore afferma che per detta introduzione sarebbe necessario che si verificassero due condizioni : “che esso (il diritto di trasmissione) configuri realmente un tipo di diritto connesso, che ha ad oggetto ogni forma di utilizzazione economica e che si riconosca nella privativa il medio giuridico necessario per tutelare, in via generale, l’organizzatore di eventi”. Mi sembra che il decreto abbia rispettato entrambe le condizioni segnalate dall’autore.

¹⁸⁵ Nivarra L. *I diritti esclusivi di trasmissione degli eventi*, in AIDA, 2008, 37, nota 12, aggiunge che “in questo modo, invece, si è tagliato corto, senza andare troppo per il sottile, anche a costo di pagare un prezzo piuttosto alto in termini di coerenza con il sistema(fatto del quale il legislatore delegato, ne sono certo, ammesso pure che ne fosse consapevole non si sarà troppo dispiaciuto)”.

¹⁸⁶ Nivarra L., *I diritti esclusivi di trasmissione degli eventi*, nel corso del convegno AIDA “Proprietà intellettuale e televisioni”, Pavia, 26 settembre 2008. I benefici di cui i diritti sportivi potrebbero godere in quanto assoluti sarebbero compensati dalle difficoltà di interpretazione e compatibilità degli stessi nell’ambito del diritto d’autore.

2. La protezione delle immagini

L'art. 17 del decreto Melandri disciplina la protezione delle immagini riguardanti i diritti internazionali che, però, in base all'art. 32-bis, introdotto dal decreto legislativo 44 nel d.lgs. n.177, devono essere estese alla protezione di tutte le immagini previste dal decreto n. 9/2008. L'articolo 32-bis prevede, in particolare, che i fornitori di servizi di media audiovisivi debbano astenersi “dal trasmettere o ritrasmettere o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia del servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di programma, senza il consenso dei titolari dei diritti e fatte salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca”(lettera b comma 2). Tale disposizione ribadisce un principio già contenuto negli articoli 78-ter e 79 lda, ove viene conferito un diritto esclusivo ai produttori e alle emittenti.

Lo stesso articolo prevede che i contratti di licenza stipulati tra l'organizzatore della competizione e gli operatori licenziatari contengano obbligatoriamente clausole volte a prevenirne indebite captazioni, indebite immissioni nelle reti di comunicazione elettronica e ritrasmissioni del segnale estero in quello italiano e viceversa.

La prima ipotesi riguarda coloro che illecitamente, attraverso strumenti di registrazione visiva e sonora, si appropriano delle immagini dell'evento finalizzandole a forme di commercializzazione, anche indiretta, delle immagini stesse.

Con la seconda ci si riferisce alla diffusione delle immagini all'interno di reti di comunicazione elettronica (come internet), a seguito di captazione illecita o comunque senza l'autorizzazione del titolare, pratica dannosa specialmente per le Pay Tv, in quanto disincentiva la sottoscrizione di abbonati.

L'ipotesi di “ ritrasmissioni del segnale dal territorio estero a quello italiano e viceversa” non ha ripercussioni penali, ma essa diviene indebita quando va oltre il fenomeno dell' “*over spill*”,

inteso come il debordamento naturale del segnale televisivo destinato ai residenti di un determinato paese oltre il confine.

3. La legittimazione ad agire

All'art. 18 il legislatore chiarisce quali siano i titolari dell'azione giurisdizionale, cioè di quella che viene comunemente definita "legittimazione ad agire"(art. 81 c.p.c.).

Esso definisce l'organizzatore della competizione come l'unico soggetto legittimato alla tutela dei diritti audiovisivi sportivi sia in senso attivo, cioè nel caso agisca in giudizio, in quanto titolare dell'azione nei confronti dei terzi, ma anche dal lato passivo, e cioè nel caso che subisca da terzi un giudizio.

L'articolo prevede infatti che "fermo restando quanto previsto dall'art. 28, la tutela dei diritti audiovisivi, di cui all'art. 3 comma 1, spetta al solo organizzatore della competizione, fatta salva la legittimazione ad agire degli organizzatori dei singoli eventi in relazione ai diritti secondari oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma 6, e 11, comma 3".

CAPITOLO IX

REGOLAMENTAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO

Sommario: 1. Le funzioni delle Autorità Antitrust; 2. Il doppio canale di tutela della concorrenza: public and private enforcement; 3. Le funzioni attribuite all'ACGM dal decreto Bersani; 4. Il regolamento AGCOM in materia di tutela del diritto d'autore sulle comunicazioni elettroniche.

1. Le funzioni delle Autorità Antitrust

Il Legislatore, in attuazione della legge delega¹⁸⁷, ha conferito alle due Autorità del settore, AGCM e AGCOM, rilevanti poteri in tema di verifica dell'attuazione dei principi ispiratori del decreto, oltre a ribadire le loro competenze generali in tema di tutela del pluralismo informativo e della libera concorrenza, previste dalle leggi istitutive delle suddette Autorità¹⁸⁸.

In generale, il ruolo dell'AGCOM è quello di verificare *ex ante* le regole della commercializzazione, ivi inclusa l'attività di regolamentazione, mentre quello dell'AGCM consiste nel controllo *ex post*, attraverso l'uso dei poteri ad esso conferiti dalla legge sulla concorrenza (287/90), e dalla legge Bersani.

L'articolo 19 del decreto n. 9/2008, al comma 1, affida ad entrambe le Autorità Antitrust, ciascuna per i propri profili di competenza, la possibilità di concedere, su esplicita richiesta dell'organizzatore della competizione, limitate deroghe al divieto di sublicenza, previsto dall'articolo 11 comma 6, "tenuto conto dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme e della

¹⁸⁷ La delega è esercitata del rispetto dei seguenti criteri :[...]vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze.

¹⁸⁸ Legge 31 luglio 1997, n. 249 per l'AGCOM e legge n. 287/90 per l'AGCM.

necessità di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi”.¹⁸⁹ La norma, tuttavia, non chiarisce quali siano “le rispettive competenze”.

Se è vero infatti che, come detto precedentemente, la competenza dell’AGCOM è sempre *ex ante* a livello regolatorio, mentre quella dell’AGCM si esplica *ex post* a livello di vigilanza e di sanzione, si è talora assistito in questi anni ad una sovrapposizione delle competenze tra le due Autorità.

L’AGCOM specificherà le sue funzioni nel regolamento attuativo in materia di procedure istruttorie che è stato successivamente pubblicato con la delibera n. 307/08/CONS¹⁹⁰, così come previsto dall’articolo 19 del decreto n. 9/2008.

Esso prevede, tra l’altro, l’istituzione al proprio interno di una struttura finalizzata all’espletamento delle complesse attività che le sono state assegnate, per il cui funzionamento è previsto un contributo annuale, derivante dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell’organizzatore della competizione che, con delibera AGCOM n. 721 del dicembre 2009¹⁹¹, è stato fissata nello 0,5% di tali proventi.

Il decreto Melandri, all’art. 20, disciplina le funzioni dell’AGCM. Esso prevede che: “ferme restando le competenze generali e quelle previste dal presente decreto, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, vigila sulla corretta applicazione del presente decreto e delle linee guida di cui all’articolo 6, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287”.

¹⁸⁹ Mentre l’AGCM non ha previsto nessuna procedura particolare e si attiva sulla base di una semplice richiesta scritta dell’organizzatore della competizione, l’AGCOM ha specificato nella delibera 307/08/CONS, all’art. 11, una specifica procedura che prevede, tra l’altro, che la richiesta venga presentata alla Direzione competente e che in essa vengano specificati il nominativo di un referente e un contatto fax per l’inoltro di tutte le comunicazioni relative al procedimento. La Direzione invia una comunicazione in cui comunica la data d’inizio del provvedimento e indica il termine finale di adozione del provvedimento che non deve essere maggiore di 60 giorni.

¹⁹⁰ Delibera n. 307/08/CONS, Approvazione del regolamento in tema di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nella comunicazione dal d.lgs. 9 gennaio 2008 n.9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse” pubblicata sul sito dell’AGCOM in data 26 giugno 2008, in *Dir. Inf.*, 2008, 640.

¹⁹¹ Delibera n. 721/09/CONS recante “Misure e modalità di versamento del contributo minimo dovuto agli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 09/08 (stagione sportiva 2008/2009) del 10 dicembre 2009”, sul sito dell’Autorità.

L'AGCM ha il compito di vigilanza e di controllo ex post sulla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, in forza delle disposizioni della legge antitrust italiana che l'ha istituita¹⁹².

L'organizzatore della competizione si trova infatti, per scelta del legislatore, in una posizione dominante di cui potrebbe abusare o attraverso cui potrebbe generare effetti anticoncorrenziali. Per impedire che ciò avvenga l'ordinamento ha previsto un doppio canale di tutela.

2. Doppio canale di tutela della concorrenza: public and private enforcement

L'AGCM, quale garante dell'interesse pubblico, ha il compito di accertare e reprimere presunti abusi di posizione dominante o intese restrittive della concorrenza, ripristinando le condizioni di mercato preesistenti (c.d. public enforcement).

Le decisioni dell'Autorità, in quanto atti amministrativi, possono essere impugnate davanti al TAR ed, eventualmente, in seconda istanza, davanti al Consiglio di Stato.

L'articolo 33 della legge n. 287/1990, al fine di disincentivare il fenomeno anticoncorrenziale, conferisce invece alla Corte di Appello territorialmente competente la "competenza funzionale speciale" di apprestare una tutela civilistica ai diritti individuali eventualmente pregiudicati dall'abuso o dall'intesa (c.d. private enforcement), sempre che tali abusi non ricadano nell'ambito di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (ora 101 e 102 TFUE).

Nel caso in cui le violazioni fossero di rilevanza comunitaria (idoneità, attuale o potenziale, a pregiudicare il commercio intracomunitario), la competenza spetta al Tribunale territorialmente

¹⁹² Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 13 ottobre 1990, n. 240.

competente, in base alle regole ordinarie di competenza per valore¹⁹³. In tale ipotesi, qualora sia stata adita, la Corte d'Appello dovrà declinare la propria competenza.

E' stato sottolineato come talora si sia verificato¹⁹⁴ che le due procedure (amministrativa e civile), sia pure autonome e concorrenti tra loro, abbiano creato problemi di collegamento tra i due giudizi, nel caso entrambi siano stati attivati. Non esistono infatti norme di coordinamento, né disposizioni, come l'art. 295 del c.p.c. (che possano sospendere una procedura in attesa di definizione dell'altra), applicabili nel caso in esame.

Sulla base del successivo decreto legislativo del 27 giugno 2003, n. 168¹⁹⁵, che ha istituito una specializzazione principalmente dedicata alle controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale, e del d. lgs 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale¹⁹⁶, la violazione degli illeciti antitrust di rilevanza comunitaria è stata affidata alle sezioni speciali del Tribunale, mentre le violazioni di portata nazionale restano di competenza della Corte d'Appello (anche in questo caso delle sezioni specializzate ivi istituite).

3. Le funzioni attribuite all'ACGM dal decreto Bersani

Quasi contemporaneamente all'approvazione della legge delega in materia di diritti audiovisivi sportivi, è entrata in vigore la legge n. 248 del 4 agosto 2006¹⁹⁷, di conversione del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, noto come decreto Bersani, la quale ha attribuito all'AGCM anche alcuni poteri cautelari, istruttori e sanzionatori in precedenza attribuiti alla Commissione Europea e alle Autorità Antitrust dei principali paesi europei ed extracomunitari.

¹⁹³ Comunicazione della Commissione europea 2004/C 101/107, Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, in *GUCE* C 101/81 del 27 aprile 2004.

¹⁹⁴ Morelli E., *I diritti audiovisivi sportivi*, Edizioni Giuffrè, Milano 2012, pag. 813.

¹⁹⁵ D. Lgs. 27 giugno 2003 n.168, Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso Tribunali e corti d'Appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n.273, in *Gazz. Uff.* 11 luglio 2003 n.159.

¹⁹⁶ D.lgs. 10 febbraio 2005 n.30, recante il nuovo "Codice della proprietà industriale " in *Gazz. Uff.* n. 52 del 4 marzo 2005.

¹⁹⁷ Legge 4 agosto 2006 n.248, in *Gazz.Uff.* n. 186 del 11 agosto 2006.

Il conferimento di tali poteri è avvenuto in conformità a quanto disposto dalla Commissione Europea con il regolamento 1/2003¹⁹⁸ che, all'art. 5, ha stabilito come regola generale valida per l'Unione europea, che "le Autorità Garanti della concorrenza degli Stati membri sono competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del Trattato in casi individuali".

E così, ai sensi dell'art. 14 della legge 248/2006, la legge 287/90 è stata integrata con ulteriori disposizioni in tema di: adozione di misure cautelari (art.14 bis); assunzioni di impegni da parte delle imprese per far venir meno i profili anticoncorrenziali (art.14-ter); definizione di un programma di clemenza nei confronti delle imprese che hanno commesso un illecito in caso di loro collaborazione (art. 15 comma 2 bis).

Tra le prerogative concesse dalla legge 248 all'AGCM assume rilevanza, per i suoi possibili effetti positivi sull'applicazione della normativa sui diritti audiovisivi, uno strumento conosciuto presso la Commissione Europea come "commitment procedure". L'art. 9, par. 1, Reg. 1/2003 stabilisce infatti che, qualora la Commissione, dopo una valutazione preliminare, intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate proponano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse, la stessa può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese.

Pertanto anche l'AGCM potrà accettare gli eventuali impegni proposti dalle parti indagate al fine di far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. La disciplina nazionale, a differenza di quella comunitaria, prevede un massimo di tre mesi dalla notifica dell'apertura della istruttoria per la presentazione degli impegni. Nel caso questi ultimi siano reputati utili a far venire meno i profili anticoncorrenziali, l'Autorità potrà rendere tali impegni obbligatori per le imprese che li hanno proposti e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione.

¹⁹⁸ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole della concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, in *Gazz. uff.* n. L001 del 14 gennaio 2003.

Gli impegni proposti dalle imprese indagate potranno essere sia comportamentali (ad es. impegno a non mettere in atto comportamenti anticoncorrenziali), che strutturali (ad es. impegno a dismettere una o più attività o rami di azienda in favore di terzi concorrenti).

Un'applicazione di tale norma si è avuta con il provvedimento A 418, con cui la Lega calcio ha presentato un insieme di impegni all'AGCM che li ha approvati e, pertanto, ha annullato il procedimento intrapreso.

4. Il regolamento AGCOM in materia di tutela del diritto d'Autore sulle comunicazioni elettroniche

Più recentemente l'AGCOM, con la delibera n. 680/13/CONI¹⁹⁹, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70²⁰⁰, ha pubblicato un "regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative". All'articolo 10 sono presenti disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore sui media riguardanti sia i servizi audiovisivi che radiofonici. Il comma 1 dell'art. 11 prevede che "qualora un soggetto legittimato ritenga che la diffusione di un programma in un palinsesto da parte di un fornitore di servizi di media lineari abbia avuto luogo in violazione del diritto d'autore e dell'art. 32-bis, commi 1 e 2, del testo unico, può presentare un'istanza all'Autorità, chiedendo che il programma non venga ulteriormente diffuso".

Il comma 2 prevede che "qualora un soggetto legittimato ritenga che la messa a disposizione di un programma in un catalogo da parte di un fornitore di media non lineari, abbia avuto luogo in violazione della legge sul diritto d'autore e dell'art. 32 bis, commi 1 e 2, del testo unico, possa presentare un'istanza all'Autorità chiedendo la rimozione del programma dal catalogo".

¹⁹⁹Delibera n.680/13/CONS del 12 dicembre 2013 disponibile sul sito www.agcom.it da mercoledì 18 dicembre 2013.

²⁰⁰Decreto legislativo 9 aprile 2003 n.70, recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico", in *Gazz.Uff.* n.87 del 14 aprile 2013.

L'Autorità, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, diffida i fornitori di servizi media lineari dal trasmettere programmi in violazione della legge sul diritto d'autore, ovvero ordina ai fornitori di media a richiesta a rimuovere dal catalogo, entro tre giorni dalla notifica dell'ordine, i programmi messi a disposizione in violazione della predetta legge".

In caso di inottemperanza alle diffide, l'Autorità applica le sanzioni previste dalla legge n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge sul diritto d'autore.

CAPITOLO X

LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ASSICURATE DAL MERCATO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI

Sommario: 1. I diversi tipi di tipi di mutualità; 2. I criteri di ripartizione degli introiti ; 3. Le osservazioni dell'AGCM; 4. Indagine comparativa europea sulla distribuzione delle risorse e sulla individuazione del soggetto titolare dei diritti Tv

1. I diversi tipi di mutualità

Uno degli obiettivi principali del decreto Melandri è stato quello di regolamentare la divisione degli introiti provenienti dai diritti audiovisivi, al fine di ridurre lo squilibrio tra club piccoli e grandi di serie A, oltre che ad assicurare risorse anche ai club calcistici delle serie inferiori.

Il decreto, negli articoli 21-26, detta la disciplina relativa alla ripartizione, ai fini della mutualità, delle risorse assicurate dalla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi. In essi il Legislatore ha cercato di attuare due principi, quello della “solidarietà ed equità della ripartizione”, espresso dall'art. 1 del decreto, e quello della “massimizzazione dei ricavi e dei profitti”.

A tal fine egli ha inteso disciplinare tre tipi di mutualità: a) una mutualità generale (art. 22), riguardante cioè tutta l'attività sportiva, così come riconosciuta dal CONI; b) una mutualità “speciale” (art. 24), denominata “ mutualità per le categorie inferiori ”, riguardante la sola attività calcistica riconosciuta dal CONI; c) una mutualità “redistributiva imposta”, relativa alla ripartizione delle risorse tra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione (artt. 25 e 26).

Alcuni autori hanno espresso dubbi sulla costituzionalità del decreto nella parte in cui costringe le società sportive, che sono soggetti privati, a perseguire c.d. interessi altruistici, ma anche nella parte in cui impone la costituzione di un ente (la fondazione), gestore di un patrimonio già collettivo (art. 23).

Secondo autorevole dottrina, il rilievo di incostituzionalità non è fondato²⁰¹. Si afferma infatti che i vincoli imposti alle società sportive siano giustificati da interessi generali e sociali, e appare pertanto legittimo che lo Stato, coadiuvato dai competenti organismi dell'ordinamento sportivo²⁰², non solo ne controlli l'imprenditorialità, ma imponga loro la ripartizione solidale di una quota dei ricavi. La solidarietà imposta dagli artt. 22 e 24 del decreto può considerarsi come un ragionevole limite, preordinato a che l'attività economica, esercitata dalle società sportive professionistiche a squadre, sia indirizzata e coordinata ai fini sociali, ai sensi dell'art. 41, comma 3, della Costituzione.

Secondo l'AGCM²⁰³ le norme analizzate devono ritenersi pienamente valide e destinate a dare al campionato professionistico quell'equilibrio che costituisce il presupposto indispensabile ai fini del dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali, che sono mancate negli ultimi anni.

L'art. 21 distingue, al primo e al secondo comma, tra diritti audiovisivi primari e secondari commercializzati in forma centralizzata, e diritti audiovisivi secondari il cui esercizio sia oggetto di autonome attività commerciali ai sensi degli articoli 4 comma 3, 6 comma 3, e 11 comma 3. Solo le risorse derivate dai primi sono ripartite tra tutti i soggetti che partecipano alla competizione sportiva, mentre gli altri spettano solo agli organizzatori degli eventi.

Il primo comma prevede inoltre l'esclusione, dall'ammontare complessivo delle risorse derivanti dalla commercializzazione centralizzata da destinare alla divisione tra le diverse società, delle quote destinate dagli articoli 22 e 24 alla mutualità del sistema.

²⁰¹Cusa E., *L'ennesima fondazione legale: la fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre*, in *AIDA*, 2009, 104.

²⁰²La FIGC, al fine di esercitare il controllo evocato nel testo sulle società sportive calcistiche ad esso affiliate, si avvale di un organo tecnico di controllo, denominato commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (Covisoc), ai sensi degli articoli 19 comma 3, e 16 dello statuto FIGC.

²⁰³Vedi nota 2.

L'articolo 22 prevede che "l'organizzatore della competizione destina una quota delle risorse economiche e finanziarie allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi e al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline diverse da quelle calcistiche".

Il comma 2 prevede che tale quota non possa essere minore del 4% delle risorse complessive ricavate dalla vendita centralizzata.

Tale somma andrà versata, tramite le Leghe, alla fondazione, ente imparziale previsto dall'art. 23, che dovrà utilizzare le risorse ricevute per le finalità altruistiche fissate dall'art.1 e già analiticamente espresse nella legge delega.

Il legislatore prevede, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 22, comma 1, l'istituzione di "una fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre", dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione determina, nelle forme stabilite dal proprio statuto, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alle modalità di individuazione delle iniziative da finanziare, anche attraverso piani pluriennali, nel settore sportivo giovanile e dilettantistico nonché degli investimenti finalizzati alla sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti.

Ad oggi tale Fondazione non è ancora stata istituita né regolamentata.

Il decreto, con l'obiettivo di valorizzare e incentivare l'attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori, all'articolo, 24 prevede che l'organizzatore del campionato di calcio di serie A destini ad esse una quota annua non inferiore al 6% del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A. Lo stesso articolo non distingue però quali siano le categorie professionistiche inferiori interessate alla distribuzione di tali risorse.

La lega di serie A aveva deciso, nella sua autonomia, di attribuire tale quota quasi del tutto alla serie B.

La lega Pro, in disaccordo con tale decisione, ha impugnato davanti al TNAS la delibera della Lega di serie A in data 7 febbraio 2011. Il Tribunale, con provvedimento del 30 settembre 2011, ha stabilito che quel 6% debba essere comunque accantonato dalla Lega di serie A in un conto separato, e che la sua ripartizione debba essere oggetto di negoziazione tra la lega di serie B e la lega Pro.

2. I criteri di ripartizione degli introiti

L'art. 25 del decreto regola la ripartizione delle risorse tra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione, prevedendo che la ripartizione delle risorse tra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione sia effettuata in modo da garantire l'attribuzione in parti eguali di una quota prevalente, nonché l'attribuzione delle restanti quote in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi. La quota delle risorse da attribuire in parti uguali fra tutti i partecipanti a ciascuna competizione non può comunque essere inferiore al 40%.

Il comma 3 stabilisce che la quota distribuita sulla base del risultato sportivo non possa essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino di utenza.

Il decreto prevede che i criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione siano determinati con deliberazione adottata dall'Assemblea di categoria dell'organizzatore della competizione medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Tale norma fissa alcuni limiti distributivi non modificabili da parte dell'organizzatore della competizione. Il primo limite è rappresentato dalla necessità che la quota ripartita in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione sportiva non possa essere inferiore al 40%. Secondo il

Legislatore tale previsione garantisce l'obiettivo di un'equa ripartizione, condizione essenziale per assicurare l'equilibrio competitivo, uno degli scopi principali del decreto.

Il secondo limite è rappresentato dalla previsione che la quota destinata al bacino d'utenza, espressione del seguito popolare nazionale e internazionale di una squadra (meritocrazia televisiva), non sia maggiore di quella legata ai meriti sportivi (meritocrazia sportiva).

Nel fissare questi elementi il Legislatore, al fine di rispettare l'indipendenza organizzativa del mondo del calcio, ha fatto propri i criteri stabiliti dalla categoria di serie A nella delibera assunta nella riunione del 30 ottobre 2008.

Fatti salvi questi limiti non modificabili, il decreto attribuisce all'organizzatore della competizione il compito di stabilire, con una maggioranza qualificata, i criteri di ripartizione delle risorse tra i soggetti partecipanti alla competizione.

Già al tempo della pubblicazione del decreto, alcune società sportive avevano criticato l'approvazione dei criteri di distribuzione a maggioranza, anche se qualificata.

Tale posizione, da molti condivisa, solleva dubbi di costituzionalità sul fatto che si possa decidere a maggioranza criteri e metodologie che possano incidere direttamente sulla sfera giuridica ed economica dei singoli componenti di un'associazione.

Nella prima fase di applicazione del decreto, il Legislatore ha previsto che la distribuzione delle risorse del campionato di serie A, relativa alle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012, avvenga, per il 40%, in parti uguali tra le diverse società, mentre il rimanente 60% venga suddiviso in parti uguali in base al bacino d'utenza e ai risultati sportivi conseguiti.

Il bacino d'utenza è individuato in base a due parametri: il numero di sostenitori di ciascuna società sportiva partecipante al campionato, e la popolazione del comune di riferimento della squadra. In base al primo elemento viene distribuito il 25% delle risorse, e in base al secondo il rimanente 5%.

La quota relativa ai risultati sportivi conseguiti viene così suddivisa: il 10% in base ai risultati sportivi conseguiti a partire dal 1946 sino a 5 anni precedenti il campionato di riferimento; il 15% in base al risultato sportivo relativo agli ultimi 5 anni, ed il rimanente 5% in base al risultato conseguito nell'ultima competizione.

3. Le osservazioni dell'AGCM

In data 15 aprile 2013 l'AGCM ha inviato, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/90, una segnalazione al governo che riguarda gli articoli 21 - 26 del titolo terzo del suddetto decreto, che regolano la ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi²⁰⁴.

Con riferimento ai criteri di ripartizione delle risorse, l'ACGM ribadisce quanto affermato nell'indagine conoscitiva IC27, riguardante il settore del calcio professionistico, nella quale si sosteneva che la quota dei proventi destinata ad essere distribuita sulla base dei meriti sportivi dovesse essere significativa al fine di tutelare, attraverso un sistema meritocratico, l'incentivo alle squadre ad effettuare buone prestazioni²⁰⁵.

Secondo l'ACGM le caratteristiche peculiari del settore calcistico lo distinguono dagli altri mercati, in quanto il valore dei proventi che derivano dai diritti audiovisivi è strettamente dipendente dall'equilibrio della manifestazione e, quindi, dal valore delle squadre che vi partecipano. Maggiore è l'incertezza del risultato, maggiore sarà l'interesse per la manifestazione e maggiore sarà il valore dei diritti venduti.

L'Autorità ritiene pertanto necessaria una maggiore remunerazione del merito sportivo che agevolerebbe l'equilibrio tra le squadre, promuovendo nuovi investimenti nello sport.

²⁰⁴Segnalazione AS1038 del 15 aprile 2013 dell'AGCM, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n.28, in merito alle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9 recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse". Inviata al Presidente del Senato, Al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per lo sviluppo economico, al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

²⁰⁵Provvedimento IC27 (indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico) n.16280 del 21 dicembre 2006, in *Boll.Uff.* n.51-52/2006

In questa ottica l'ACGM non condivide che "il risultato sportivo" debba fare riferimento anche ai risultati conseguiti a partire dalla stagione 1946/1947 che premiano in buona parte la storia e la notorietà di un club.

Poco valore dovrebbe essere attribuito al bacino di utenza, in quanto il numero di spettatori su cui può fare conto una società appare indipendente dalla logica meritocratica.

In merito all'organo devoluto alla distribuzione dei proventi, l'ACGM osserva che la Lega nazionale professionisti di serie A (Lega calcio), in quanto composta da organi in cui risiedono esponenti delle singole squadre, non rappresenta il soggetto nella posizione migliore per dettare le regole della ripartizione, poiché alcune società potrebbero trovarsi nelle condizioni di influenzare a loro vantaggio le scelte. Già, in fase di preparazione della legge delega, l'AGCM aveva infatti sottolineato la necessità di individuare per la ripartizione dei proventi audiovisivi sportivi un organo terzo assolutamente indipendente.

L'organo di controllo auspica, pertanto, come già fatto in passato, l'individuazione di un soggetto terzo a cui venga devoluta la ripartizione delle risorse provenienti dalla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi, al fine di garantirne una maggiore equità e imparzialità.

In conclusione, la segnalazione dell'ACGM invita il Legislatore, nella distribuzione dei proventi legati ai diritti audiovisivi sportivi, a dare maggior peso al merito sportivo riducendo significativamente la quota riguardante la grandezza del bacino di utenza. Tra i meriti sportivi chiede che non venga dato peso ai titoli più antichi.

In particolare L'ACGM auspica con forza, come più volte fatto in passato, l'individuazione di un organo terzo indipendente cui sia devoluta la distribuzione dettagliata dei diritti audiovisivi al fine di garantirne una maggiore equità e imparzialità.

Tale proposta era stata fatta dall'ACGM già in fase di discussione della legge ma, pur avendo incontrato spesso pareri favorevoli, non era stata presa in considerazione dal Legislatore per la

convinzione che ciò avrebbe portato a scontrarsi con i desideri dei grandi club che venivano già toccati nei loro interessi dai principi della nuova legge.

La pressante richiesta, da parte dell'organo di controllo, di individuare un organo terzo cui sia devoluto il compito di stabilire i criteri dettagliati per la ripartizione delle risorse sottintende chiaramente come l'affidamento di tale compito all'assemblea della Lega nazionale professionisti di serie A sia continuamente oggetto di discordie tra le diverse società, con la conseguente incapacità da parte del decreto di raggiungere quella uniformità di vedute necessaria per uno sviluppo sempre maggiore di uno sport tanto diffuso e amato come il calcio.

4. Indagine comparativa europea sulla distribuzione delle risorse e sulla individuazione del soggetto titolare dei diritti Tv

Parte della dottrina ha rilevato, con il supporto di analisi matematico-statistiche applicate ai principali campionati di calcio europei (inglese, spagnolo, tedesco, francese e italiano), che non esiste un sistema di ripartizione delle risorse in assoluto migliore di un altro, ma che l'efficacia positiva in termini di equità distributiva delle risorse dipende dal risultato di tre principali variabili: il potere di negoziazione della Lega rispetto alle singole squadre; la scelta dei criteri di ripartizione delle risorse e la capacità del sistema di negoziazione collettiva di ridurre gli effetti delle decisioni di investimento di una squadra sulle altre²⁰⁶.

Un'indagine comparativa tra gli ordinamenti sportivi che applicano il sistema centralizzato, riportata da alcuni autori²⁰⁷, conferma l'assunto che non è il sistema della contrattazione collettiva, a fronte di quella individuale, che assicura il fine della mutualità, poiché notevoli differenze sono riscontrabili sotto il profilo delle ricadute in termini economici.

²⁰⁶ Falconieri V.S., Palomino P., Sakovics J., *La vendita dei diritti televisivi nel calcio: centralizzazione vs. decentralizzazione*, in *Riv. Dir. ed econ. dello sport*, 2005, vol. I, fasc. 3, p. 67 ss.

²⁰⁷ Santoro L., *I diritti audiovisivi tra sport e mercato*, ed. Giuffrè, Milano 2014, p.103 e ss.

Tali differenze non vanno riferite semplicemente al divario esistente tra le misure dei corrispettivi delle negoziazioni dei diritti Tv nei diversi paesi, ma, piuttosto, ai diversi criteri di ripartizione dei proventi adottati all'interno di ciascun sistema sportivo.

Il sistema che assicurerebbe la maggiore efficacia del principio di mutualità, il quale rappresenta “il modello della solidarietà finanziaria del calcio europeo”, auspicato dal Legislatore della U.E. nel Rapporto Belet²⁰⁸, è quello attuato dalla Lega calcio inglese, ove i ricavi provenienti dalla vendita collettiva dei diritti televisivi, relativi alla *Premier League*, versati dalle emittenti televisive nazionali, vengono suddivisi per il 50% in misura uguale tra tutte le società partecipanti al campionato, dividendo la somma rimanente in parti uguali sulla base della classifica finale dello stesso campionato e del numero di partite teletrasmesse che coinvolgono la singola squadra. Lo stesso criterio è utilizzato per la suddivisione dei ricavi, provenienti dalla vendita dei diritti Tv, versati alla FA *Premier league* dalle emittenti televisive straniere per la programmazione delle partite al di fuori del Regno Unito.

Il risultato di tale sistema è che la differenza tra la prima e l'ultima squadra nella classifica dei proventi della vendita dei diritti Tv è pari al 50%, mentre in Italia tale divario è del 200%.

Ciò dipenderebbe, in particolare, dal fatto che il sistema inglese non utilizza nella divisione dei ricavi il criterio del merito storico sportivo.

Analisi effettuate su altri sistemi sportivi sembrano confermare come il raggiungimento del fine della mutualità tenda ad essere conseguito nei sistemi che non utilizzano, tra i criteri di distribuzione delle risorse, quello fondato sul merito storico.

Queste osservazioni sono a sostegno delle indicazioni dell'AGCM che, come abbiamo precedentemente riferito, ha chiesto al Legislatore di modificare le disposizioni previste dall'art. 26 del d.lgs. n. 9/2008 nella parte in cui prevede, tra i criteri di ripartizione, quello del merito sportivo storico.

²⁰⁸ Risoluzione dell'Unione Europea su “*Il futuro del calcio professionistico*”(rapporto Belet)., in *Riv. Dir. Econ, dello sport*, 2007, vol. III, fasc.1, p. 225 e ss.

Un altro aspetto di tale analisi comparata riguarda l'identificazione del soggetto deputato alla commercializzazione dei diritti audiovisivi.

Come abbiamo già visto, il Legislatore italiano ha assegnato il potere di esercizio dei diritti relativi al campionato italiano all'organizzatore della competizione, identificato dal decreto n. 9/2008 come il "soggetto a cui è demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della Federazione sportiva".

Nel merito, in questi anni è stato evidenziato come tale sistema abbia avuto come riscontro un consolidamento delle posizioni di prevalenza economica in capo alle società più forti.

Da tale analisi sembrano potersi trarre alcune interessanti considerazioni.

Il fine della mutualità generale del sistema sportivo necessita dell'intervento della Federazione, quale organismo che raccoglie al suo interno tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nello svolgimento di una data attività sportiva.

Differentemente il Legislatore italiano, a tal fine, ha previsto la creazione di una nuova entità, la "Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre" che ad oggi non è stata creata.

Secondo alcuni autori²⁰⁹, sarebbe stato utile affidare tale organo alle Federazioni, sotto l'egida del CONI, per la risoluzione di eventuali conflitti.

Più complessa la situazione riguardante la distribuzione dei ricavi al fine dell'equilibrio competitivo; infatti, l'indagine effettuata evidenzia, a tal fine, la non idoneità della Lega a conseguire questo obiettivo, tanto da spingere verso la ricerca di una diversa figura istituzionale.

L'identificazione di tale soggetto nella Federazione calcistica non è apparsa, nell'analisi effettuata, sufficiente a risolvere il problema.

Si è avuto modo di osservare, inoltre, come il fine dell'equilibrio competitivo non si correli alla sola negoziazione centralizzata, ispirata ai principi di mutualità, ma sia dipendente dai criteri di

²⁰⁹ Santoro L., *I diritti audiovisivi tra sport e mercato*, ed. Giuffrè, Milano 2014, p. 128.

ripartizione dei proventi in concreto attuati. Si afferma, pertanto, come non vi sia ragione di negare il potere di commercializzazione dei diritti televisivi in capo alla Lega calcio, la quale, in quanto associazione delle società partecipanti al campionato, meglio di ogni altra istituzione può curare gli interessi delle stesse società. Appare però rilevante a tal fine modificare la rappresentatività delle società minori all'interno degli organi decisionali della Lega.

CAPITOLO XI

RILIEVI CRITICI SUL DECRETO LEGISLATIVO N. 9/2008

Sommario: 1. Il ricorso di Sky alla Commissione Europea; 2. Il primo intervento dell'AGCM;
3. I ricorsi di Conto TV; 4. Il secondo intervento dell'AGCM.

1. Il ricorso di Sky alla Commissione Europea

Il 21 aprile 2008 Sky Italia ha inviato alla Commissione Europea una denuncia²¹⁰, nella quale sottolineava come numerosi articoli del decreto n. 9/2008 fossero in contrasto con il trattato CE e, in particolare, con l'art. 86, comma 1²¹¹, (oggi art. 106 TUF), sollecitandola ad aprire una procedura di infrazione contro l'Italia.

Sky individuava in particolare alcune misure del decreto che potevano creare, a favore della lega calcio, un rischio di abuso di posizione dominante che la Commissione Europea doveva contrastare e rimuovere.

In particolare : a) l'articolo 4, che attribuisce alle singole società sportive il diritto di ripresa, in virtù del quale ogni emittente sarebbe costretta a negoziare i diritti con la Lega calcio e poi le riprese con i club, aumentando i costi per i consumatori finali; b) l'art. 6, comma 5, che riguarda la vendita congiunta delle partite di serie A e B; c) l'art.11, comma 6, che prevede il divieto di sub licenza; d) l'art. 13, che prevede l'accesso preferenziale alle piattaforme di terzi a favore della Lega

²¹⁰ La denuncia del 21 aprile 2008 viene registrata presso la Commissione Europea con il numero 2008/452.

²¹¹ L'art. 86, comma 1, del trattato stabilisce che “gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali ed esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi”.

calcio ; e) l'art. 14, comma 7, il quale prevede che la contrattualizzazione con operatori di rete rappresenti un prerequisito per ottenere la qualifica di piattaforma emergente.

Contemporaneamente Sky aveva richiesto alla Commissione Europea la revisione degli impegni assunti nel 2003, al momento della sua formazione nata dalla fusione tra Newscorp e Telepiù²¹².

Sky, nella sua denuncia, affermava che, con l'entrata in vigore del decreto n. 9, i suoi impegni con la Commissione Europea non fossero più validi e, pertanto, aveva richiesto di essere ammessa all'asta per l'acquisizione dei diritti su tutte le piattaforme, compreso il digitale terrestre.

La Lega calcio non si era dimostrata contraria a tale richiesta in quanto, a suo dire, con l'applicazione effettiva del decreto a partire dal primo luglio 2010, l'esclusione di fatto dal mercato di uno dei principali operatori quale é Sky Italia, impossibilitata a partecipare efficacemente alla negoziazione dei diritti calcistici a causa degli impegni presi con la Commissione, avrebbe potuto determinare condizioni di mercato anomale.

Dell'esito di tale ricorso non si saprà mai nulla.

2. Il primo intervento dell'AGCM

Un primo intervento critico nei riguardi del decreto n. 9/08 è stato effettuato dall'AGCM pochi giorni dopo l'assegnazione dei diritti audiovisivi sportivi in chiaro per le stagioni 2008-2009 e 2009-2010, le cui linee guida erano state approvate in precedenza da entrambe le autorità di controllo²¹³.

²¹² Commissione CE, “caso COMP/M.2876-Newscorp/Telepiù”, decisione del 3 aprile 2003, in *GUCE*, I 110 del 16/4/2004.

²¹³ Le linee guida erano state approvate dall'AGCM il 24 luglio e dall'AGCOM il 30 luglio 2008 (Delibera 507/08/CONS in *Dir. Inf.*, 2008, 647).

Dopo circa 20 giorni dall'approvazione, a sorpresa, l'Autorità Antitrust aveva inviato una segnalazione al governo e al Parlamento, invitandoli a rivedere le norme di vendita dei diritti audiovisivi in quanto, a suo dire, non garantivano pienamente la concorrenza²¹⁴.

A determinare questa iniziativa sarebbero state le modalità di vendita degli highlights del campionato di serie A e dei diritti a pagamento del campionato di serie B, che sarebbero avvenute in parziale violazione delle linee guida autorizzate dall'AGCM con provvedimento del 24 luglio 2008.

L'AGCM aveva sottolineato di aver riscontrato le irregolarità solo a campionati iniziati, in quanto la Lega calcio aveva attivato le procedure competitive solo a ridosso dell'inizio dei campionati.

Secondo l'Autorità la prima applicazione del decreto n. 9 aveva pertanto evidenziato elementi di criticità e di incertezza in grado di compromettere il corretto esplicarsi della concorrenza nell'acquisizione dei diritti audiovisivi, e di vanificare gli obiettivi della normativa.

In particolare, l'AGCM lamentava come la Lega calcio non avesse dato attuazione alle previsioni del decreto sui diritti rimasti invenduti che prevedevano l'attribuzione ai singoli club della facoltà di commercializzare individualmente i diritti in questione.

Nonostante gli inviti pervenuti da più parti, diretti a cancellare il decreto, a metà del 2009 le linee guida, predisposte da tutti gli organizzatori della competizione (Lega pro, Lega Basket e Lega calcio), furono inviate alle competenti Autorità per l'approvazione.

La Lega calcio, in particolare, aveva presentato il 6 marzo alle due Autorità indipendenti le linee guida per le stagioni sportive 2010-2011 e 2011-2012, sia in relazione ai diritti in chiaro, sia, per la prima volta, ai diritti a pagamento. Dopo molte riunioni e discussioni, esse furono approvate dall'AGCOM il 14 maggio 2009, e dall'AGCM il primo luglio successivo.

In seguito a tale approvazione, la Lega calcio aveva pubblicato il 10 luglio il primo bando di gara relativo al campionato di serie A, per le stagioni 2010-2011 e 2011-2012.

²¹⁴ Comunicato stampa AGCM del 13 settembre 2008 con allegata segnalazione.

Dopo appena 10 giorni, poco prima dell'apertura delle buste, l'AGCM aprì l'istruttoria A-418²¹⁵, ai sensi dell'art. 14 della legge 287/90²¹⁶, paventando un abuso di posizione dominante da parte della Lega nella definizione dei pacchetti relativi all'invito ad offrire del campionato di serie A delle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012, in violazione dell'art. 82 del trattato CE (ora art. 102 del TFUE)²¹⁷.

Vedremo successivamente come l'apertura di tale istruttoria sarà utilizzata dall'emittente Conto TV quale punto di partenza di numerosi ricorsi presentati contro l'assegnazione a Sky dei diritti audiovisivi sulla piattaforma satellitare.

In particolare, l'AGCM aveva richiesto alla Lega di offrire almeno due pacchetti per ogni piattaforma, malgrado ciò non fosse previsto espressamente nel decreto, al fine di stimolare la concorrenza all'interno della singola piattaforma ed incrementare il numero di partecipanti.

Per venire incontro alle richieste, la Lega aveva previsto, nelle linee guida, due pacchetti contenenti immagini in diretta, anche se di dimensioni diverse, per il digitale terrestre (Gold live e Silver live), e due pacchetti per il satellite, di cui solo uno contenente tutte le immagini in diretta (Platinum live), e un altro più piccolo solo con immagini in differita (Satellite hilites).

Anche le modifiche apportate non erano state considerate sufficienti dall'AGCM, che aveva reputato il Satellite hilites insufficiente a consentire l'ingresso di nuovi operatori e, in particolare, a stimolare la concorrenza sulla piattaforma satellitare.

L'Autorità aveva anche criticato i due pacchetti di dirette previsti sul digitale terrestre che apparivano, a suo dire, tra loro non omogenei e costruiti su misura sulle capacità economiche e trasmissive dei due operatori nazionali di Pay Tv esistenti sul mercato. Tale predisposizione dei

²¹⁵ Provvedimento n. 20116, A-418 caso "Procedure selettive lega nazionale professionisti campionati 2010/2011 e 2011/2012", del 22 luglio 2009 in *Boll. Uff.* n. 29/2009.

²¹⁶ Vedi nota 44

²¹⁷ Con successiva delibera del primo ottobre 2009 (provvedimento n. 20343), l'AGCM amplia poi l'oggetto dell'istruttoria con il riferimento all'invito ad offrire pubblicato dalla Lega calcio in data 3 settembre 2009, relativo ai diritti audiovisivi di serie B per le stagioni 2010/2011 e 2011/2012.

pacchetti appariva idonea a mortificare il ruolo delle procedure competitive come strumento equo ed efficiente di allocazione dei diritti.

Malgrado le critiche dell'AGCM e l'apertura dell'istruttoria, la Lega, il 28 luglio 2009, assegnava a Sky il pacchetto Platinum live, relativo alla piattaforma satellitare, e a RTI il pacchetto Gold live per il digitale terrestre, e il 25 agosto a Dahlia Tv il pacchetto Silver live anch'esso per il digitale terrestre.

Secondo molti opinionisti, l'intervento dell'AGCM sembrava voler spingere le società sportive a chiedere il ritorno alla vendita individuale o, in alternativa, ad attivare la procedura dei "diritti invenduti", che avrebbe consentito alle stesse società sportive, in caso di fallimento della contrattazione centralizzata, di vendere direttamente ed individualmente le proprie partite.

La Lega calcio decise pertanto di venire a patti con l'AGCM, per cui, in data 17 novembre 2009, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 287/90, presentò all'Autorità un insieme di impegni che prevedevano: a) la suddivisione del pacchetto platinum di serie B per la piattaforma satellitare in tre pacchetti autonomi da offrire mediante procedura competitiva entro il 26 febbraio 2010; b) l'eliminazione, nelle procedure di assegnazione dei suddetti pacchetti, di riduzioni del corrispettivo dovuto agli assegnatari di pacchetti di serie A, in caso di acquisizione dei pacchetti di serie B; c) la presentazione all'AGCM, ai fini dell'approvazione di cui all'art. 6, comma 6, del decreto, di nuove linee guida per le tre stagioni sportive a partire dal campionato 2012/2013, attenendosi alle indicazioni formulate dall'AGCM con riferimento ai criteri di formazione dei pacchetti.

Su questa base l'AGCM aveva pubblicato gli impegni sul proprio sito²¹⁸ ed ascoltato le osservazioni degli operatori della comunicazione. Dopo aver richiesto alcune modifiche degli impegni alla Lega calcio, cui quest'ultima si era adeguata, aveva trasmesso alla Commissione Europea le osservazioni degli operatori della comunicazione e i nuovi impegni della Lega. Avendo ricevuto il parere favorevole da parte dell'AGCOM, con delibera del 18 gennaio 2012, l'AGCM

²¹⁸ AGCM, A418, "Procedure selettive Lega Nazionale Professionisti campionati 2010/2011 e 2011/2012, provvedimento n. 20473 (pubblicazione degli impegni) del 18 novembre 2009, sul sito www.agcm.it.

aveva stabilito che “il complesso degli impegni presentati, in forza anche delle modifiche apportate, appariva idoneo a rimuovere i profili anticoncorrenziali sottesi al procedimento A-418”.

Il procedimento, pertanto, era stato chiuso senza alcuna infrazione a carico della Lega che si obbligava peraltro, entro il 30 marzo 2010, ad informare tempestivamente e dettagliatamente l’Autorità delle azioni intraprese per dare esecuzione a ciascuno degli impegni assunti e dei relativi esiti, producendo tutta la documentazione pertinente.

3. I ricorsi di Conto tv

Numerosi ricorsi contro il decreto n. 9/08 sono stati proposti da Conto Tv, piattaforma televisiva, disponibile sia sul satellite che sul digitale terrestre, che trasmetteva in Italia da circa 10 anni.

Un primo ricorso era stato presentato in data 21 luglio 2009, il giorno prima dell’apertura da parte di AGCM dell’istruttoria A-418 nei riguardi della Lega calcio, alla Corte d’Appello di Milano cui veniva richiesta, ai sensi della legge 287/90, la sospensione cautelare dell’assegnazione a Sky del pacchetto Platinum live contenente i diritti relativi a tutti gli incontri di calcio di serie A per gli anni 2010/2011 e 2011/2012, relativi alla piattaforma satellitare.

In data 4 novembre 2009 il giudice aveva accolto il ricorso e sospeso l’assegnazione dei diritti a Sky, vietando alla Lega calcio di proseguire nella trattativa per l’assegnazione del pacchetto relativo alla serie A. La motivazione si basava sul provvedimento A-418 dell’ACGM, dal quale risultavano “consistenti indizi per potere affermare, allo stato degli atti, la sussistenza di indizi sulla illiceità del bando”. Tale decisione aveva messo in crisi il mondo del calcio, in quanto la non assegnazione dei diritti a Sky avrebbe comportato la perdita di una grossa fetta di ricavi e, oltre tutto, l’AGCM, nella sua opera di demolizione del sistema, aggravando la posizione della Lega, in data 1 ottobre 2009, aveva deciso di ampliare l’istruttoria A-418 anche alle procedure selettive per il

campionato di serie B.²¹⁹ Ancora una volta da più parti si alzarono voci a favore della cancellazione del decreto n. 9.

In seguito alla sopravvenuta decisione dell'AGCM di chiudere l'istruttoria A-418, Conto TV presentò un nuovo ricorso, questa volta al TAR del Lazio. Con esso richiedeva l'annullamento del provvedimento, contestandone sia la regolarità del procedimento istruttorio di approvazione degli impegni, sia il merito, in quanto gli impegni presi della Lega non sarebbero risultati idonei a ripristinare condizioni di effettiva concorrenza e ad incidere sulla posizione dominante detenuta da Sky sul mercato.

Quasi contemporaneamente la Corte d'Appello di Milano, in data 16 febbraio 2010, accogliendo l'eccezione di incompetenza proposta dalla lega calcio insieme a Sky e Infront, aveva revocato il precedente provvedimento del giudice, che aveva sospeso l'assegnazione a Sky dei diritti relativi alla piattaforma satellitare, "in quanto assunto in materia di competenza esclusiva del Tribunale, sezione specializzata della proprietà industriale e commerciale".

Continuando nella sua lotta, Conto TV riproponeva un ricorso d'urgenza davanti al Tribunale di Milano chiedendo nuovamente che fosse inibito alla Lega calcio di dare esecuzione al contratto di assegnazione del pacchetto Platinum live, e che le fosse ordinato di mettere a gara gli stessi diritti nella stessa configurazione di quelli del digitale terrestre. Pretendeva anche che la Lega vendesse tali diritti anche sulla piattaforma Web.

Il 14 aprile 2010 (4 giorni prima dell'udienza della causa intentata da Conto Tv), il TAR Lazio aveva accolto il ricorso di Conto TV, e annullato la delibera AGCM (A4-18) del 18/1/2010, evidenziando la contraddittorietà e l'illogicità del procedimento di approvazione degli impegni della Lega. Le motivazioni della decisione erano sia di natura procedimentale che di merito.

Con comunicato stampa del 13 maggio 2010, l'AGCM aveva annunciato l'impugnazione di tale sentenza.

²¹⁹ AGCM, A418, "Procedure selettive Lega Nazionale Professionisti campionati 2010/2011 e 2011/2012", provvedimento n. 20343 (ampliamento dell'istruttoria) del primo ottobre 2009, in *Boll. Uff.* 39/2009.

Nel clima di incertezza suscitato dalla decisione del TAR, il 24 maggio 2010 si riuniva il Tribunale di Milano che, dopo un acceso confronto tra le parti ed affrontando le diverse questioni di merito con competenza tecnica e giuridica, aveva respinto il ricorso di Conto TV, sussistendo “ a suo dire sostanziali dubbi circa la sussistenza del *fumus boni iuris* delle pretese avanzate da Conto TV²²⁰.

Il Tribunale sottolineava preliminarmente la propria competenza a giudicare sul caso, in quanto le richieste formulate da Sky si muovevano nell’ambito della tutela dell’interesse privato degli operatori della comunicazione che si ritenevano lesi da pratiche anticoncorrenziali. Lo stesso Tribunale aveva altresì ribadito la competenza funzionale della sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale a pronunciarsi sulle domande innanzi richiamate, sulla base dell’art. 28 del decreto legislativo n. 9/08, che aveva esteso la normativa in tema di diritto d’autore alla materia dei diritti audiovisivi.

Il ragionamento che aveva portato il Tribunale a respingere il ricorso si era basato su due principali elementi: da un lato la delimitazione del mercato rilevante dei diritti audiovisivi e, dall’altro, l’individuazione della norma eventualmente violata, che avrebbe dovuto condurre il giudice a valutare l’eventuale nullità del bando di gara e dell’assegnazione a Sky dei diritti audiovisivi.

In merito alla prima questione, il Tribunale aveva affermato “che non è corretto valutare autonomamente l’offerta per la piattaforma satellitare rispetto a quella relativa alla piattaforma del digitale terrestre, in quanto entrambe indirizzate al comune mercato della Pay Tv”.

Per quanto riguarda la norma applicata, l’operato della Lega doveva essere valutato in base al dettato della norma speciale voluta dal Legislatore per regolare in senso pro competitivo lo specifico mercato dei diritti audiovisivi sportivi, nel cui contesto la previsione per una singola piattaforma di un pacchetto costituito dall’esclusiva dei diritti per tutte le dirette delle squadre di

²²⁰ Tribunale di Milano 24 maggio 2010 n. 5399 (inedita).

serie A non sembrava potesse integrare il presupposto di un comportamento contrario agli artt.101 e 102 TUFE. Secondo il Tribunale di Milano risultava dubbia “la stessa possibilità di ipotizzare un comportamento abusivo da parte del soggetto in posizione dominante laddove le modalità di offerta del prodotto al mercato siano soggette ad una sostanziale regolamentazione imposta (art.1 D. lgs. 9/08)”.

Su queste premesse il giudice aveva ritenuto pertanto che il comportamento della Lega fosse stato corretto.

Per quanto riguarda le complessive modalità di formazione dei pacchetti, da parte della Lega, che avrebbero potuto costituire un ostacolo all’ingresso e alla crescita di altri soggetti, diversi dai principali operatori della Pay Tv, così come rilevato dall’ACGM nel provvedimento di avvio dell’istruttoria del 22 luglio 2009, il giudice aveva affermato che “la valutazione delle ulteriori iniziative poste in atto dalla Lega nazionale professionisti all’interno del provvedimento istruttorio consentono di ritenere infondate, almeno ai fini della presente fase cautelare, le doglianze della ricorrente”.

La conclusione del ragionamento del Tribunale era stata univoca: l’offerta della Lega rispondeva ai requisiti imposti dalla legislazione vigente e alle indicazioni dell’AGCM, e non esistevano i presupposti per sospendere il contratto con Sky.

L’8 giugno Conto TV presentava un ulteriore ricorso ma, inaspettatamente, a distanza di pochi giorni, le parti trovarono l’accordo e il 16 giugno venne sottoscritta la transazione.

4. Il secondo intervento dell’AGCM

Il 3 novembre 2010, su denuncia di Mediaset²²¹, l’AGCM, riconoscendone le motivazioni, aveva

²²¹ Reti Televisive Italiane (RTI) è la Società del gruppo Mediaset, fornitrice del servizio di pay-TV Mediaset Premium che gestisce il patrimonio dei diritti televisivi per l’Italia per il gruppo Mediaset.

aperto un'istruttoria contro Sky²²², in posizione dominante nel mercato a pagamento, per avere acquistato in esclusiva, in forza di un contratto di sublicenza stipulato nel 2008 con la RAI, società che li aveva acquisiti in precedenza dalla FIFA, i diritti a pagamento dei mondiali 2010 e 2014 da trasmettere su tutte le piattaforme, in violazione dell'articolo 102 TFUE.

Era la prima volta che un evento internazionale a cadenza non annuale veniva preso in considerazione per regolare il mercato dei diritti audiovisivi sportivi.

Secondo Mediaset tale acquisto da parte di una società in posizione di quasi monopolio nella fornitura di servizi di Pay Tv, quale è Sky, comportava un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 del TFUE.

Secondo l'AGCM la condotta di Sky impediva ai concorrenti nel mercato della Pay Tv di accedere a contenuti di grande interesse per i consumatori non abbonati ai canali Sky, i cui diritti sarebbero stati sacrificati dall'operatore dominante mediante oscuramento delle partite del campionato mondiale di calcio nell'unica piattaforma alternativa a quella satellitare, quella del digitale terrestre.

Dopo breve tempo l'ACGM, sempre su segnalazione di RTI, aveva allargato l'istruttoria all'acquisizione da parte di Sky dei diritti di trasmissione in esclusiva su tutte le piattaforme in modalità Pay degli incontri del torneo calcistico UEFA Champions League nelle stagioni 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, al fine di valutare, anche in questo caso, eventuali violazioni dell'art.102 del TFUE.

In particolare l'Autorità aveva ritenuto che dall'acquisizione di entrambi i diritti potesse emergere una strategia complessiva di Sky volta ad acquisire la disponibilità esclusiva di diritti trasmissivi di grande rilievo in modalità Pay per tutte le piattaforme, e idonea ad escludere i potenziali ed attuali concorrenti attivi nell'offerta di servizi televisivi a pagamento.

L'istruttoria era stata particolarmente complessa e di lunga durata.

²²² AGCM, A429, caso RTI/SKY - Mondiali di calcio, provvedimento n. 21767 del 3 novembre 2010, in *Boll. Uff.* 43/2010.

Erano state valutate le modalità di acquisto dei diritti e ascoltate più volte le parti interessate cui è stato permesso di consultare tutti gli atti del procedimento. Nello stesso periodo Sky aveva concesso a Mediaset di acquisire in sublicenza i diritti relativi agli incontri di calcio di UEFA Champions League per gli anni 2012-2013 e 2013-2014 da utilizzare sul digitale terrestre.

Su queste basi, in data 22 marzo 2013, era stato inviato all'Autorità per le garanzie nella comunicazione (AGCOM) lo schema di provvedimento di chiusura del procedimento al fine di emanare il richiesto parere.

L'AGCOM aveva condiviso le decisioni di AGCM sulla non sussistenza delle condizioni per contestare a Sky un abuso di posizione dominante con riferimento ai diritti relativi alla champions league.

Su questa base l'AGCM aveva deliberato che erano venuti meno i motivi di intervento nei confronti della società Sky in relazione all'abuso di posizione dominante contestato, in violazione dell'art.102 del TFUE.

CAPITOLO XII

L'ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI NEI CAMPIONATI DI CALCIO DI SERIE A E B DOPO IL DECRETO N. 9/08

Sommario: 1. L'assegnazione dei diritti negli anni 2010/2014 e 2015/2018.

1. L'assegnazione dei diritti negli anni 2010/2014 e 2015/2018.

Nell'anno 2010/ 2011 i diritti satellitari di tutte le partite di serie A sono stati assegnati a Sky, i diritti relativi al digitale terrestre di 12 squadre di serie A sono stati assegnati a Mediaset, e quelli delle altre 8 squadre a Dahlia Tv. I diritti in chiaro sono stati assegnati alla RAI.

Nel quadriennio 2011/2015 i diritti satellitari di tutte le squadre di serie A sono stati assegnati a Sky, e quelli terrestri di 12 squadre a Mediaset. I diritti in chiaro nel 2011/12 sono stati attribuiti alla RAI, mentre negli altri tre anni sono stati aggiudicati alla RAI e a Cielo Tv.

I diritti per le tutte le partite di serie B nel triennio 2012/2015 sono stati assegnati in forma esclusiva a Sky (piattaforma satellitare), mentre gli anticipi, posticipi ed eventuali play off e play out sono stati assegnati in forma esclusiva a Mediaset (Digitale terrestre). Tutte le partite non trasmesse da Mediaset premium e gli eventuali play out e play off sono stati assegnati a Europa 7 HD.

In questi anni, quindi, Sky e Mediaset si sono divisi equamente i diritti audiovisivi relativi al campionato di calcio.

Assai più difficile è apparsa invece l'assegnazione dei diritti televisivi per il triennio 2015/2018.

Dopo una complessa istruttoria che ha comportato ripetute modifiche delle linee guida predisposte dalla Lega calcio, l'AGCOM le ha approvate con la delibera n. 150/14/CONS. In particolare, in seguito ad una consultazione pubblica e alle osservazioni pervenute dagli operatori interessati, l'Autorità ha richiesto che fossero apportate alcune modifiche motivate dalla necessità di garantire, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 9/2008, il rispetto delle condizioni di equità, trasparenza e non discriminazione e, al contempo, dalla necessità di tenere conto di tutte le piattaforme di diffusione dei contenuti presenti sul mercato.

La Lega ha pertanto messo all'asta 5 pacchetti così composti : un pacchetto A con un'offerta mista per la piattaforma satellitare che include tutti i diritti di trasmissione di 8 squadre, probabilmente le migliori, inclusi quelli via internet; un secondo pacchetto B, analogo come composizione al precedente, riguarda la piattaforma del digitale terrestre; un altro pacchetto D , con eventi non superiori al 35% del torneo di serie A, comprenderà tutte le partite non comprese nei pacchetti primari; il pacchetto C contiene le interviste e le immagini degli spogliatoi, mentre il pacchetto E contiene le immagini per la piattaforma internet.

Per la prima volta sia Mediaset che Sky hanno partecipato in competizione all'asta sia sul digitale terrestre che sul satellite.

L'offerta di Sky è risultata maggiore di quella di Mediaset sia per il primo che per il secondo pacchetto, mentre l'offerta di Mediaset è risultata maggiore per quanto riguarda il pacchetto D, ma subordinata all'acquisizione di almeno uno dei due pacchetti principali.

Sulla base delle offerte pertanto Sky avrebbe dovuto avere assegnati il pacchetto A, il pacchetto B ed anche il pacchetto D, in quanto l'offerta di Mediaset per quest'ultimo pacchetto, anche se più alta di quella di Sky, era subordinata all'acquisizione di uno dei due pacchetti principali (tra l'altro l'offerta di Mediaset per il pacchetto D non era ricevibile in quanto le linee

guida vietano la subordinazione di un'offerta all'acquisizione di un'altra). Il pacchetto riguardante Internet è stato ritirato per mancanza di offerte.

Si è aperta, pertanto, un'accesa disputa tra le due emittenti televisive che, negli ultimi anni, si erano divisi i diritti audiovisivi in Italia. I risultati dell'asta avrebbero infatti tagliato fuori Mediaset dall'acquisizione dei principali diritti delle partite di calcio di serie A.

Con la mediazione del governo, la Lega, paventando anche l'intervento delle Autorità Antitrust, ha deciso di assegnare il pacchetto satellitare A e il pacchetto D contenente le partite delle squadre minori a Sky, e il pacchetto B per il digitale terrestre a Mediaset.

Dopo molte polemiche, diffide e contro diffide tra Sky e Mediaset, si tornerà pertanto alla stessa situazione degli anni precedenti: tutto il calcio di serie A a Sky sul satellite, e quello delle squadre più importanti anche a Mediaset sul digitale terrestre.

Scarse modifiche subirà anche, rispetto agli anni precedenti, l'assegnazione dei diritti delle partite di serie B. Tutte le partite, comprese eventuali play out e play off, per lo stesso triennio, verranno trasmesse da Sky sul satellite. Sono stati invece attribuiti in esclusiva a Mediaset i diritti di trasmettere sul digitale terrestre gli anticipi del venerdì e del lunedì e la diretta premium di serie B del sabato.

Recentemente Mediaset ha ottenuto l'esclusiva per trasmettere tutte le partite dell'Uefa Champions League per il triennio 2015/2018 che nel precedente triennio venivano trasmesse da Sky.

CAPITOLO XIII

REGOLAMENTI AGCOM ATTUATIVI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 9/2008

- Sommario.** 1. Il regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento;
2. Il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca.

1. *Il Regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento*

In ottemperanza all'articolo 19, comma 2, del d. lgs. n. 9/08, nel quale si prevede che l'AGCOM deliberi, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dal medesimo decreto legislativo e le opportune modifiche organizzative interne, finalizzate a dare attuazione al medesimo decreto legislativo, anche mediante un'apposita struttura, l'Autorità, con la delibera 99/08/CONS²²³, ha modificato l'organizzazione della struttura e, con la delibera n. 307/08/CONS²²⁴, si è dotata di un apposito regolamento attuativo.

Tale regolamento è composto da 15 articoli. L'art. 3 indica quali siano le principali funzioni demandate all'Autorità dal decreto: 1) vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto, con particolare riferimento all'accesso al segnale e ai servizi

²²³ Delibera n.99/08/CONS del 20 febbraio 2008 recante: modifica organizzativa interna finalizzata a dare attuazione al decreto legislativo n. 9 del 2008 mediante l'istituzione di apposito ufficio nell'ambito della direzione contenuti audiovisivi e multimediali.

²²⁴ Delibera n. 307/08/CONS: "Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nella comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, pubblicata sul sito dell'AGCOM il 26 giugno 2008 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2008, in *Dir. Inf.*, 2008, 640.

tecniche correlati da parte degli assegnatari dei diritti audiovisivi a condizioni trasparenti e non discriminatorie, e secondo un tariffario stabilito dall'organizzatore della competizione; 2) regolamentazione e vigilanza sulla corretta applicazione dei principi di cui all'art. 5 del decreto, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca; 3) verifica della conformità delle linee guida predisposte dall'organizzatore della competizione e, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto, della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'eventuale intermediario indipendente; 4) individuazione periodica delle piattaforme emergenti; 5) verifica e determinazione sulle richieste dell'organizzatore della competizione, volte a consentire limitate deroghe ai divieti di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello stesso.

Gli articoli 4-7 disciplinano le differenti fasi che portano all'approvazione delle linee guida a partire dalla trasmissione e avvio dell'istruttoria, dal successivo svolgimento dell'istruzione, dalla loro approvazione, e dal riesame finale delle stesse. L'Autorità può approvarle subito o formulare eventuali suggerimenti e raccomandazioni, invitando l'organizzatore della competizione a modificarle, tenendo conto di alcune osservazioni emerse nel corso della verifica.

Il provvedimento di approvazione delle linee guida acquista efficacia nei confronti dell'operatore della competizione con la sua notificazione, ed è pubblicato ai sensi dell'articolo 10-bis del regolamento, concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità di cui alla delibera n. 316/02/CONS²²⁵.

L'articolo 9 prevede un tempo di 120 giorni per la pubblicazioni degli schemi dei regolamenti relativi al diritto di cronaca audiovisiva e radiofonica previsti dall'articolo 5 del decreto n. 9/08.

L'articolo 13 regola la vigilanza e il controllo da parte dell' Autorità. Il comma 1 prevede che l'organo vigili, sia d'ufficio che su segnalazione, sulla corretta applicazione delle disposizioni del

²²⁵ Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità. Delibera AGCOM n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 (in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 259 del 5 novembre 2002), nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

decreto e dei regolamenti e provvedimenti da essa applicati, in base alle competenze ad essa attribuite dal decreto medesimo.

Il comma 2, al fine di ogni accertamento inteso allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, affida al competente servizio dell'Autorità lo svolgimento di ispezioni presso le sedi dei soggetti interessati, nonché presso gli impianti sportivi entro i quali hanno svolgimento gli eventi, applicando le disposizioni di cui alla delibera n. 63/06/CONS²²⁶.

Il comma 3 prevede che, nel caso di violazioni o inottemperanze, l'organo provveda all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni secondo la disciplina dettata dal regolamento in materia di procedure sanzionatorie²²⁷.

Alle violazioni e alle inottemperanze si applica il disposto dell'articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 249 del 31 luglio 1997.

L'AGCM, invece, potrebbe adottare misure cautelari o aprire un'istruttoria che accerti l'eventuale esistenza di un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 3 della legge 287/90.

2. Il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca

L'AGCOM, rilevato come l'art. 5 del decreto n. 9/08 disponga che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni disciplini con apposito regolamento, sentiti i rappresentanti della categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalità e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca, nonché i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accreditamento degli operatori all'interno dell'impianto sportivo e, vista la delibera

²²⁶ Delibera 63/06/CONS del 2 febbraio 2006 recante: "Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità", e successive modificazioni e integrazioni.

²²⁷ Regolamento in materia di procedure sanzionatorie. Delibera n. 136/06/CONS successivamente modificata dalle delibere n. 173/07/CONS e n. 54/08/CONS.

n. 94/09/CONS con la quale è stata indetta la consultazione pubblica prevista dall'articolo 5, ha approvato con la delibera 405/09/CONS il regolamento allegato.

Esso non deve essere confuso con il regolamento sui brevi estratti di cronaca, che sarà successivamente emanato dalla stessa Autorità e che riguarda le attività sportive non regolate dal decreto Melandri. Il testo che viene descritto è quello coordinato con le modifiche apportate dalle delibere 579/09/CONS e 599/13/CONS.

Il regolamento è composto da 8 articoli.

Gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente le definizioni utilizzate e l'ambito di applicazione del regolamento (solo il Calcio e il Basket). Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce anche le modalità per l'accesso agli impianti sportivi per la ripresa dell'evento da parte degli operatori della comunicazione, nonché i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accreditamento degli stessi all'interno degli impianti.

L'articolo 3 riguarda le modalità e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca. Il comma 2 stabilisce che gli operatori della comunicazione possano utilizzare le immagini salienti e correlate, per un periodo compreso tra 3 e 48 ore dalla conclusione dell'evento.

Il comma 3 prevede che le immagini salienti e correlate, utili per l'esercizio del diritto di cronaca, possano essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di servizi media in chiaro ed a pagamento, compresa la RAI, esclusivamente nei telegiornali e nei telegiornali sportivi, nazionali o locali.

In tal modo l'Autorità ha allargato il diritto di cronaca anche ai telegiornali sportivi, andando oltre quanto previsto dalla direttiva SMA e dall'art. 32 -quater del TUSMA.

Il comma 4 stabilisce che la durata della trasmissione delle immagini non debba superare gli otto minuti per ciascun turno della competizione, di cui non più di 4 minuti per giorno solare e, nell'ambito dello stesso giorno, non più di tre minuti per singolo evento. Per i fornitori di servizi di

media a pagamento, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, il limite è di 3 minuti per ciascuna giornata.

I commi 5, 6 e 7 attribuiscono l'esercizio del diritto di cronaca, anche attraverso i servizi di comunicazione elettronica, prevedendo che la durata delle immagini via internet non debba essere maggiore di 90 secondi per giornata, mentre il diritto esercitato per mezzo della telefonia mobile viene limitato a un fonogramma a corredo della notizia del goal o del risultato finale di ciascun evento.

L'articolo 4 prende in considerazione la messa a disposizione del materiale audiovisivo da utilizzare per l'esercizio del diritto di cronaca, previo rimborso dei soli costi tecnici. I commi 1, 2 e 3 affidano all'organizzatore della competizione o, in mancanza, all'organizzatore dell'evento o agli assegnatari dei diritti, il compito di mettere a disposizione dell'operatore della comunicazione, con metodiche diverse, le immagini necessarie perché egli ne possa ricavare quelle da utilizzare per l'esercizio del diritto di cronaca, nei limiti consentiti dall'articolo 3. Il comma 4 regola i costi tecnici che dovranno essere pagati dagli operatori della comunicazione per ottenere la consegna del materiale audiovisivo. Il comma 5 prevede che, nel caso non siano garantite le immagini, l'organizzatore della competizione autorizzerà gli operatori ad accedere nell'impianto sportivo per riprendere l'evento.

L'articolo 5 delimita i limiti all'esercizio del diritto di cronaca. In particolare l'operatore della comunicazione dovrà: a) archiviare per un periodo di tre mesi esclusivamente le immagini utilizzate e trasmesse, e distruggere immediatamente quelle non utilizzate; b) non utilizzare le immagini e le interviste per finalità pubblicitarie, servizi giornalistici, iniziative promozionali, attività di scommesse, nonché commercializzare le stesse immagini, cedendole o consentendo a terzi di utilizzarle in ogni modo e forma; c) effettuare nei confronti di altri operatori della comunicazione, collegamenti dallo stadio con qualsiasi mezzo, per la trasmissione in video, audio, e/o in audio-video di cronache, commenti e interviste flash di aggiornamento.

L'articolo 6 stabilisce quali debbano essere i requisiti degli operatori abilitati, in quali stadi essi abbiano il diritto di accedere, quando e come debbano fare la domanda nella quale sia comprovato il possesso dei requisiti richiesti.

Il comma 6 del suddetto articolo prevede che gli operatori della comunicazione, i quali abbiano ottenuto l'autorizzazione, possano richiedere l'accesso all'impianto sportivo per i soli addetti all'informazione che risultino iscritti all'albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti, ovvero, eccezionalmente, per le persone munite di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista, rilasciato dal direttore responsabile della testata editoriale, nonché per i tecnici svolgenti l'attività di ripresa, questi ultimi esclusivamente per le aree destinate alla ripresa.

L'articolo 7 regola l'ingresso agli impianti sportivi e le interviste. Esso prevede il rispetto della disciplina tra gli organi di informazione e l'organizzatore della competizione, ed i termini entro i quali i soggetti accreditati dovranno presentarsi all'impianto sportivo, l'occupazione delle postazioni previste e l'effettuazione di interviste non prima di 30 minuti dal termine della gara.

L'articolo 8 è dedicato alle attività di controllo e sanzionatorie.

Esso prevede: a) la vigilanza e gli eventuali provvedimenti da adottare, sulla base del proprio ordinamento, da parte dell'organizzatore della competizione, nel caso di inosservanza dell'articolo 7; b) la verifica, da parte dell'Autorità, del rispetto del presente regolamento; c) l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio, n.249, in caso di violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

CAPITOLO XIV

REGOLAMENTO AGCOM RELATIVO AI BREVI ESTRATTI DI CRONACA.

Sommario: 1. Il regolamento su brevi estratti di cronaca; 2. Il ricorso di Sky.

1. *Il regolamento su brevi estratti di cronaca*

Con l'art. 15 della direttiva 2010/13/UE²²⁸, l'Unione Europea ha effettuato una regolamentazione del diritto di cronaca, prevedendo che gli Stati ad essa aderenti debbano provvedere affinché ogni emittente presente nell'Unione abbia accesso, a condizioni eque e non discriminatorie, ad eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione. In particolare, tale direttiva prevede l'inserimento all'interno di notiziari di carattere generale di finestre informative della durata massima di 90 secondi.

Con il decreto legislativo 44/2010²²⁹, il Parlamento italiano, in recepimento della direttiva europea 2007/65/CE²³⁰, ha previsto all'articolo 8, che tratta di brevi estratti di cronaca, l'aggiunta al decreto legislativo 177/2005²³¹ (Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici) dell'art. 32 quater, che demanda all'AGCOM il compito di individuare le modalità attraverso le

²²⁸ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi).

²²⁹ Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44, recante "Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive", in *Gazz. Uff.* n.73 del 29 marzo 2010.

²³⁰ Direttiva 2007/65/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/522/CEE del Consiglio relativa al "coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive" in *GUCE* n. L 32227 del 18/12/07.

²³¹ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, *G.U.* n. 208 del 7/9/2005, suppl. ordinario n.150.

quali ogni emittente televisiva possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva.

Tali modalità dovranno prevedere la libertà di scelta degli estratti, l'obbligo di indicazione della fonte, la possibilità di uso degli estratti soltanto all'interno di notiziari di carattere generale, con esclusione dei programmi informativi a scopo di intrattenimento, la lunghezza massima degli estratti, i limiti di tempo per la loro trasmissione e il regime dei costi dell'accesso.

In ottemperanza a tale delega, con la delibera n. 667/10/CONS²³², l'AGCOM ha disciplinato la materia in argomento, sottolineando il diritto di tutte le emittenti televisive di trasmettere brevi estratti di cronaca di avvenimenti di particolare rilevanza soltanto all'interno di notiziari informativi di carattere generale. In particolare, l'art. 3 del regolamento affronta le modalità e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca, limitando a 3 minuti la durata massima prevista per tali estratti, e ad una ora il tempo minimo dalla fine dell'evento per il loro inserimento.

2. Il ricorso di Sky

In opposizione al precedente regolamento, in data 8 marzo 2011, Sky Italia ha proposto ricorso davanti al TAR Lazio impugnando la delibera sulla base delle seguenti motivazioni:

1) falsa applicazione dell'art. 15 della direttiva 2010/13/UE²³³. A dire del ricorrente l'AGCOM avrebbe erroneamente applicato la normativa prevista dall'Unione Europea ai rapporti tra emittenti di uno stesso paese, e non solo a quello tra emittenti di paesi transfrontalieri; 2) conseguente incostituzionalità dell'art. 32 quater del testo unico, per eccesso di delega, a causa della mancata circoscrizione del suo ambito di applicazione ai soli rapporti transfrontalieri; 3) violazione della

²³² Delibera 667/10/CONS “Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico” ai sensi dell'art. 32 quater del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, del 17 dicembre 2012, sul sito dell'Autorità.

²³³ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi).

Direttiva europea che prevede un massimo di 90 secondi, e non di tre minuti, quale limite di durata massima degli estratti di cronaca che possono essere utilizzati nell'ambito dei notiziari; 4) illegittima esclusione delle c.d. trasmissioni informative a scopo di intrattenimento da quelle in cui è possibile applicare la normativa sui brevi tratti di cronaca.

Il TAR, con sentenza n. 7844 del 2011, ha accolto il ricorso di Sky solo in merito al punto 3, annullando parzialmente l'art. 3, comma 4, della delibera 667, che prevedeva la durata massima di 3 minuti per i brevi estratti di cronaca.

Avverso tale decisione l'AGCOM si è opposta, sottolineando la propria esigenza di salvaguardare una prassi giuridica nazionale, formatasi in materia di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre, per la quale, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 9/2008, erano da tempo ammessi brevi resoconti di eventi soggetti a diritto di esclusiva di durata massima di 3 minuti e non di 90 minuti, come previsto dalla Direttiva europea.

Secondo l'AGCOM sarebbe lo stesso art. 15 della Direttiva a riconoscere agli Stati europei la possibilità di introdurre deroghe al regime comunitario, al fine di garantire la conformità della normativa su brevi estratti di cronaca alla normativa interna e alla prassi giuridica di quello Stato.

Il Tar Lazio, nel motivare la propria decisione, ha affermato di non condividere che, in una prospettiva di armonizzazione delle disposizioni, gli Stati membri possano introdurre eccezioni o disposizioni derogatorie rispetto ai precetti europei, specie se formulati in maniera puntuale e specifica.

Peraltro, a suo dire, il riferimento relativo a una prassi giuridica che riguarda solo alcuni eventi sportivi (il calcio e il basket) non è estendibile a tutti gli altri eventi di pubblico interesse cui si riferisce la regolamentazione in esame.

Non sono state invece accolte le altre motivazioni del ricorso.

Infatti, secondo il Tar Lazio, sia le finalità che la corretta lettura del testo della Direttiva europea dimostrano come la norma riguardi in primo luogo i rapporti interni agli Stati europei escludendo, quindi, l'eventuale incostituzionalità dell'art. 32 quater.

Anche l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta l'illegittimità della determinazione di cui all'art.1, comma 1, lettera d., del regolamento relativo alla delibera impugnata nella quale vengono escluse dalla disciplina le trasmissioni a carattere di intrattenimento, viene respinto. Viene chiarito infatti che queste ultime non possono essere assimilate al concetto di trasmissioni di informazione generale di cui alla richiamata norma della direttiva.

L'AGCOM, in via principale, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato contro l'annullamento dell'art. 3 mentre Sky, in via incidentale, ha fatto ricorso contro le parti della sentenza in cui è risultata soccombente.

Il Consiglio di Stato successivamente ha confermato del tutto sia le motivazioni che le decisioni del Tar Lazio.

INDICE BIBLIOGRAFICO

- Auteri P, *Diritti esclusivi sulle manifestazioni sportive e libertà d'informazione.*, AIDA 2003 , p.183.
- Auteri P., op. cit, pp.190 e 195.
- Bertani M., *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Quaderni di AIDA, n.4, p.101 ss.
- Bianchi L., *La nuova legge sulla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi: rischi e opportunità*, Convegno di Bologna del 4 giugno 2008.
- Bogarelli M., in Teotino - Uva, *La ripartenza. Analisi e proposte per restituire competitività all'industria del calcio in Italia*, Il Mulino, Arel. 2010, p. 206.
- Borruso R., *La disciplina giuridica delle riproduzioni cinematografiche e televisive in ordine agli spettacoli televisivi*, Riv. Dir. Sport., 1954, p.105 ss.
- Borruso R., *Sempre in tema di ripresa cinematografica o televisiva degli spettacoli sportivi* ,in Riv. Dir. Sport,1960, p. 360 .
- Coccia M., *Diritto dello sport, il diritto antitrust e lo sport*, ed. Le Monnier, Firenze, 2008, p. 357 cit.
- Coccia M., *Diritto dello sport, Il diritto antitrust e lo sport*, ed. Le Monnier, Firenze, 2008, p. 344 cit.
- Cusa E., *L'ennesima fondazione legale: la fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre*, in AIDA, 2008, 95.
- Falconieri V.S. Palomino F., Sakovics J., *La vendita dei diritti televisivi nel calcio: centralizzazione vs decentralizzazione*, in Riv.dir ed econ. dello sport, 2005, vol I, fasc. 3, p.67.
- Fares G., *La tutela degli utenti*, in Dir.inf., 2010, p.199 ss.
- Ferorelli R.: *L'evento sportivo come bene in senso giuridico alla luce del D.Lgs. n.9/2008*, in Dir.Inf., 2009, p. 417.
- Figus Diaz J. e Forti V., *La disciplina antitrust della nuova legislazione sui diritti di trasmissione :quid novi sub sole?*, RDES, 2008, vol. IV, Fasc. 2, p. 26 ss.
- Figus Diaz J. E Forti V.: *La disciplina antitrust della nuova legislazione dei diritti di trasmissione: quid novi sub soli?*, in Riv. Dir. ed Econ. dello Sport, 2008 ,vol. IV, Fasc. 2, p. 32.
- Forlenza O., *Una delega dai contenuti organici ma restano dubbi sulla retroattività*, in Guida al diritto, 11 agosto 2007, n. 32.

- Frignani A. - Palmieri A., *Gli abusi di posizione dominante delle emittenti*, in *AIDA*, 2003, p.406.
- Giannaccari A., *Calcio, diritti collettivi e ritorno all'antica. Storia a lieto fine?*, *Merc. Conc. Reg.*, vol. VIII, n.3, 2006, p. 487.
- Giannini A., *Sulla tutela delle manifestazioni sportive*, in *Riv. Dir. Sport*,1958, I, 258
- Grasso A., *La storia della televisione italiana*, ed. Garzanti,1992.
- Grasso A., *Quando la televisione e il televisore rompono il matrimonio*, in: *Il corriere della sera* del 3 giugno 2008.
- Liotta G., Santoro L., *Lezioni di diritto sportivo*, ed. Giuffrè, 2009.
- Loffredo E., *L'organizzatore di eventi*, in *AIDA*, 2001, p.127.
- Loffredo E., *L'impresa di spettacoli, anche sportivi*, in *AIDA*, 2007, p. 329.
- Mondini P., *L'ordinamento sportivo italiano e la proprietà dello spettacolo sportivo*, in *Riv. dir. sportivo*, 1969, p. 341 ss e spec. pp. 355 - 356.
- Morelli E., *I diritti audiovisivi sportivi. Manuale giuridico,pratico e teorico, sui diritti di trasmissione degli eventi sportivi a seguito della riforma Melandri*, ed. Giuffrè, Milano 2012.
- Musso A., *Titolarità e trasferimento dei diritti radiotelevisivi sulle manifestazioni sportive*, *AIDA*, 2000, p. 477.
- Nicolò R., *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto*, in *Riv. Dir. Comm*, I, 1956.
- Nivarra L., *I diritti esclusivi di trasmissione degli eventi*, in *AIDA*, 2008, p. 33.
- Nivarra L., *I diritti esclusivi di trasmissione degli eventi*, nel corso del convegno *AIDA "Proprietà intellettuale e televisioni"*, Pavia, 26 settembre 2008.
- Oliveri G., *La nuova disciplina del calcio guardato tra concorrenza e regolazione*, in *AIDA*, 2008, p.154.
- Pardolesi R. Osti C., *Avvisi di burrasca antitrust e diritti Tv su manifestazioni sportive*, in *Riv. Dir. Sport.*,1996, p. 3.
- Passim I., Sotgia S., *Considerazioni su azienda ed avviamento dell'impresa di spettacoli di calcio*, in *Riv. Dir. Comm.*,1972, p. 1 ss.
- Patroni Griffi U., *I diritti di trasmissione di highlights* , in *AIDA*, 2003, 218.
- Pietrantoni L., *Sul diritto di riproduzione cinematografica e televisiva di un avvenimento sportivo*, in *Riv. Dir. ind.*,1960, II, p. 388 ss.

- Piscini A., *L'evoluzione della disciplina sulla diffusione dei diritti di immagine relativi agli eventi sportivi, in Italia e in Europa tra affari, concorrenza e specificità*, in *RDES*, Vol. III, Fasc.3, 2007, p. 40.
- Poddighe E: *Diritti televisivi e teoria dei beni*, CEDAM, Milano, 2003.
- Rivarrà L. , *I diritti esclusivi di trasmissione degli eventi*, *AIDA*, 2008, p. 37 nota 12.
- Rui A., *Sfruttamento dei diritti televisivi criptati: un sistema da ridefinire. Problematiche, contraddizioni e sperequazioni legate all'attuale sistema distributivo degli introiti*, in *Giustizia sportiva.it*, 2006, I, 85 ss.
- Santoro V.E., *Manifestazioni sportive e cronaca televisiva*, cit. p.1979, p. 52.
- Santoro L. *I diritti audiovisivi tra sport e mercato*. ed. Giuffrè, Milano, 2014.
- Sarti D., *Gestione individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi*, in *AIDA*, 2008,119 ss.
- Sarti L., *Appartenenza e gestione individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi*, Convegno *AIDA*, Pavia, 26/9/2008.
- Teotino G .- Uva M., *La ripartenza. Analisi e proposte per restituire competitività all'industria del calcio in Italia. Il Mulino*, Arel, 2010, 179 ss.
- Toft T., *Development in european law. Atti del congresso "Sport and Law"*. Berlino 28 aprile 2006.
- Troiano A, *Il diritto sullo spettacolo sportivo (tutela giuridica dell'interesse alla sua utilizzazione economica)*, *AIDA*, 2003, p. 149.
- Troiano O., *Il diritto sullo spettacolo sportivo*, in *AIDA*, 2003, p.174.
- Unnia F.,*Vendita dei diritti televisivi*, in *Compravendita e figure collegate, Il diritto privato nella giurisprudenza*, a cura di P.Cendon, Torino 2007, p. 448.
- Zeno - Zencovich V., *Il diritto ad essere informati quale elemento di rapporto di cittadinanza*, in *Dir.Inf.* 2006, p. 2.
- Zeno - Zencovich V., *Il diritto di accesso per brevi estratti di cronaca negli eventi sportivi*, in *AIDA*, 2008, p. 71.
- Zeno-ZencovichV., *La statalizzazione dei "diritti audiovisivi sportivi"*, in *Rass. Dir. Ec. Sport*, 2009, I, 127.

PROVVEDIMENTI AGCM

- AGCM I-C27 (Indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico), Provvedimento n. 16280 del 21 dicembre 2006, in Boll. Uff. n. 51-52/2006.
- AGCM, I-299, (caso “RAI - Cecchi Gori Communications”), Provvedimento n. G70 (avvio di istruttoria) del 27 marzo 1997, in Boll. Uff. 12/1997.
- AGCM, I-299, (caso “RAI – Cecchi Gori Communications”), provvedimento n. 6633 (chiusura istruttoria del 3 dicembre 1998), in Boll. Uff. n.49/98.
- AGCM, I283B, (caso Mediaset -RTI-Mediatrade) provvedimento n. 6662 del 10 dicembre 1998 in Boll. Uff. 49/1998.
- AGCM, I-362, (caso diritti Televisivi), provvedimento n. 6869 (avvio istruttoria), in Boll. Uff., n.6/1999.
- AGCM, I-362 (caso vendita diritti televisivi), provvedimento n. 7340 del primo luglio 1999 (chiusura istruttoria), in Boll., 26/1999.
- AGCM A-274, (caso Stream - Telepiù), provvedimento n. 6999 del 26 marzo 1999 (avvio dell’istruttoria), in Boll. Uff.,12/1999.
- AGCM, A-274, (caso Stream - Telepiù), provvedimento n. 8386 del 14 giugno 2000 (chiusura istruttoria), in Boll. Uff., 23/2000.
- AGCM, A-362 (caso Mediaset - Diritti calcistici), provvedimento n. 14137 del 22 marzo 2005 (avvio dell’istruttoria), in Boll. Uff. n.12/2005.
- AGCM,A-362, (caso Mediaset - Diritti calcistici), provvedimento n.15632 del 28 giugno 2006 (chiusura dell’istruttoria) in Boll. Uff. n. 26/2006.
- AGCM, A – 418 (Procedure selettive Lega Nazionale Professionisti campionati 2010/2011 e 2011/2012), provvedimento n. 20273 (pubblicazione degli impegni) del 18 novembre 2009, sul sito www.agcm.it.
- AGCM, A-362 (Caso Mediaset - Diritti calcistici): Provvedimento n. 15333 (chiusura dell’istruttoria) del 28 giugno 2006, in Boll. Uff. n.26/2006.
- AGCM, A - 429 (caso RTI/SKY-Mondiali di calcio), provvedimento n. 21767 (avvio dell’istruttori) del 3 novembre 2010, in Boll. Uff. 43/2010.
- AGCM, SR9 (linee guida della lega calcio 2010/2011 e 2011/2012), del primo luglio 2009).

DELIBERE AGCOM

- Delibera AGCOM n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008 recante: modifica organizzativa interna finalizzata a dare attuazione al decreto legislativo n. 9 del 2008 mediante l'istituzione di apposito ufficio nell'ambito della direzione contenuti audiovisivi e multimediali.
- Delibera AGCOM n. 307/08/CONS Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nella comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, pubblicata sul sito dell'AGCOM il 26 giugno 2008 e nella gazzetta ufficiale n. 148 del 26 giugno 2008, in *Dir. Inf.*, 2008, 640.
- Delibera AGCOM n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni. Gazzetta Uff. della Repubblica Italiana n. 259 del 5 novembre 2002.
- Delibera AGCOM n. 136/06/CONS successivamente modificata dalle delibere n.173/07/CONS e n. 54/08/CONS. : Regolamento in materia di procedure sanzionatorie.
- Delibera AGCOM 667/10/CONS “ Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'art. 32 quater del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, del 17 dicembre 2012, sul sito dell'Autorità.
- Delibera AGCOM 667/10/CONS “ Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'art. 32 quater del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, del 17 dicembre 2012, sul sito dell'Autorità.
- Delibera AGCOM n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009 con allegato il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva.
- Delibera AGCOM n. 599/13/CONS del 28 ottobre 2013 contenente “Modifiche e integrazioni al regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva” approvato con delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009”.
- Delibera AGCOM n. 600/13/CONS del 28 ottobre 2013 contenente “Modifiche e integrazioni al regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva approvato con delibera n. 406/09/CONS del 17 luglio 2009.
- Delibera AGCOM n. 406/09/CONS del 17 luglio 2009, con allegato il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica in Gazz.Uff. n.191 del 29 agosto 2009
- Delibera AGCOM 307/08/CONS: approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie della comunicazione dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse in Gazz.Uff. n.148 del 26 giugno 2008.

- Delibera 63/06/CONS “Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità presso le sedi dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni”, del 2 febbraio 2006, sul sito dell’Autorità.
- Delibera AGCOM 606/10/CONS, recante il regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 21 comma 1-bis del TUSMA del 25 novembre 2010, sul sito dell’Autorità.
- Delibera 607/10/CONS: Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell’art. 22 - bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, del 25 novembre 2010, sul sito dell’Autorità .
- Delibera AGCOM 120/09/CONS: “Approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi (della lega Pro) ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 del 18 marzo 2009, in Gazz.Uff. n.87 del 15 aprile 2009.
- Delibera AGCOM n. 260/09/CONS, Approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi (della lega nazionale professionisti stagioni sportive 2010/2012 e 011/2012) ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 del 14 maggio 2009, con allegate le linee guida sul sito dell’autorità il 4 giugno 2009.
- Delibera AGCOM 120/09/CONS di approvazione delle linee guida della Lega Pro. In Gazz.Uff. n. 87 del 15 aprile 2009.
- Delibera AGCOM n. 260/09/CONS, Approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi ai sensi dell’art.6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 del 14 maggio 2009, pubblicato sul sito dell’autorità.
- Delibera AGCOM n.307/08/CONS del 23 settembre 2009 recante “Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri d’accertamento per le attività” demandate all’Autorità per le garanzie nella comunicazione dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 in Gazz. Uff. n. 236 del 10 ottobre 2009.
- AGCOM delibera n. 506/09/CONS: consultazione pubblica concernente l’individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell’art.14 del D. lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’art.10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS del 23 settembre 2009, in Gazz.Uff. n. 236 del 10 ottobre 2009.
- AGCOM delibera n. 665/09/CONS, Individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’art.10 del regolamento attuato con delibera n. 307/08/CONS in Gazz.Uff. n. 297 del 22/12/2009.
- Delibera n. 665/09/CONS del 26 novembre 2009:Individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi

dell'art.14 del D.lgs. 9 gennaio 2008 e dell'art 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/07/CONS, in Gazz.Uff. n.297 del 22 dicembre 2009

- Delibera AGCOM n. 526/09/CONS :Consultazione pubblica concernente l'individuazione delle piattaforme emergenti, ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'art.14 del d.lgs.9 gennaio 2008 e dell'art. 10 del regolamento adottato con delibera 308/08/CONS in Gazz.Uff. n. 236 del 10 ottobre 2009.
- Delibera AGCOM n. 598/11/CONS, pubblicata sulla Gazz. Uff. del 6/12/2011, n.284.
- Delibera AGCOM n.103/12/CONS, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana del 07/04/2012, n. 83.
- Delibera AGCOM n. 630/12/CONS, pubblicata sulla G. U. della Repubblica Italiana del 13/12/2012, n. 290.
- Delibera AGCOM n. 307/08/CONS, Approvazione del regolamento in tema di procedure istruttorie e di criteri di accertamento, in *Dir.Inf.* 2008, 640.
- Delibera AGCOM n.307/08/CONS, Approvazione del regolamento in tema di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nella comunicazione dal d.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 recante la "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse" pubblicata sul sito dell'AGCOM in data 26 giugno 2008,in *Dir.inf.*, 2008, 640.
- Delibera AGCOM n.721/09/CONS, Misure e modalità di versamento del contributo minimo dovuto agli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 09/08 (stagione sportiva 2008/2009) del 10 dicembre 2009, sul sito dell'Autorità.
- Delibera AGCOM n.150/14/CONS Approvazione linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi della Lega Calcio serie A relativi alle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, sul sito dell'Autorità.

NORMATIVA COMUNITARIA

- Direttiva 89/552/CE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'esercizio delle attività televisive, in GUCE n. 298 del 17 ottobre 1989.
- Direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CE del Consiglio(TSF) relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri, concernenti l'esercizio delle attività televisive, in GUCE n. 202, 30/7/97.
- Comunicazione della Commissione europea del 9 dicembre 1997 sulla definizione di mercato rilevante ai fini dell'applicazione comunitaria in tema di concorrenza, in GUCE del 9 dicembre 1997.
- Relazione di Helsinki 1999, in GUCE COM (1999),644.
- Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, "Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e delle sue funzioni sociali in Europa di cui tenere conto nell'attuazione delle politiche comuni", in www.europarl.europa.eu/summits/nice2.
- Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2002 .
- Commissione CE , "caso COMP/M. 2876, Mewscorp - Telepiù", decisione del 2 aprile 2003, in GUCE, L 110 del 16 aprile 2004.
- Regolamento comunitario sulle concentrazioni (CE) n. 139/2004 del 20 gennaio 2004, in GUCE L. 24 del 29 gennaio 2004.
- Libro bianco sullo sport della Commissione Europea dell'11 luglio 2007 in GUCE (COM 2007 391 def.)
- Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CE del Consiglio ,relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative ,regolamentari ed amministrative degli stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive", in GUCE n. L332/27 del 18 dicembre 2007(c.d. direttiva Servizi di media audiovisivi o SMA)
- Risoluzione del Parlamento Europeo del 29 marzo 2007 su :Il futuro del calcio professionistico (c.d. rapporto Belet) in *Riv.Dir. econ. Dello sport* 2007, vol. III, fasc.1, p.225 ss.(versione italiana).
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, versione consolidata in GUCE C115/44, del 9 maggio 2008.
- Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in GUCE n. L 095 del 15 aprile 2010.